



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

EDIZIONE TREVISO

REVISIONE 2023



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

EDIZIONE TREVISO

REVISIONE 2023

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha il piacere di presentare la nuova raccolta degli usi locali della provincia di Treviso, aggiornata all'anno 2023.

La presente edizione è il risultato di un lungo lavoro di aggiornamento, coordinato dalla Commissione provinciale di Treviso (nominata con delibera di giunta camerale n. 5 del 12.01.2022), della raccolta precedente, esaminata ed integrata sia dal punto di vista contenutistico che formale.

I lavori di revisione hanno avuto inizio con l'invio, da parte della scrivente Camera di Commercio di Treviso - Belluno, di una richiesta di osservazioni a tutti i soggetti interessati all'aggiornamento degli usi locali. Successivamente, alla luce di quanto pervenuto, si è insediata la Commissione Provinciale presieduta dal dott. Francesco Pedoja, magistrato in quiescenza, e sono stati nominati quattro Comitati Tecnici, competenti per le varie macro-materie di indagine già identificate.

L'attività della Commissione di revisione e, in particolare, dei Comitati Tecnici si è svolta con il supporto della segreteria usi di Treviso, costituita dal personale camerale incaricato.

Nello svolgimento degli accertamenti necessari alla revisione, i Comitati Tecnici hanno sempre operato attivamente, attraverso l'invio di richieste di osservazione e/o chiarimenti alle Associazioni di categoria e alle aziende dei settori merceologici interessati. L'analisi accurata delle proposte di modifica pervenute e, le ricerche direttamente effettuate dai tecnici componenti del comitato nell'ambito professionale di appartenenza, hanno portato all'elaborazione di più bozze di lavoro che sono state poi codificate nel testo finale.

Tali attività hanno avuto luogo con il susseguirsi di numerose riunioni. I Comitati si sono inoltre avvalsi di ulteriori poteri istruttori, quali, le audizioni dei professionisti dei vari settori e verifiche puntuali su focus di interesse.

La raccolta odierna è dunque il frutto di un accurato lavoro di revisione, condotto dall'apposita Commissione provinciale e reso possibile grazie all'impegno di tutti i componenti esperti dei Comitati Tecnici, i quali, attraverso le loro conoscenze specialistiche, hanno potuto accertare nuove prassi, eliminare regole ormai superflue ed introdurre apposite disposizioni o capi, come ad esempio l'introduzione di una nuova parte in materia di animali da compagnia, oggetto di attualità e, l'aggiornamento degli usi alberghieri, tenendo conto della normativa vigente. Ringrazio a nome dell'Ente tutti i diversi soggetti che hanno collaborato alla realizzazione del documento finale e che sono puntualmente indicati nelle pagine seguenti.

La presente pubblicazione rappresenta, pertanto, un importante strumento di consultazione per cittadini e imprenditori, nonché una fonte di diritto, rilevante anche in caso di contenzioso per tutti gli operatori economici ed i professionisti dell'area legale.

Con l'augurio che la nuova raccolta degli usi locali 2023 rappresenti un valido strumento giuridico per la regolazione dei mercati, degli affari e per la riduzione dei contenziosi e delle liti, rinnovo l'impegno dell'Ente camerale a supporto dell'economia locale e per lo sviluppo dei territori di competenza.

Buona lettura.

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Capo I

USI GENERALI DELLA COMPRAVENDITA

Art. 1 - Tolleranza di quantità	pag. 22
Art. 2 - Scomputo della caparra nei contratti ad esecuzione ripartita	pag. 22
Art. 3 - Vendita con riserva di gradimento	pag. 22

Capo II

MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 - Provvigione	pag. 22
Art. 2 - Pluralità di mediatori	pag. 22
Art. 3 - Momento in cui sorge il diritto alla provvigione	pag. 22
Art. 4 - Misura della provvigione per le importazioni	pag. 22
Art. 5 - Segnalazione dell'affare	pag. 22
Art. 6 - Cessione della mediazione	pag. 22
Art. 7 - Risoluzione del contratto intermediato	pag. 23
Art. 8 - Rimborso spese	pag. 23
Art. 9 - Permute	pag. 23

TITOLO II

LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA

(non sono stati rilevati usi)

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

Capo I

COMPRAVENDITA

Art. 1 - Modo di misurazione	pag. 23
Art. 2 - Mediazione	pag. 24

Capo II

LOCAZIONE

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 24
Art. 2 - Obblighi del conduttore	pag. 24
Art. 3 - Piccole riparazioni	pag. 24
Art. 4 - Disdetta	pag. 24
Art. 5 - Riconsegna ed oneri relativi	pag. 24
Art. 6 - Mediazione	pag. 24

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capo I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 1 - Unità di misura	pag. 25
Art. 2 - Vendita a cancelli chiusi	pag. 25
Art. 3 - Epoche di consegna	pag. 25
Art. 4 - Mediazione	pag. 25

Capo II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 1 - Epoche di consegna	pag. 25
Art. 2 - Mediazione	pag. 25

Capo III

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Capo IV

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE

Capo V

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Capo VI

CONDUZIONE IN ENFITEUSI (non sono stati rilevati usi)

Capo VII

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capo I

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I - Bestiame (Bovini da vita, da lavoro e da macello, equini, suini, ovini e caprini)

• 1. Usi comuni a tutte le specie di bestiame

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 27
Art. 2 - Unità di base di contrattazione	pag. 27
Art. 3 - Mediazione	pag. 27
Art. 4 - Perfezionamento del contratto	pag. 27

• 2. Bestiame da vita e da lavoro

Art. 5 - Caparra	pag. 27
Art. 6 - Pagamento	pag. 27
Art. 7 - Deposito per garanzia	pag. 28
Art. 8 - Garanzia consuetudinaria	pag. 28
Art. 9 - Garanzia convenzionale	pag. 28
Art. 10 - Esclusione di ogni garanzia	pag. 28
Art. 11 - Malattie contagiose	pag. 28
Art. 12 - Vizi redibitori	pag. 28
Art. 13 - Termine della garanzia	pag. 29
Art. 14 - Effetti della garanzia	pag. 29
Art. 15 - Denuncia dei vizi redibitori	pag. 29
Art. 16 - Riconoscimento del vizio redibitorio	pag. 29
Art. 17 - Riscontro del vizio redibitorio	pag. 29
Art. 18 - Luogo e modalità del riscontro	pag. 29
Art. 19 - Obblighi del compratore nei confronti degli animali in protesto	pag. 30
Art. 20 - Riconsegna dell'animale protestato	pag. 30
Art. 21 - Rifusione delle spese	pag. 30
Art. 22 - Vendita a coppia o pariglia	pag. 30
Art. 23 - Vendita a gruppo	pag. 30
Art. 24 - Morte dell'animale entro il periodo di garanzia	pag. 30

Art. 25 - Incidenza del danno in caso di morte	pag. 30
Art. 26 - Rinvio	pag. 30
Art. 27 - Vacca lattifera.....	pag. 30
Art. 28 - Denuncia e prova della minor produzione.....	pag. 31
Art. 29 - Risoluzione del contratto.....	pag. 31
Art. 30 - Vacca garantita gravida.....	pag. 31
Art. 31 - Garanzia del termine di gravidanza	pag. 31
Art. 32 - Aborto	pag. 31
Art. 33 - Garanzie speciali nella compravendita di equini - rinvio	pag. 31
Art. 44 - Vendita a “cancello chiuso”	pag. 31

• 3. *Bestiame da macello*

Art. 35 - Specie di vendita.....	pag. 31
Art. 36 - Vendita a peso vivo	pag. 31
Art. 37 - Pesatura del bestiame acquistato a peso vivo	pag. 32
Art. 38 - Vendita a peso morto	pag. 32
Art. 39 - Pesatura del bestiame macellato	pag. 32
Art. 40 - Pagamento.....	pag. 32
Art. 41 - Spese.....	pag. 32
Art. 42 - Garanzia	pag. 32
Art. 43 - Effetti della garanzia.....	pag. 32
Art. 44 - Esclusione di ogni garanzia	pag. 32

Sezione II - Pollame e uova

• 1. *Pollame da macello*

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 32
Art. 2 - Specie di vendita	pag. 32
Art. 3 - Requisiti della merce	pag. 32
Art. 4 - Determinazione del peso medio	pag. 32
Art. 5 - Determinazione del prezzo	pag. 33
Art. 6 - Termini di consegna e ritiro	pag. 33
Art. 7 - Tolleranza di qualità	pag. 33
Art. 8 - Caparra	pag. 33
Art. 9 - Scomputo della caparra nei contratti ad esecuzione ripartita	pag. 33
Art. 10 - Pagamento del prezzo	pag. 33
Art. 11 - Mediazione	pag. 33

• 2. *Pollame macellato*

Art. 12 - Requisiti della merce.....	pag. 33
Art. 13 - Imballaggio.....	pag. 33
Art. 14 - Determinazione del prezzo	pag. 33
Art. 15 - Verifica della merce	pag. 33
Art. 16 - Tolleranza di peso	pag. 33
Art. 17 - Reclami	pag. 33
Art. 18 - Mediazione.....	pag. 33
Art. 19 - Rinvio	pag. 34

• 3. *Pulcini*

Art. 20 - Forma del contratto	pag. 34
Art. 21 - Specie di vendita.....	pag. 34
Art. 22 - Consegna	pag. 34
Art. 23 - Verifica della merce	pag. 34
Art. 24 - Tolleranze.....	pag. 34
Art. 25 - Mortalità dovuta alla manualità del sessaggio	pag. 34
Art. 26 - Garanzie sanitarie.....	pag. 34

Art. 27 - Pagamento.....	pag. 34
Art. 28 - Mediazione	pag. 34

• 4. *Uova da consumo*

Art. 29 - Forma del contratto.....	pag. 34
Art. 30 - Specie di vendita.....	pag. 34
Art. 31 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 34
Art. 32 - Descrizione della merce	pag. 34
Art. 33 - Determinazione del prezzo	pag. 34
Art. 34 - Rischi di trasporto.....	pag. 35
Art. 35 - Verifica della merce.....	pag. 35
Art. 36 - Pagamento del prezzo	pag. 35
Art. 37 - Reclami.....	pag. 35
Art. 38 - Mediazione	pag. 35
Art. 39 - Rinvio.....	pag. 35

• 5. *Pollastre per uova da consumo*

Art. 40 - Forma del contratto.....	pag. 35
Art. 41 - Specie di vendita.....	pag. 35
Art. 42 - Requisiti della merce.....	pag. 35
Art. 43 - Consegna	pag. 35
Art. 44 - Verifica della merce.....	pag. 35
Art. 45 - Rischi di trasporto.....	pag. 35
Art. 46 - Pagamento del prezzo	pag. 35
Art. 47 - Garanzie sanitarie.....	pag. 35
Art. 48 - Reclami.....	pag. 35
Art. 49 - Mediazione	pag. 35

Sezione III - Seme bachi

Sezione IV - Bozzoli

Sezione V - Trote ed altro pesce di allevamento

Sezione VI - Animali da compagnia

• 1. *Cani e gatti*

Art. 1 - Oggetto del contratto di vendita	pag. 36
Art. 2 - Forme e soggetti del contratto	pag. 36
Art. 3 - Conclusione del contratto e vendita a prova	pag. 36
Art. 4 - Rischio e spese di trasporto	pag. 36
Art. 5 - Pagamento e caparra.....	pag. 36
Art. 6 - Espressioni di garanzia.....	pag. 37
Art. 7 - Certificato di origine	pag. 37
Art. 8 - Vendita con certificato.....	pag. 37
Art. 9 - Vizi da risoluzione del contratto	pag. 37
Art. 10 - Durata della garanzia e decorrenza	pag. 38
Art. 11 - Denuncia dei vizi.....	pag. 38
Art. 12 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.....	pag. 38
Art. 13 - Consegna del certificato di cui artt. 7 - 8.....	pag. 38
Art. 14 - Mediazione.....	pag. 38

• 2. *Canili per pensione e per addestramento cani*

Art. 15 - Tenutari	pag. 38
Art. 16 - Contratto di pensione	pag. 38
Art. 17 - Responsabilità e cautele.....	pag. 38

Art. 18 - Malattie del cane in pensione.....	pag. 38
Art. 19 - Pagamento della pensione.....	pag. 39
Art. 20 - Morte del cane	pag. 39
• 3. <i>Accoppiamenti</i>	
Art. 21 - Accoppiamento	pag. 39
• 4. <i>Fattrici (Cane)</i>	
Art. 22 - Fattrici	pag. 39
• 5. <i>Altri animali</i>	
Art. 23 - Età minima di acquisizione e di vendita.....	pag. 39

Capo II **PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA**

Sezione I - Frumento, granoturco e cereali minori nazionali

Art. 1 - Forma del contratto.....	pag. 40
Art. 2 - Documentazione del contratto	pag. 40
Art. 3 - Prezzo	pag. 40
Art. 4 - Specie di vendita.....	pag. 40
Art. 5 - Vendite salvo visita.....	pag. 40
Art. 6 - Vendite su campione.....	pag. 40
Art. 7 - Vendite su denominazione	pag. 40
Art. 8 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 40
Art. 9 - Luogo e modalità della pesatura.....	pag. 40
Art. 10 - Vendite "a peso netto".....	pag. 41
Art. 11 - Campionatura.....	pag. 41
Art. 12 - Caratteristiche e classificazione del frumento tenero.....	pag. 41
Art. 13 - Stagionatura.....	pag. 41
Art. 14 - Peso specifico	pag. 41
Art. 15 - Caratteristiche generali di qualità	pag. 41
Art. 16 - Luogo della consegna.....	pag. 42
Art. 17 - Termini di consegna	pag. 42
Art. 18 - Consegna differita	pag. 42
Art. 19 - Disposizioni per la consegna o spedizione	pag. 42
Art. 20 - Decorrenza del termine per la consegna.....	pag. 42
Art. 21 - Consegna ripartita	pag. 43
Art. 22 - Indipendenza delle singole consegne.....	pag. 43
Art. 23 - Ritiro	pag. 43
Art. 24 - Spese inerenti all'esecuzione del contratto.....	pag. 43
Art. 25 - Riconoscimento della merce in qualità e peso.....	pag. 43
Art. 26 - Tolleranza di peso	pag. 43
Art. 27 - Tolleranza di qualità	pag. 43
Art. 28 - Tolleranza di umidità	pag. 43
Art. 29 - Obbligo del ricevimento	pag. 43
Art. 30 - Inosservanza dei termini contrattuali	pag. 44
Art. 31 - Pagamento.....	pag. 44
Art. 32 - Differenze di peso	pag. 44
Art. 33 - Differenze di qualità	pag. 44
Art. 34 - Protesto per differenze di peso o di qualità	pag. 44
Art. 35 - Abbuono di prezzo per differenze di qualità	pag. 44
Art. 36 - Risoluzione del contratto per differenze di qualità.....	pag. 44
Art. 37 - Mediazione	pag. 44

Sezione II - Fave e fagioli

Art. 1 - Mediazione	pag. 45
---------------------------	---------

Sezione III - Prodotti ortofrutticoli

Art. 1 - Mediazione	pag. 45
---------------------------	---------

Sezione IV - Uva e mosto

• 1. Uva da vino

Art. 1 - Forma e modalità della contrattazione	pag. 45
Art. 2 - Vendita "come che sta"	pag. 45
Art. 3 - Vendita "ad occhio"	pag. 45
Art. 4 - Gradazione zuccherina	pag. 45
Art. 5 - Caparra	pag. 45
Art. 6 - Vendemmia	pag. 45
Art. 7 - Unità di base di contrattazione	pag. 46
Art. 8 - Prezzo	pag. 46
Art. 9 - Pesatura	pag. 46
Art. 10 - Requisiti della merce	pag. 46
Art. 11 - Consegna ed oneri relativi	pag. 46
Art. 12 - Verifica della merce	pag. 46
Art. 13 - Tolleranza di peso	pag. 46
Art. 14 - Recipienti per il trasporto	pag. 46
Art. 15 - Pagamento	pag. 46
Art. 16 - Danni della grandine	pag. 47
Art. 17 - Reclami	pag. 47
Art. 18 - Oneri tributari	pag. 47
Art. 19 - Mediazione	pag. 47

• 2. Uva da tavola

• 3. Mosto

Art. 20 - Mediazione	pag. 47
----------------------------	---------

Sezione V - Semi oleosi

Art. 1 - Mediazione	pag. 47
---------------------------	---------

Sezione VI - Foraggi

Art. 1 - Oggetto della contrattazione	pag. 47
Art. 2 - Forma del contratto	pag. 47
Art. 3 - Contratto stipulato prima della falciatura	pag. 48
Art. 4 - Caparra	pag. 48
Art. 5 - Specie di vendita	pag. 48
Art. 6 - Unità di base di contrattazione	pag. 48
Art. 7 - Pesatura e tara	pag. 48
Art. 8 - Requisiti della merce	pag. 48
Art. 9 - Luogo della consegna	pag. 48
Art. 10 - Termine di consegna	pag. 48
Art. 11 - Consegna ripartita	pag. 48
Art. 12 - Verifica della merce	pag. 48
Art. 13 - Tolleranza di peso	pag. 48
Art. 14 - Ritardo nella consegna o nel ricevimento	pag. 48
Art. 15 - Spese di carico e di pesatura	pag. 48
Art. 16 - Pagamento	pag. 49
Art. 17 - Reclami	pag. 49
Art. 18 - Risoluzione del contratto	pag. 49
Art. 19 - Mediazione	pag. 49

Sezione VII - Strame e paglia

Art. 1 - Oggetto della contrattazione	pag. 49
Art. 2 - Requisiti della merce.....	pag. 49
Art. 3 - Mediazione	pag. 49
Art. 4 - Rinvio	pag. 49

Sezione VIII - Semi da prato

Art. 1 - Specie di vendita.....	pag. 49
Art. 2 - Caparra.....	pag. 49
Art. 3 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 50
Art. 4 - Termini di consegna	pag. 50
Art. 5 - Tolleranze.....	pag. 50
Art. 6 - Mediazione	pag. 50
Art. 7 - Rinvio	pag. 50

Sezione IX - Piante

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 50
Art. 2 - Caparra.....	pag. 50
Art. 3 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 50
Art. 4 - Imballaggio	pag. 50
Art. 5 - Termini di consegna	pag. 50
Art. 6 - Spese di trasporto.....	pag. 50
Art. 7 - Obblighi di garanzia del venditore	pag. 50
Art. 8 - Mediazione	pag. 50
Art. 9 - Rinvio	pag. 50

Sezione X - Foglia di gelso

Sezione XI - Fiori e fogliame ornamentale

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 51
Art. 2 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 51
Art. 3 - Requisiti di qualità.....	pag. 51
Art. 4 - Determinazione del prezzo	pag. 51
Art. 5 - Imballaggio	pag. 51
Art. 6 - Luogo della consegna.....	pag. 51
Art. 7 - Trasporto	pag. 51
Art. 8 - Pagamento.....	pag. 51
Art. 9 - Mediazione	pag. 51

Sezione XII - Coloniali e droghe

Art. 1 - Mediazione	pag. 51
---------------------------	---------

Capo III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sezione I - Legna da ardere

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 51
Art. 2 - Clausole speciali.....	pag. 51
Art. 3 - Caparra.....	pag. 52
Art. 4 - Specie di vendita.....	pag. 52
Art. 5 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 52
Art. 6 - Requisiti della merce.....	pag. 52
Art. 7 - Accertamento del peso	pag. 52
Art. 8 - Tolleranza di quantità	pag. 52
Art. 9 - Ricevimento	pag. 52

Art. 10 - Caricamento su mezzo di trasporto	pag. 52
Art. 11 - Pagamento	pag. 52
Art. 12 - Reclami	pag. 52
Art. 13 - Mediazione.....	pag. 53

Sezione II - Legname rozzo

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 53
Art. 2 - Specie di vendita.....	pag. 53
Art. 3 - Classificazioni	pag. 53
Art. 4 - Provenienza del legname.....	pag. 53
Art. 5 - Caparra	pag. 53
Art. 6 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 53
Art. 7 - Modo di misurazione.....	pag. 53
Art. 8 - Accertamento del peso	pag. 53
Art. 9 - Modalità e termini della consegna	pag. 53
Art. 10 - Consegna ripartita.....	pag. 54
Art. 11 - Tolleranza di quantità.....	pag. 54
Art. 12 - Obbligo del ricevimento.....	pag. 54
Art. 13 - Ritiro.....	pag. 54
Art. 14 - Caricamento della merce	pag. 54
Art. 15 - Pagamento.....	pag. 54
Art. 16 - Reclami	pag. 54
Art. 17 - Mediazione.....	pag. 54

Capo IV

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA (non sono stati rilevati usi)

Capo V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sabbia e ghiaia

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 55
Art. 2 - Campioni.....	pag. 55
Art. 3 - Caparra	pag. 55
Art. 4 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 55
Art. 5 - Tipi usuali.....	pag. 55
Art. 6 - Luogo e modalità della consegna	pag. 55
Art. 7 - Consegna ripartita	pag. 55
Art. 8 - Tolleranza di quantità	pag. 56
Art. 9 - Calo di trasporto	pag. 56
Art. 10 - Ricevimento ripartito	pag. 56
Art. 11 - Ritardo nella consegna.....	pag. 56
Art. 12 - Mediazione.....	pag. 56

Capo VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Sezione I - Farine e sottoprodotti della macinazione (escluso il germe di granturco)

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 56
Art. 2 - Prezzo	pag. 56
Art. 3 - Specie di vendita.....	pag. 56
Art. 4 - Vendite su campione.....	pag. 56
Art. 5 - Vendite su denominazione	pag. 56
Art. 6 - Luogo e modalità della pesatura.....	pag. 56

Art. 7 - Peso.....	pag. 57
Art. 8 - Campionatura	pag. 57
Art. 9 - Caratteristiche generali di qualità.....	pag. 57
Art. 10 - Luogo della consegna.....	pag. 57
Art. 11 - I termini di consegna	pag. 57
Art. 12 - Consegna differita	pag. 57
Art. 13 - Decorrenza del termine per la consegna	pag. 57
Art. 14 - Consegna ripartita	pag. 57
Art. 15 - Ritiro.....	pag. 57
Art. 16 - Calo di viaggio	pag. 57
Art. 17 - Spese inerenti all'esecuzione del contratto.....	pag. 58
Art. 18 - Riconoscimento della merce in qualità e peso.....	pag. 58
Art. 19 - Inosservanza dei termini contrattuali.....	pag. 58
Art. 20 - Pagamento.....	pag. 58
Art. 21 - Differenze di peso	pag. 58
Art. 22 - Differenze di qualità	pag. 58
Art. 23 - Protesto per differenze di peso o di qualità	pag. 58
Art. 24 - Risoluzione del contratto per differenze di qualità.....	pag. 58
Art. 25 - Mediazione	pag. 58

Sezione II - Salumi

Art. 1 - Mediazione	pag. 59
---------------------------	---------

Sezione III - Formaggi e burro

• 1. *Parmigiano reggiano e grana padano*

Art. 1 - Denominazioni	pag. 59
Art. 2 - Forma del contratto.....	pag. 59
Art. 3 - Caparra	pag. 59
Art. 4 - Clausola "salvo visita"	pag. 59
Art. 5 - Produzioni maggenga e vernenga	pag. 59
Art. 6 - Formaggio scelto o sperlato e formaggio difettoso	pag. 59
Art. 7 - Forme difettose all'ago.....	pag. 60
Art. 8 - Forme difettose per correzione	pag. 60
Art. 9 - Scelto uno e zero o scelto mercantile	pag. 60
Art. 10 - Bollatura.....	pag. 61
Art. 11 - Luogo e modalità della consegna	pag. 61
Art. 12 - Pagamento.....	pag. 61
Art. 13 - Difetti occulti.....	pag. 61
Art. 14 - Rifiuto della merce	pag. 61
Art. 15 - Mediazione.....	pag. 61

• 2. *Montasio e similari*

Art. 16 - Forma del contratto	pag. 61
Art. 17 - Specie di vendita.....	pag. 61
Art. 18 - Caparra	pag. 61
Art. 19 - Prodotto fresco e stagionato.....	pag. 61
Art. 20 - Pesatura e spese relative.....	pag. 61
Art. 21 - Bollatura della merce	pag. 61
Art. 22 - Luogo della consegna.....	pag. 61
Art. 23 - Spese di trasporto ed imballaggio	pag. 61
Art. 24 - Rivendita della partita prima della consegna	pag. 62
Art. 25 - Consegna pronta	pag. 62
Art. 26 - Tolleranza di quantità	pag. 62
Art. 27 - Pagamento.....	pag. 62
Art. 28 - Esclusione di garanzia per vizi e difetti dopo il ritiro della merce	pag. 62

Art. 29 - Risoluzione del contratto nelle vendite su campione	pag. 62
Art. 30 - Mediazione	pag. 62
• 3. <i>Formaggella trevigiana</i>	
Art. 31 - Consegna	pag. 62
Art. 32 - Tolleranza di quantità	pag. 62
Art. 33 - Mediazione	pag. 62
• 4. <i>Altri formaggi</i>	
Art. 34 - Mediazione	pag. 63
• 5. <i>Burro</i>	
Art. 35 - Forma del contratto	pag. 63
Art. 36 - Determinazione del prezzo	pag. 63
Art. 37 - Luogo della consegna	pag. 63
Art. 38 - Consegna pronta	pag. 63
Art. 39 - Tolleranza di peso	pag. 63
Art. 40 - Pagamento	pag. 63
Art. 41 - Vizi della merce	pag. 63
Art. 42 - Mediazione	pag. 63
Sezione IV - Oli di oliva e di semi	
Art. 1 - Specie di vendita	pag. 63
Art. 2 - Unità di base di contrattazione	pag. 63
Art. 3 - Verifica della merce	pag. 63
Art. 4 - Tolleranza di peso	pag. 64
Art. 5 - Rischi di trasporto	pag. 64
Art. 6 - Pagamento	pag. 64
Art. 7 - Reclami	pag. 64
Art. 8 - Mediazione	pag. 64
Sezione V - Oli e grassi vegetali per usi industriali	
Art. 1 - Mediazione	pag. 64
Sezione VI - Pelli grezze	
Art. 1 - Mediazione	pag. 64
Sezione VII - Vini	
Art. 1 - Forma del contratto	pag. 64
Art. 2 - Specie di vendita	pag. 64
Art. 3 - Caparra	pag. 64
Art. 4 - Gradazione alcolica	pag. 64
Art. 5 - Vendita su campione	pag. 64
Art. 6 - Unità di base di contrattazione	pag. 64
Art. 7 - Pesatura e tara	pag. 64
Art. 8 - Prezzo	pag. 64
Art. 9 - Requisiti della merce	pag. 64
Art. 10 - Consegna ed oneri relativi	pag. 65
Art. 11 - Obblighi e responsabilità del venditore in rapporto alla consegna	pag. 65
Art. 12 - Restituzione dei recipienti	pag. 65
Art. 13 - Verifica della merce	pag. 65
Art. 14 - Tolleranze	pag. 65
Art. 15 - Pagamento	pag. 65
Art. 16 - Reclami	pag. 65
Art. 17 - Risoluzione del contratto	pag. 66
Art. 18 - Oneri tributari	pag. 66
Art. 19 - Mediazione	pag. 66

Sezione VIII - Sottoprodotti della vinificazione

Art. 1 - Mediazione pag. 66

Sezione IX - Alcool da vino

Art. 1 - Mediazione pag. 66

Sezione X - Acquavite

Art. 1 - Mediazione pag.66

Capo VII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO
(non sono stati rilevati usi)

Capo VIII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI
(non sono stati rilevati usi)

Capo IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
FILATI

Art. 1 - Tolleranza di produzione pag. 67

Art. 2 - Tolleranza di condizionatura..... pag. 67

Capo X

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO
(non sono stati rilevati usi)

Capo XI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

• 1. Travatura di abete, larice e pino

Art. 1 - Travatura nostrana pag. 67

Art. 2 - Travatura uso trieste..... pag. 67

Art. 3 - Travatura segata..... pag. 67

Art. 4 - Modalità di contrattazione pag. 67

Art. 5 - Misurazione della sezione pag. 67

Art. 6 - Tolleranza di sezione pag. 68

• 2. Tavolame di abete, larice e pino

Art. 7 - Misure usuali..... pag. 68

Art. 8 - Misurazioni della larghezza..... pag. 68

Art. 9 - Assortimenti pag. 68

Art. 10 - Tolleranza di spessore..... pag. 68

• 3. Morali e mezzi morali d'abete, larice e pino

Art. 11 - Misure usuali pag. 68

Art. 12 - Tolleranza di sezione..... pag. 68

• 4. Tavolame di faggio

Art. 13 - Classificazione pag. 69

Art. 14 - Misure usuali..... pag. 69

Art. 15 - Misurazione della larghezza pag. 69

Art. 16 - Assortimenti pag. 69

Art. 17 - Tolleranze di spessore..... pag. 69

• 5. *Tavolame di rovere e altre essenze*

Art. 18 - Tavolame di rovere	pag. 69
Art. 19 - Rinvio	pag. 69

• 6. *Regole comuni*

Art. 20 - Differenze di misura	pag. 70
Art. 21 - Mediazione	pag. 70
Art. 22 - Rinvio	pag. 70
Art. 23 - Applicabilità	pag. 70

Capo XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E CARTOTECNICHE

Sezione I - Carta e cartone

Art. 1 - Unità di base di contrattazione	pag. 70
Art. 2 - Termini di consegna: proroga per forza maggiore	pag. 70
Art. 3 - Tolleranze sui formati	pag. 70
Art. 4 - Tolleranze di peso per metro quadrato	pag. 70
Art. 5 - Tolleranza sulla quantità	pag. 71
Art. 6 - Tolleranza di seconda scelta	pag. 71
Art. 7 - Tolleranza di umidità	pag. 71
Art. 8 - Calo di trasporto	pag. 71
Art. 9 - Spedizione	pag. 71
Art. 10 - Reclami	pag. 71
Art. 11 - Perizie	pag. 71
Art. 12 - Mediazione	pag. 71

Sezione II - Prodotti delle industrie poligrafiche

Art. 1 - Preventivi e progetti	pag. 71
Art. 2 - Bozze di stampa	pag. 72
Art. 3 - Modificazioni di lavoro	pag. 72
Art. 4 - Impianti stampa litografici	pag. 72
Art. 5 - Stampa periodica	pag. 72
Art. 6 - Sospensione del lavoro	pag. 72
Art. 7 - Luogo della consegna	pag. 73
Art. 8 - Termini di consegna	pag. 73
Art. 9 - Tolleranze	pag. 73
Art. 10 - Pagamento	pag. 73
Art. 11 - Reclami	pag. 73
Art. 12 - Mediazione	pag. 73

Capo XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Sezione I - Ferramenta, ferro e metalli in genere

Art. 1 - Modalità della contrattazione	pag. 74
Art. 2 - Specie di vendita	pag. 74
Art. 3 - Prezzo	pag. 74
Art. 4 - Peso	pag. 74
Art. 5 - Termini di spedizione e consegna - rischi di trasporto	pag. 74
Art. 6 - Pagamento	pag. 74
Art. 7 - Mediazione	pag. 74

Sezione II - Rottami di metalli vari

Art. 1 - Definizione	pag. 74
Art. 2 - Forma della contrattazione	pag. 74
Art. 3 - Specie di vendita.....	pag. 74
Art. 4 - Pagamento.....	pag. 74
Art. 5 - Mediazione	pag. 74

Capo XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Sezione I - Macchine utensili

• 1. Macchine nuove

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 75
Art. 2 - Reclami.....	pag. 75
Art. 3 - Garanzia di buon funzionamento	pag. 75
Art. 4 - Mediazione	pag. 75

• 2. Macchine usate

Art. 5 - Forma del contratto	pag. 75
Art. 6 - Caparra.....	pag. 75
Art. 7 - Specie di vendita.....	pag. 75
Art. 8 - Esito della prova.....	pag. 75
Art. 9 - Pagamento.....	pag. 75
Art. 10 - Mediazione.....	pag. 75

Sezione II - Autoveicoli

Art. 1 - Mediazione	pag. 75
---------------------------	---------

Capo XV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Sezione I - Calcestruzzo preconfezionato

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 76
Art. 2 - Caparra.....	pag. 76
Art. 3 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 76
Art. 4 - Campioni e analisi.....	pag. 76
Art. 5 - Requisiti della merce.....	pag. 76
Art. 6 - Luogo e modalità della consegna	pag. 76
Art. 7 - Consegna ripartita	pag. 76
Art. 8 - Tolleranza di quantità	pag. 76
Art. 9 - Ritardo nella consegna	pag. 76
Art. 10 - Mediazione.....	pag. 76

Sezione II - Conglomerato bituminoso

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 76
Art. 2 - Caparra.....	pag. 77
Art. 3 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 77
Art. 4 - Campioni e analisi.....	pag. 77
Art. 5 - Requisiti della merce.....	pag. 77
Art. 6 - Luogo e modalità della consegna	pag. 77
Art. 7 - Consegna ripartita	pag. 77
Art. 8 - Tolleranza di quantità	pag. 77
Art. 9 - Ritardo nella consegna	pag. 77
Art. 10 - Mediazione.....	pag. 77

Sezione III - Laterizi

Art. 1 - Forma del contratto	pag. 77
Art. 2 - Campioni.....	pag. 77
Art. 3 - Caparra.....	pag. 78
Art. 4 - Unità di base di contrattazione.....	pag. 78
Art. 5 - Tipi usuali.....	pag. 78
Art. 6 - Luogo e modalità della consegna	pag. 78
Art. 7 - Termini di consegna.....	pag. 78
Art. 8 - Consegne ripartite	pag. 78
Art. 9 - Tolleranze di quantità	pag. 78
Art. 10 - Ritardo nella consegna	pag. 78
Art. 11 - Mediazione.....	pag. 78

Capo XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Saponi, cere e petroli

Art. 1 - Mediazione	pag. 79
---------------------------	---------

Materie plastiche

Art. 1 - Tolleranza.....	pag. 79
Art. 2 - Rischio/responsabilità nel trasporto.....	pag. 79
Art. 3 - Reclamo.....	pag. 79

Capo XVII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA (non sono stati rilevati usi)

Capo XVIII

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE (non sono stati rilevati usi)

TITOLO VI

CREDITO E ASSICURAZIONI

(non sono stati rilevati usi)

Capo I

USI BANCARI

(non sono stati rilevati usi)

Capo II

USI DELLE ASSICURAZIONI

(non sono stati rilevati usi)

TITOLO VII

ALTRI USI

Capo I

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E SERVIZI

Sezione I - Ammasso ed essiccazione bozzoli per conto terzi

Sezione II - Trattura della seta per conto terzi

Art. 1 - Mediazione	pag. 80
Art. 2 - Rinvio	pag. 80

Sezione III - Torcitura della seta per conto terzi

Art. 1 - Mediazione	pag. 80
Art. 2 - Rinvio	pag. 80

Sezione IV - Tessitura per conto terzi di filati di seta e di cascami

Art. 1 - Mediazione	pag. 80
Art. 2 - Rinvio	pag. 80

Sezione V - Tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami

Art. 1 - Mediazione	pag. 80
Art. 2 - Rinvio	pag. 80

Sezione VI - Cessione di aziende

Art. 1 - Mediazione	pag. 81
---------------------------	---------

Sezione VII - Opere d'arte e oggetti d'antiquariato

Art. 1 - Dichiarazione di autenticità per quadri d'autore	pag. 81
Art. 2 - Mediazione	pag. 81

Capo II

USI MARITTIMI

(non sono stati rilevati usi)

Capo III

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 1 - Ordine di trasporto	pag. 81
Art. 2 - Forma del contratto	pag. 81
Art. 3 - Trasporto (responsabilità del vettore)	pag. 81
Art. 4 - Avarie (accertamento)	pag. 81
Art. 5 - Pesatura della merce	pag. 81
Art. 6 - Calo della merce	pag. 81
Art. 7 - Corrispettivo del trasporto	pag. 81
Art. 8 - Indennità di sosta	pag. 82
Art. 9 - Pagamento del trasporto	pag. 82
Art. 10 - Spedizione (obblighi dello spedizioniere speditore)	pag. 82
Art. 11 - Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico	pag. 82
Art. 12 - Consegna della merce al vettore	pag. 82
Art. 13 - Mediazione	pag. 82

Capo IV

USI NEI TRASPORTI AEREI

(non sono stati rilevati usi)

Capo V

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(non sono stati rilevati usi)

Capo VI

PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI DA PARTE DEGLI INTESATARI DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE DI CUI AL D.M. 30.08.1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Capo VII

PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI A PEZZO O A COLLO (ART. 10 D.M. 21.12.84)

Art. 1 - Prodotti vendibili	pag. 83
-----------------------------------	---------

Capo VIII

USI ALBERGHIERI E DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI

Art. 1 - Disciplina dei prezzi	pag. 84
Art. 2 - Prenotazione delle camere	pag. 84
Art. 3 - La caparra.....	pag. 84
Art. 4 - Pagamenti e mancati pagamenti.....	pag. 85
Art. 5 - Supplementi per servizi extra	pag. 85
Art. 6 - Obblighi del cliente.....	pag. 85
Art. 7 - Oggetti rinvenuti e/o dimenticati.....	pag. 86
Art. 8 - Posta indirizzata ai clienti.....	pag. 86
Art. 9 - Malattia del cliente	pag. 86
Art. 10 - Parcheggio	pag. 86
Art. 11 - Animali.....	pag. 86

Capo IX

USI PUBBLICITARI

Art. 1 - Principali forme di pubblicità	pag. 86
Art. 2 - Autodisciplina	pag. 87
Art. 3 - Prestazioni dell'agenzia	pag. 87
Art. 4 - Preventiva approvazione dell'utente.....	pag. 87
Art. 5 - Compenso dell'agenzia	pag. 87
Art. 6 - Prestazioni tecniche e specialistiche.....	pag. 87
Art. 7 - Gare di committenti privati	pag. 87
Art. 8 - Ristorno	pag. 87
Art. 9 - Proprietà dei materiali	pag. 88
Art. 10 - Prestazioni della casa di produzione.....	pag. 88
Art. 11 - Organizzazione della produzione	pag. 88
Art. 12 - Prestazioni del committente	pag. 88
Art. 13 - Conservazione del materiale	pag. 88
Art. 14 - Durata e limiti	pag. 88
Art. 15 - Esclusiva merceologica.....	pag. 88
Art. 16 - Usi comuni	pag. 88

Capo X

USI NELLA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI (non sono stati rilevati usi)

Capo XI

USI NELL'EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA (non sono stati rilevati usi)

Capo XII

USI NELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE (non sono stati rilevati usi)

TABELLA DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI

Appendice

- Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione

ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E DELLE MERCI OGGETTO DI USI

A

Acquavite	pag. 66
Alberghi	pag. 84
Alcool da vino	pag. 66
Ammasso bozzoli per conto terzi	pag. 80
Animali da compagnia	pag. 36
Antiquariato (oggetti di)	pag. 81
Autoveicoli	pag. 75
Aziende (cessione di)	pag. 81

B

Bestiame (usi comuni)	pag. 27
Bestiame da macello	pag. 31
Bestiame da vita e da lavoro	pag. 27
Bozzoli	pag. 36
Burro	pag. 63

C

Calcestruzzo preconfezionato	pag. 76
Carta	pag. 70
Cartone	pag. 70
Cere	pag. 79
Cereali minori nazionali	pag. 40
Coloniali	pag. 51
Comunioni tacite familiari	pag. 23
Conglomerato bituminoso	pag. 76

D

Droghe	pag. 51
--------------	---------

E

Essiccazione bozzoli per conto terzi	pag. 80
--	---------

F

Fagioli	pag. 45
Farine	pag. 56
Fave	pag. 45
Ferramenta	pag. 74
Finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami	pag. 80
Fiori	pag. 51
Foglia di gelso	pag. 51
Fogliame ornamentale	pag. 51
Fondi rustici:	
- Affitto	pag. 25
- Compravendita	pag. 25
- Conduzione a mezzadria	pag. 26
Foraggi	pag. 47

Formaggi:	
- Formaggella trevigiana	pag. 62
- Grana padano	pag. 59
- Montasio e similari	pag. 61
- Parmigiano reggiano	pag. 59
- Altri	pag. 63
Frumento	pag. 40

G

Ghiaia	pag. 55
Granoturco	pag. 40
Grassi vegetali per usi industriali	pag. 64

I

Immobili urbani:	
- Compravendita	pag. 23
- Locazione	pag. 24
Industrie poligrafiche (prodotti delle)	pag. 71

L

Laterizi	pag. 77
Legna da ardere	pag. 51
Legname rozzo	pag. 53

M

Macchine utensili nuove	pag. 75
Macchine utensili usate	pag. 75
Materie plastiche	pag. 79
Metalli	pag. 74
Metalli (rottami di)	pag. 74
Morali e mezzi morali di abete	pag. 68
Morali e mezzi morali di larice	pag. 68
Morali e mezzi morali di pino	pag. 68
Mosto	pag. 45

O

Oli di oliva e di semi	pag. 63
Oli vegetali per usi industriali	pag. 64
Opere d'arte	pag. 81
Ortofrutticoli (prodotti)	pag. 45

P

Paglia	pag. 49
Pelli grezze	pag. 64
Petroli	pag. 79
Piante	pag. 50
Pollame da macello	pag. 32
Pollame macellato	pag. 33
Pollastre per uova da consumo	pag. 35
Prodotti vendibili in base agli usi locali da parte degli intestatari delle tabelle merceologiche	pag. 83
Prodotti delle industrie tessili	pag. 66
Prodotti vendibili in base agli usi locali a pezzo o a collo	pag. 83
Pubblicità	pag. 86
Pulcini	pag. 34

S

Sabbia	pag. 55
Salumi.....	pag. 59
Saponi	pag. 79
Seme bachi.....	pag. 36
Semi da prato	pag. 49
Semi oleosi.....	pag. 47
Sottoprodotti della macinazione.....	pag. 56
Sottoprodotti della vinificazione	pag. 66
Stampa per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami	pag. 80
Strame.....	pag. 49

T

Tavolame di abete.....	pag. 68
Tavolame di faggio.....	pag. 69
Tavolame di larice	pag. 68
Tavolame di pino.....	pag. 68
Tavolame di rovere e di altre essenze.....	pag. 69
Tessitura per conto terzi di filati di seta e cascami.....	pag. 80
Tintura per conto terzi di filati di seta e cascami.....	pag. 80
Torcitura della seta per conto terzi.....	pag. 80
Trasporti terrestri.....	pag. 81
Trattura della seta per conto terzi.....	pag. 80
Travatura di abete	pag. 67
Travatura di larice	pag. 67
Travatura di pino	pag. 67
Trote ed altro pesce di allevamento	pag. 36

U

Uova da consumo.....	pag. 34
Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere.....	pag. 22
Uva da tavola.....	pag. 47
Uva da vino.....	pag. 45

V

Vendita con riserva di gradimento	pag. 22
Vini.....	pag. 64

AVVERTENZE

La Raccolta comprende usi normativi (artt. 8 e 9 preleggi, e art. 1374 c.c.) e negoziali (art. 1340 c.c.), questi ultimi di gran lunga prevalenti. Viene rimessa all'interprete la qualificazione dell'uso, tenendo presente le differenti regole interpretative fissate dal legislatore (art. 12 preleggi e art. 1368 c.c.).

Ove ricorre il termine quintale, esso corrisponde a 100 chilogrammi (D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802; D.M. 31 dicembre 1989; D.M. 29 gennaio 2001, di attuazione della Direttiva 1999/103/CE).

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Capo I

USI GENERALI DELLA COMPRAVENDITA

1 - TOLLERANZA DI QUANTITÀ - Anche se l'uso ammette una tolleranza in più o in meno rispetto al quantitativo pattuito, il compratore è tenuto a corrispondere il prezzo per la quantità di merce effettivamente consegnatagli.

2 - SCOMPUTO DELLA CAPARRA NEI CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA - Nei contratti che prevedono consegna o ritiro e pagamento ripartiti, il venditore può trattenere la caparra fino al pagamento dell'ultimo lotto, sempreché il valore di questo superi l'ammontare della caparra stessa.

3 - VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO - Se la cosa si trova presso il compratore questi si deve pronunciare, se non diversamente pattuito, entro il termine di sette giorni, decorso il quale la cosa si considera di suo gradimento (art. 1520 c.c.).

Capo II

MEDIAZIONI IN GENERE

1 - PROVVISORIE - La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle Giunte camerali, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'art. 7 e tenendo conto degli usi locali (art. 6 c. 2 L. 39/89).

2 - PLURALITÀ DI MEDIATORI - In caso di pluralità di mediatori incaricati od accettati da un medesimo contraente, la provvigione come sopra dovuta va divisa in parti uguali fra gli stessi, salvo diverso loro accordo (art. 1758 c.c.).

3 - MOMENTO IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLA PROVVISORIE - Nei contratti per i quali la legge richiede l'atto scritto, il diritto alla provvigione non sorge prima che tutti i contraenti si siano impegnati per iscritto alla stipulazione del contratto definitivo.

Tra i compiti di assistenza alle parti svolti dal mediatore rientra di norma anche la stesura del preliminare di compravendita e l'assistenza fino alla stipula dell'atto notarile.

4 - MISURA DELLA PROVVISORIE PER LE IMPORTAZIONI - Nei casi in cui le tariffe non prevedono un compenso in misura rapportata alla quantità, la provvigione dovuta in dipendenza di affari su merci da importarsi dall'estero viene liquidata sul prezzo di fattura delle merci stesse, esclusi in ogni caso il dazio doganale e gli altri oneri fiscali inerenti all'importazione.

5 - SEGNALAZIONE DELL'AFFARE - La semplice segnalazione dell'affare da parte del mediatore, poi concluso senza ulteriore attività di questi, gli dà diritto di percepire la provvigione.

6 - CESSIONE DELLA MEDIAZIONE - Il mediatore incaricato di trattare l'affare può, col consenso della parte, passare l'incarico ad altro mediatore; ad affare concluso la provvigione spetta a quest'ultimo con l'onere, salvo diverso accordo di corrisponderne metà al primo.

7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INTERMEDIATO - Lo scioglimento del contratto già concluso, avvenuto a mezzo del medesimo mediatore, non dà a questi diritto ad una seconda provvigione. La parte che lo ha richiesto deve però rifondergli le spese eventualmente sostenute per lo scioglimento.

8 - RIMBORSO SPESE - Il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese, qualunque sia stato l'esito del suo intervento.

Sono salve le pattuizioni in contrario e quanto previsto dal precedente art. 7 nonché dalle norme particolari della presente Raccolta (art. 1756 c.c.).

9 - PERMUTE - Nelle permutate la provvigione si calcola, salvo diverso accordo fra le parti:

- per gli immobili, sul bene di maggior valore;
- per i mobili, sul valore complessivo dei beni permutati (c.d. affare per affare); se si tratta di beni soggetti a tariffe differenti, la provvigione risulta dalla somma delle provvigioni che sarebbero dovute per ciascuno di essi in caso di compravendita.

TITOLO II

LE COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO DELL'AGRICOLTURA

Non è stata accertata la persistenza di usi in materia. Si tenga comunque presente l'art. 230 bis del Codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia e la disciplina dei contratti agrari.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capo I

COMPRAVENDITA¹

1 - MODO DI MISURAZIONE - La vendita di appartamenti si presume a corpo. Per quanto concerne la vendita di appartamenti effettuata non a corpo, bensì a misura, nel computo della superficie vengono incluse per l'intero anche le superfici occupate dai muri sia interni dell'unità immobiliare che perimetrali dell'edificio in cui è situata l'unità immobiliare.

I muri confinanti con gli altri appartamenti vengono computati per metà della superficie occupata.

I poggiali sporgenti vengono computati per un terzo della loro superficie; i poggiali sporgenti chiusi ed i poggiali rientranti vengono computati i primi per l'intero, i secondi per la superficie fino a filo esterno muro facciata.

¹ il Consiglio Notarile di Treviso ha segnalato la consuetudine, riscontrata negli ultimi anni, di inserire nei contratti preliminari di compravendita una condizione sospensiva/risolutiva collegata alla mancata accettazione del mutuo da parte della Banca del promittente acquirente.

2 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione è generalmente pattuita dal mediatore con ciascuna delle parti in contratto, ed in mancanza di altri accordi si quantifica come pari al 2% più IVA per ciascuna di esse, salvo ulteriori servizi integrativi svolti dal mediatore. La medesima tariffa del 2% più IVA a carico di ciascuna delle parti viene applicata anche per la “permuta”, con riferimento al bene di maggior valore (art. 1755 c.c.).

Capo II

LOCAZIONE

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti di locazione di immobili generalmente vanno stipulati per iscritto, e conformemente alle leggi in materia.

Per gli immobili ad uso abitativo si fa riferimento innanzitutto alla Legge 9.12.1998, n. 431.

2 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - Il deposito cauzionale che l'inquilino versa all'inizio del rapporto è pari ad un importo che va dalle zero alle tre mensilità di canone e, come da circolare dell'Agenzia delle Entrate, è sempre produttivo di interessi legali. Il canone viene corrisposto anticipatamente.

3 - PICCOLE RIPARAZIONI - Durante il rapporto, il conduttore deve per legge provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria, e pertanto anche alle piccole riparazioni, tra cui serrature, rubinetti, portalampade, interruttori e prese dell'impianto elettrico ed altri simili accessori. L'inquilino è tenuto a ripristinare o risarcire a proprie spese il proprietario in caso di rotture e danneggiamenti a lui imputabili.

4 - DISDETTA - Dopo la comunicazione della disdetta il conduttore non può opporsi alla visita dei locali da parte di terzi autorizzati dal locatore. Le visite vanno eseguite, previo congruo preavviso, con il minor disturbo possibile dell'inquilino e secondo gli orari e le modalità convenute.

5 - RICONSEGNA ED ONERI RELATIVI - All'atto della riconsegna, l'immobile locato dovrà essere restituito nello stesso stato in cui è stato ricevuto, salva la normale usura, sia per quanto riguarda lo stato dei locali e degli eventuali arredi sia per quanto riguarda il funzionamento delle utenze. Il libretto della caldaia viene gestito dal locatario e va riconsegnato aggiornato con tutti i controlli effettuati.

La ridipintura a fine rapporto è dovuta solo se prevista contrattualmente, a meno che la stessa non si configuri come ripristino (cambio colore, danneggiamenti...).

6 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione relativa agli immobili ammobiliati e non ammobiliati per tutte le locazioni si presume pari ad una mensilità di affitto più IVA a carico di ciascuna delle parti, salvo diversi accordi.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capo I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

1 - UNITÀ DI MISURA - Nella compravendita di fondi rustici la superficie viene individuata in ettari o in metri quadrati o in campi.

Qualora sia indicata la misura generica di “campo”, per “campo” s’intende mezzo ettaro, pari a 5000 metri quadrati.

Nei casi in cui la superficie venga espressa in “campi trevigiani”, detta unità di misura si considera pari a 5204 metri quadrati.

2 - VENDITA A CANCELLI CHIUSI - Quando si stipula la vendita “a cancelli chiusi”, nel prezzo del terreno sono comprese tutte le scorte vive e morte: equini, bovini, macchine, attrezzi, frutti pendenti e quant’altro di pertinenza del venditore si trova nel fondo al momento della stipulazione del contratto.

3 - EPOCHE DI CONSEGNA - Qualora nei contratti di compravendita di fondi rustici in affitto venga fatto riferimento alle epoche di consegna consuetudinarie, si osservano i termini di cui al successivo Capo II del presente Titolo.

4 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione è generalmente pattuita dal mediatore con ciascuna delle parti in contratto, ed in mancanza di altri accordi si quantifica come pari al 2% più IVA per ciascuna di esse, salvo ulteriori servizi integrativi svolti dal mediatore.

La medesima tariffa del 2% più IVA a carico di ciascuna delle parti viene applicata anche per la “permuta”, con riferimento al bene di maggior valore (art. 1755 c.c.).

Capo II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

1 - EPOCHE DI CONSEGNA - Di norma tutti i contratti di affitto di fondi rustici hanno inizio con l’11 novembre (San Martino); sono fatte salve pattuizioni in contrario. Le estensioni da destinarsi alla semina vengono consegnate entro e non oltre il 10 ottobre.

2 - MEDIAZIONE (art. 1755 c.c.) - Le tariffe di mediazione vanno calcolate sull’importo corrispondente all’affitto di 1 anno e corrisposte da ciascuno dei contraenti nella misura del 6% più IVA per la durata del contratto prevista dalla L. 203/82. Qualora intervengano patti in deroga relativi alla durata, esse vanno determinate come segue:

- Contratti fino a 3 anni 3% più IVA
 - Contratti da oltre 3 anni e fino a 6 anni 5% più IVA
 - Contratti per oltre 6 anni 6% più IVA
- calcolati sul primo anno.

Capo III

CONDUZIONE A MEZZADRIA

Abrogato per effetto dell'art. 3 della L. 15.9.1964 n. 756, e degli artt. 25 e seguenti della L. 3.5.1982 n. 203.

Capo IV

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE

Istituto soppresso, ai sensi degli artt. 25 e seguenti della L. 203/82, e dell'art. 3 della L. 756/64.

Capo V

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Istituto soppresso, ai sensi degli artt. 25 e seguenti della L. 203/82, e dell'art. 3 della L. 756/64.

Capo VI

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non sono stati accertati usi.

Capo VII

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Istituti soppressi, ai sensi degli artt. 25 e seguenti della L. 203/82, e dell'art. 3 della L. 756/64. Si rileva l'esistenza del contratto di soccida negli allevamenti di certe tipologie di animali (avicoli, bovini, suinicoli), ma non risultano usi codificati e le condizioni del contratto vengono stabilite di volta in volta tra le parti.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Si avvisa il lettore della possibile applicabilità degli artt. 128 - 135 del codice del consumo, concernenti la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo, per i casi ivi previsti, trattandosi di norme imperative: art. 134 del codice del consumo.

Capo I

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I - Bestiame (Bovini da vita, da lavoro e da macello, equini, suini, ovini e caprini)¹

1. Usi comuni a tutte le specie di bestiame

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono conclusi in genere verbalmente. L'atto scritto si usa talvolta nella compravendita di equini ed in casi eccezionali (animali di lusso, grosse partite, ecc.).

2 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - Il bestiame si contratta a capo. I vitelli e i vitelloni si contrattano anche a gruppo, e gli ovini e caprini a gruppo, greggio o branco.

3 - MEDIAZIONE - Pratica che non esiste più nei bovini, ovini e suini con le relative percentuali, l'allevatore vende direttamente al commerciante.

Rimane la mediazione nel cavallo da sport equestri al 10%, solitamente in questo caso il mediatore è l'istruttore del cavallo o del centro ippico che fa anche una valutazione tecnica.

4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - L'accettazione delle parti si manifesta di solito con le frasi "fatto" o simili e con la stretta o battuta di mano.

2. Bestiame da vita e da lavoro

5 - CAPARRA - Se la consegna non è contestuale alla conclusione del contratto, il compratore versa al venditore la caparra, la cui misura viene stabilita caso per caso, d'accordo fra le parti.

6 - PAGAMENTO - All'atto della consegna il compratore effettua il pagamento per intero se il contratto ha per oggetto animali venduti senza alcuna garanzia.

In tutti gli altri casi il compratore versa soltanto parte del prezzo, in misura variabile fra i due terzi ed i tre quarti, salvo poi corrispondere il saldo allo scadere della garanzia.

1 Gli usi contenuti nella presente Sezione si riferiscono pure ai capi bovini che si consegnano dai proprietari o conduttori di fondi quando subentrano nuovi affittuari.

- Il commerciante di bestiame bovino da vita e da lavoro, oltre ad essere munito di regolare licenza, deve disporre di apposita stalla per il ricovero temporaneo dei soggetti in compravendita.

In detta stalla, che dovrà essere autorizzata dal settore veterinario della ASSL, tramite la richiesta all'Ufficio Attività Produttive del Comune di appartenenza (SUAP), non potranno essere introdotti bovini non scortati da certificato comprovante che gli stessi provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi, o, quanto meno, da allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e negativi almeno ad una indagine per la brucellosi. Il commerciante è tenuto a fornire all'acquirente, all'atto della consegna di ogni bovino, il relativo certificato sanitario ufficiale sopra indicato, pena la nullità del contratto e la refusione delle spese e danni provocati.

- Ai fini della profilassi della tubercolosi e della brucellosi, i bovini in compravendita devono essere consegnati al compratore scortati da regolare certificato sanitario comprovante che i soggetti provengono da allevamento dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi o quanto meno da allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi e negativo almeno ad una indagine per la brucellosi. La mancata consegna del certificato sanitario rende nullo il contratto, e comporta per il compratore le sanzioni previste dalla legge 9.6.1964, n. 615, modificata dalla Legge 28 maggio 1981, n. 269, e dalle relative norme di attuazione. Negli allevamenti sottoposti ad indagini diagnostiche sotto il controllo dello Stato non possono essere introdotti animali non scortati dal certificato sanitario sopra indicato, né vitelli da ingrasso, anche se provenienti dall'estero, ove siano sprovvisti del suddetto certificato sanitario.

7 - DEPOSITO PER GARANZIA - La parte non versata all'atto della consegna viene di solito lasciata in mani del compratore; quando però questi sia persona non conosciuta sulla piazza, si preferisce depositarla presso il mediatore o altra persona di fiducia, o presso un istituto bancario.

8 - GARANZIA CONSUECUDINARIA - Nel silenzio del contratto, gli animali si intendono garantiti esenti da qualsiasi vizio non apparente.

Fanno eccezione soltanto gli animali lattanti (di norma si intendono lattanti gli equini fino a 6 mesi ed i bovini fino a 3 mesi) ed i suini lattonzoli per i quali la garanzia deve essere espressamente pattuita (art. 1496 c.c.).

9 - GARANZIA CONVENZIONALE - Con le formule "sana da galantuomo", "senza radeghi" e simili, si garantisce l'assenza di vizi non apparenti, anche se non redibitori a norma del successivo art. 12.

Le formule "sana de fià", "sanità dei polmoni" e simili limitano la garanzia alle malattie croniche dell'apparato respiratorio; col termine "onorato" (per gli equini) si presta garanzia soltanto per i vizi di carattere (restio e rustichezza).

All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, il venditore che intende prestare garanzia soltanto per uno o più determinati vizi deve indicarli espressamente (art. 1496 c.c.).

10 - ESCLUSIONE DI OGNI GARANZIA - L'esclusione di ogni garanzia deve essere espressamente pattuita. A tale effetto di solito vengono usate le formule "per la cavezza", "par tutti i schei", oppure "vendo a contanti".

Tuttavia, l'esclusione di ogni garanzia non vale per i vizi del cozzare, del mordere e dello scappare se il venditore non li palesa al compratore al momento della stipulazione del contratto (art. 1496 c.c.).

11 - MALATTIE CONTAGIOSE - La vendita è nulla, e non ci sono termini per la denuncia del vizio, se l'animale risulta affetto da malattia contagiosa, soggetta a denuncia a norma delle vigenti disposizioni, ove sia provato che la malattia preesisteva, in atto o in incubazione, al momento della vendita.

Agli effetti dell'onere della prova, la preesistenza si presume quando risulti che la stalla del venditore era infetta e quella del compratore era indenne; l'affezione si presume invece contratta successivamente alla vendita, se l'animale proviene da stalla o allevamento non infetti e che restano tali al momento della insorgenza della malattia.

12 - VIZI REDIBITORI (art. 1496 c.c.) - I vizi, malattie ed i difetti che l'uso considera redibitori sono i seguenti:

a) Bovini:

Maschi:

1 - Malattie croniche degli apparati respiratorio, urinario e genitale;

2 - Doglia vecchia (zoppicatura cronica intermittente);

3 - Vertigini o capostorno;

4 - Cozzare o scornare, rustichezza;

5 - Vizi cardiaci cronici;

6 - Lingua serpentina;

7 - Infezione tubercolare accertabile mediante la prova diagnostica con la tubercolina (generalmente metodo intradermico).

Femmine: tutti quelli precedenti, ed inoltre:

8 - Prolasso notevole ed abituale della vagina;

9 - Galattorrea (perdere il latte).

Per le femmine costituisce vizio di rustichezza anche il rifiuto ostinato a lasciarsi mungere o poppare.

b) Equini:

1 - Doglia vecchia (zoppicatura cronica intermittente);

- 2 - Vertigini o capostorno;
- 3 - Restio e rustichezza;
- 4 - Ticchio;
- 5 - Oftalmia periodica (male della luna);
- 6 - Ballo dell'orso
- 7 - Corneggio (emiplagia laringea).

13 - **TERMINE DELLA GARANZIA** - La garanzia è di giorni 8 (otto) a decorrere da quello della consegna per i vizi redibitori di cui all'art. 12 - comparto bovini - e per i seguenti vizi redibitori riferiti agli equini: Ballo dell'orso, Ticchio, Corneggio, Restio, Vizi cardiaci.

Fanno eccezione per tutti i comparti: le malattie croniche respiratorie, il capostorno, la doglia vecchia e per gli equini l'oftalmia periodica (male della luna): per tutti questi la garanzia è di giorni 40 (art. 1496 c.c.).

Durante il periodo di garanzia il compratore può adibire l'animale al lavoro ma non può effettuare atti di proprietà (alterare la ferratura, tagliare la coda o la criniera, accorciare le corna).

La vendita dell'animale durante il periodo di garanzia esonera da ogni responsabilità il primo venditore.

14 - **EFFETTI DELLA GARANZIA** - L'esistenza comprovata di un vizio redibitorio, denunciato in tempo utile, dà diritto alla risoluzione del contratto.

15 - **DENUNCIA DEI VIZI REDIBITORI** - Salvo il caso di cui al successivo 3° comma, il compratore deve dar notizia al venditore del vizio redibitorio riscontrato entro l'ultimo giorno di garanzia.

Normalmente la denuncia viene fatta a mezzo telegramma o lettera raccomandata, ma è ammessa anche la denuncia verbale fatta personalmente dal compratore o da un suo incaricato alla presenza del mediatore o di altro testimonio.

Nelle compravendite di bestiame bovino se il compratore si è avvalso del diritto di far effettuare le prove diagnostiche per la tubercolosi e la brucellosi, nonostante la consegna dei certificati di provenienza da allevamento indenne, ed i risultati di dette prove non siano resi noti entro il periodo di garanzia, la denuncia del corrispondente vizio può essere fatta anche dopo la scadenza di tale periodo ma comunque non oltre il dodicesimo giorno (art. 1496 c.c.).

16 - **RICONOSCIMENTO DEL VIZIO REDIBITORIO** - Quando il venditore dichiara in presenza di testimoni di essere disposto a ritirare l'animale venduto senza contestare l'esistenza del vizio redibitorio denunciato, il compratore è tenuto alla riconsegna dell'animale stesso.

La riconsegna viene effettuata con le modalità di cui al successivo art. 20.

17 - **RISCONTRO DEL VIZIO REDIBITORIO** - Il venditore che, ricevuta la denuncia, non intenda riconoscere il vizio denunciato, deve procedere alla constatazione o verifica del vizio stesso. La verifica deve essere fatta con ragionevole sollecitudine dopo che il compratore, se richiesto, abbia esibito certificato veterinario o fornito prove testimoniali.

Se il venditore non si presenta, il compratore può, a mezzo lettera raccomandata o verbalmente in presenza di testimoni, diffidarlo a provvedere entro un determinato termine con l'avvertimento che, scaduto inutilmente detto termine, terrà l'animale protestato a rischio e pericolo del venditore.

Il termine di cui al comma precedente deve essere di durata tale da non venire a scadenza entro il periodo di garanzia. Scaduto il termine senza che il venditore abbia proceduto alla constatazione o verifica del vizio, il compratore resta liberato da ogni responsabilità, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 (art. 1496 c.c.).

18 - **LUOGO E MODALITÀ DEL RISCONTRO** - Il venditore deve procedere alla verifica o constatazione di cui all'articolo precedente nel luogo dove si trova l'animale, personalmente o a mezzo di un suo incaricato (art. 1496 c.c.).

19 - **OBBLIGHI DEL COMPRATORE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN PROTESTO** - Il compratore ha il dovere di trattare convenientemente gli animali in protesto con la diligenza del buon padre di famiglia e, se ammalati, deve farli curare dal veterinario attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

Dopo la denuncia, e finché la pratica non venga definita, permane per il compratore il divieto di effettuare atti di proprietà di cui al precedente art. 13; inoltre, l'animale protestato non può essere adibito al lavoro.

L'inosservanza importa decadenza dall'azione redibitoria.

20 - **RICONSEGNA DELL'ANIMALE PROTESTATO** - Se il contratto viene risolto, la riconsegna dell'animale deve essere fatta nel luogo d'acquisto, dove il venditore ha l'obbligo di ritirarlo; se però il trasporto risulti comunque pericoloso, il venditore è tenuto a prelevarlo nel luogo dove si trova.

Se trattasi di equino, il compratore conduce l'animale al venditore soltanto nel caso che questi lo esoneri da qualsiasi responsabilità.

Per gli animali suini la restituzione avviene sempre presso il compratore.

21 - **RIFUSIONE DELLE SPESE** - Le spese inerenti e conseguenti alla riconsegna sono a carico del venditore.

Il venditore deve altresì rimborsare al compratore le spese di mediazione, di protesto, di veterinario, di medicinali e di custodia sostenute fino al giorno della riconsegna, nonché quelle di mantenimento per il tempo eccedente i primi otto giorni dall'acquisto od il maggior termine di garanzia eventualmente concesso dal venditore.

22 - **VENDITA A COPPIA O PARIGLIA** - Ove gli animali bovini ed equini formino coppia o pariglia, la risoluzione del contratto conseguente a vizio redibitorio constatato in uno di essi può essere chiesta per la coppia o pariglia.

A tale effetto si considera coppia anche quella della madre col giovane nato (pescada).

23 - **VENDITA A GRUPPO** - Se un animale constatato difettoso fu compravenduto unitamente ad altri non costituenti con esso pariglia o coppia, il compratore ha il diritto di restituire il solo animale difettoso, il cui prezzo, ove all'atto dell'acquisto fosse stato stabilito un prezzo cumulativo, verrà determinato d'accordo fra le parti o da un perito con riferimento al giorno della vendita e come se non esistesse il vizio protestato.

Tuttavia, se l'animale compravenduto in gruppo è affetto da malattia di cui al precedente art. 11, la risoluzione del contratto ha effetto per tutto il gruppo.

24 - **MORTE DELL'ANIMALE ENTRO IL PERIODO DI GARANZIA** - Se l'animale muore entro il periodo di garanzia, il compratore deve darne avviso immediato al venditore con le modalità previste per la denuncia dei vizi redibitori, affinché questi possa far controllare la causa della morte da un perito di sua fiducia.

In caso di divergenza di opinioni fra i veterinari chiamati dai singoli contraenti, la risoluzione della controversia viene, di solito, deferita ad un arbitro o ad un collegio di arbitri.

25 - **INCIDENZA DEL DANNO IN CASO DI MORTE** - Se la morte risulta dovuta a vizio redibitorio, il danno è tutto a carico del venditore che è tenuto anche al rimborso delle spese di cui al precedente art. 21, comma 2°.

Se il decesso è avvenuto per causa non preesistente alla vendita, il danno grava sul compratore; questi ha però diritto ad una congrua riduzione di prezzo ove risulti che l'animale era affetto da vizio redibitorio.

26 - **RINVIO** - Per l'azione di diminuzione del prezzo valgono gli usi di cui ai precedenti artt. 13 comma 1°, 15, 17 comma 1°, 18, 19 comma 1° e 24.

27 - **VACCA LATTIFERA** - L'acquirente di una vacca lattifera, per la quale sia stata prestata

espressa garanzia di una determinata produzione, ha diritto di chiedere una corrispondente riduzione di prezzo se riscontra che non dà latte nella quantità garantita; è ammessa però una certa tolleranza: in genere si usa la formula “un litro fa difetto” (art. 1492 c.c.).

La diminuzione di prezzo viene stabilita avendo riguardo alla quantità di latte mancante ed al relativo prezzo corrente, in rapporto al prezzo d’acquisto della vacca.

La risoluzione del contratto può essere chiesta soltanto se sono al riguardo intervenuti accordi particolari.

28 - DENUNCIA E PROVA DELLA MINOR PRODUZIONE - La minor produzione di latte deve essere contestata al venditore entro 8 giorni dal contratto, con le modalità in uso per la denuncia dei vizi redibitori, invitandolo al riscontro da effettuarsi con prova di stalla.

Il venditore può tuttavia esigere che la vacca venga governata per qualche giorno da persona di sua fiducia (art. 1496 c.c.).

29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Resta comunque impregiudicato il diritto alla risoluzione del contratto a norma del Codice civile se la vacca, acquistata come lattifera, non è tale (mancanza di qualità essenziale).

30 - VACCA GARANTITA GRAVIDA - Quando acquista una vacca garantita pregna, il compratore può trattenere parte del prezzo in aggiunta a quanto già trattenuto per garanzia dei vizi redibitori, fino a percezione esterna del feto.

In caso di mancata gravidanza, accertata dal veterinario, il compratore ha diritto di scelta fra una congrua diminuzione del prezzo e la risoluzione del contratto.

La diminuzione di prezzo, ove non sia stata consensualmente prestabilita in misura pari al deposito per garanzia, viene determinata in rapporto alla differenza fra il prezzo pagato e quello che la vacca avrebbe avuto se fosse stata venduta da vita o da macello.

L’accertamento non contestato della gravidanza, effettuato da un veterinario, interrompe la garanzia di gravidanza (art. 1496 c.c.).

31 - GARANZIA DEL TERMINE DI GRAVIDANZA - Se la vacca è in stato di avanzata gravidanza (oltre sei mesi), si usa garantire il termine della gravidanza stessa o l’epoca del parto, ed anche in questo caso il compratore può trattenere il deposito per garanzia di cui all’articolo precedente.

Dal termine garantito al parto è ammessa una tolleranza massima di un mese. Se il ritardo è superiore ad un mese, il compratore ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento per il periodo di tempo trascorso dal termine garantito al giorno del parto (art. 1496 c.c.).

32 - ABORTO - Nessuna responsabilità grava sul venditore se la vacca acquistata pregna abortisce dopo trascorsi otto giorni dall’acquisto, salvo che si tratti di aborto epizootico o che il feto sia mummificato.

33 - GARANZIE SPECIALI NELLA COMPRAVENDITA DI EQUINI - RINVIO - Per le garanzie speciali nella compravendita di equini valgono gli usi di cui ai precedenti articoli 30, 31 e 32.

34 - VENDITA A “CANCELLO CHIUSO” - Gli usi di cui al presente paragrafo non vengono seguiti quando gli animali sono compravenduti cumulativamente coi fondi di cui costituiscono la scorta viva (cfr. Titolo IV della Raccolta).

3. Bestiame da macello

35 - SPECIE DI VENDITA - Il bestiame da macello viene venduto “a peso morto” e “a peso vivo”.

36 - VENDITA A PESO VIVO - Il peso netto del bestiame adulto acquistato a peso vivo è quello reale, se la pesatura è stata effettuata dopo almeno 12 (dodici) ore di digiuno. In caso

contrario l'uso ammette una detrazione dal peso reale di circa il 2-3% per i bovini e fino ad un massimo di 3-4 Kg. per i suini.

Per i vitelli è sempre consentita la detrazione di 1 Kg. per Q.le.

37 - PESATURA DEL BESTIAME ACQUISTATO A PESO VIVO - La pesatura del bestiame acquistato a peso vivo può essere effettuata anche su pesa privata, salvo che una delle parti esiga l'uso della pesa pubblica. I vitelli invece vengono pesati a domicilio del venditore.

38 - VENDITA A PESO MORTO - Il peso netto del bestiame venduto a peso morto si determina:
a. per i bovini e per gli equini, pesando i soli quattro quarti (le due mezzene per i vitelli) senza la pelle, cioè dopo aver tolto la testa, i polmoni, il cuore, il fegato e gli altri visceri e la porzione di zampa che va fino all'articolazione del ginocchio (carpo) per gli arti anteriori e del garretto per gli arti posteriori; generalmente si considera: -2% del "peso a caldo"
b. per gli ovini e caprini, pesandoli scuoiati ed esclusi solo gli intestini.

39 - PESATURA DEL BESTIAME MACELLATO - I capi macellati vengono di solito pesati a carni fredde, dopo non più di tre o quattro ore dalla macellazione.

40 - PAGAMENTO - Il pagamento del bestiame da macello viene effettuato per intero alla consegna.

41 - SPESE - Le spese di pesatura e macellazione, nonché gli oneri tributari relativi alla vendita sono a carico dell'acquirente.

42 - GARANZIA - In mancanza di diversa convenzione, il bestiame venduto da macello si intende garantito esente dalle malattie che ne rendono la carne incommestibile (art. 1497 c.c.)

43 - EFFETTI DELLA GARANZIA - Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed alla rifusione di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso, se l'animale viene dichiarato incommestibile (art. 1497 c.c.).

Se all'esame del veterinario ispettore risultano incommestibili soltanto alcune parti ed organi dell'animale, il compratore può esigere solo una corrispondente diminuzione di prezzo, che viene determinata d'intesa fra le parti.

44 - ESCLUSIONE DI OGNI GARANZIA - Le clausole "fora par fora" e simili esonerano il venditore da qualsiasi garanzia, ad eccezione che l'animale risulti affetto da malattia contagiosa soggetta a denuncia che, a norma delle vigenti disposizioni, escluda l'animale stesso dalla macellazione.

Sezione II - Pollame e uova

1. Pollame da macello

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono conclusi in genere verbalmente. Di solito, peraltro, si usa la forma scritta nel caso di contratti ad esecuzione ripartita.

2 - SPECIE DI VENDITA - Il pollame da macello si contratta a peso. Il peso indicato nei contratti si intende al netto.

3 - REQUISITI DELLA MERCE - Salvo il caso dei contratti per merce visitata e piaciuta, nelle contrattazioni si ha riguardo alla categoria di peso, al sistema di allevamento ed alla razza.

4 - DETERMINAZIONE DEL PESO MEDIO - Agli effetti dell'assegnazione alla categoria di peso, il peso medio si determina per campione.

5 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - Il prezzo si intende pattuito al netto dell'IVA, per merce da consegnare franco allevamento su mezzo di trasporto del compratore.

6 - TERMINI DI CONSEGNA E RITIRO - Salvo espresso patto in deroga, nessuna tolleranza è ammessa per i termini di consegna e ritiro.

7 - TOLLERANZA DI QUALITÀ - Salvo il caso di contratti per merce visitata e piaciuta, è ammessa una tolleranza fino al 3% di capi non corrispondenti alla qualità pattuita; l'eccedenza può essere rifiutata (art. 1496 c.c.).

Gli eventuali reclami vanno proposti entro 24 ore, e comunque prima della macellazione.

8 - CAPARRA - La caparra è in uso esclusivamente nei contratti ad esecuzione differita o ripartita, e viene versata al momento della stipulazione del contratto.

La sua misura, peraltro mai inferiore al 10% del valore della merce, viene determinata dalle parti di volta in volta.

9 - SCOMPUTO DELLA CAPARRA NEI CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA - Nei contratti ad esecuzione ripartita il venditore può trattenere la caparra fino al ritiro o consegna dell'ultimo lotto, sempreché il valore di questo superi l'ammontare della caparra stessa.

10 - PAGAMENTO DEL PREZZO - Il pagamento si effettua in occasione del mercato immediatamente successivo al giorno di consegna o ritiro della merce. Se il contratto è ad esecuzione ripartita, al ricevimento dei singoli lotti il compratore versa il corrispondente importo.

11 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

2. *Pollame macellato*

12 - REQUISITI DELLA MERCE - Salvo il caso dei contratti per merce visitata e piaciuta, nelle contrattazioni si ha riguardo al sistema di allevamento, alla categoria di peso, allo stato di conservazione e al modo di preparazione.

In rapporto allo stato di conservazione, il pollame macellato viene contrattato congelato o fresco. Lo stato di freschezza viene rilevato dall'aspetto esteriore del pollame, ed in particolare dall'aspetto degli occhi.

In rapporto al modo di preparazione, il pollame eviscerato può essere commercializzato con testa e zampe, oppure "pronto allo spiedo" o "a busto", e cioè senza collo e con le zampe tagliate al ginocchio.

13 - IMBALLAGGIO - Il pollame macellato viene imballato in casse recanti ciascuna un cartellino con l'indicazione del peso netto.

Il costo dell'imballaggio è a carico del venditore.

14 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - Il prezzo si intende pattuito al netto dell'IVA, per merce da consegnare franco macello su mezzo di trasporto del compratore.

15 - VERIFICA DELLA MERCE - La verifica della merce in qualità e peso viene fatta contestualmente al ricevimento.

16 - TOLLERANZA DI PESO - Rispetto al peso di partenza non è tollerato all'arrivo alcun calo di trasporto.

17 - RECLAMI - I reclami per differenze di qualità e di peso vengono fatti usualmente all'atto del ricevimento.

18 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

19 - RINVIO - Nella compravendita di pollame macellato si seguono anche gli usi di cui ai precedenti artt. 1, 2, 4 e 6.

3. Pulcini

20 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono conclusi in genere per iscritto. La forma scritta è sempre usata per i contratti ad esecuzione ripartita.

21 - SPECIE DI VENDITA - I pulcini e le pulcine femmine sessate si contrattano a numero.

22 - CONSEGNA - In mancanza di diversa pattuizione, la merce si intende contrattata per consegna franco domicilio compratore.
Salvo espresso patto in deroga, nessuna tolleranza è ammessa sul termine pattuito.

23 - VERIFICA DELLA MERCE - La verifica della merce in qualità e quantità si fa al domicilio dell'acquirente, all'atto del ricevimento.
Gli eventuali reclami vengono proposti entro otto giorni dal ricevimento.

24 - TOLLERANZE - Per gli errori di sessaggio è ammessa una tolleranza massima del 2% (art. 1497 c.c.).
Gli eventuali reclami devono essere proposti entro otto giorni dalla scoperta.

25 - MORTALITÀ DOVUTA ALLA MANUALITÀ DEL SESSAGGIO - All'allevatore è riconosciuto il risarcimento dei danni per la mortalità derivante dal sessaggio effettuato non a regola d'arte (c.d. "sessaggio pesante").

26 - GARANZIE SANITARIE - I pulcini e le pulcine si intendono venduti esenti da malattie contagiose delle quali è obbligatoria la denuncia ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie (Norme di Polizia Veterinaria).
I pulcini e le pulcine destinate alla riproduzione o alla produzione di uova da consumo, vengono consegnati dal venditore - salvo diverso accordo - vaccinati contro la paralisi di Marek secondo buona norma sanitaria.

27 - PAGAMENTO - Per i pulcini da carne il pagamento si effettua di norma a fine ciclo, cioè dopo circa 60 giorni; per le femmine da uova le modalità di pagamento vengono stabilite in contratto.

28 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

4. Uova da consumo

29 - FORMA DEL CONTRATTO - Le partite singole vengono di norma contrattate verbalmente, mentre la forma scritta viene usata per i contratti ad esecuzione ripartita o relativi a forniture continuative.

30 - SPECIE DI VENDITA - Le contrattazioni si fanno esclusivamente a numero e a peso.

31 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - Le uova da consumo si contrattano normalmente per casse da 360 e 180 pezzi.

32 - DESCRIZIONE DELLA MERCE - Nelle contrattazioni di uova da consumo si ha riguardo alla categoria di peso ed al colore del guscio.

33 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - Il prezzo si intende pattuito al netto dell'IVA, per merce da consegnarsi franco partenza caricata su mezzo dell'acquirente o su vagone ferroviario.

34 - RISCHI DI TRASPORTO - Nessuna responsabilità grava sul venditore per i rischi di trasporto, salvo il caso che il trasporto venga eseguito dal venditore stesso.

35 - VERIFICA DELLA MERCE - La verifica della merce in qualità e quantità deve essere fatta all'atto del ricevimento.

36 - PAGAMENTO DEL PREZZO - Il pagamento si effettua di norma all'atto del ricevimento, e comunque non oltre 15 giorni dalla data del ricevimento stesso.

37 - RECLAMI - I reclami per differenze di qualità e quantità vengono usualmente fatti entro 24 ore dall'arrivo della merce a destino.

38 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

39 - RINVIO - Nella compravendita di uova da consumo si osserva anche l'uso di cui al precedente art. 6.

5. Pollastre per uova da consumo

40 - FORMA DEL CONTRATTO - Nella compravendita di pollastre per uova da consumo viene sempre usata la forma scritta.

41 - SPECIE DI VENDITA - Le pollastre per uova da consumo si contrattano esclusivamente a numero, a razza e per età.

42 - REQUISITI DELLA MERCE - Le contrattazioni si intendono effettuate per soggetti sani, di prima qualità ed esenti da scarto. Non è ammessa alcuna percentuale di soggetti maschi.

43 - CONSEGNA - In mancanza di diversa pattuizione, la merce si intende contrattata per consegna franco domicilio compratore.

44 - VERIFICA DELLA MERCE - La verifica della merce in qualità e quantità viene fatta all'atto del ricevimento.

45 - RISCHI DI TRASPORTO - Ove la consegna della merce sia da considerarsi, ai sensi del precedente art. 43, franco domicilio compratore, i rischi di trasporto sono a carico del venditore.

46 - PAGAMENTO DEL PREZZO - Le modalità del pagamento del prezzo vengono concordate fra le parti. Il prezzo si intende sempre pattuito al netto dell'IVA.

47 - GARANZIE SANITARIE - All'atto della vendita il venditore deve dichiarare, e la dichiarazione vale piena prova di assunzione di responsabilità, il calendario delle vaccinazioni contro le seguenti malattie: paralisi di Marek, bronchite infettiva, pseudopeste aviaria, diftero e vaiolo. Ove si verifichi l'insorgere di malattie infettive non attribuibili all'allevamento dell'acquirente (avuto però riguardo al tempo di incubazione) allo stesso è riconosciuto un risarcimento del danno che viene determinato caso per caso d'accordo fra le parti e secondo le norme di Polizia Veterinaria.

48 - RECLAMI - I reclami per differenze di qualità e quantità vengono usualmente fatti entro 72 ore dall'arrivo della merce a destino.

49 - MEDIAZIONE - Gli operatori ricorrono raramente alla mediazione e, in materia di tariffe, non sono stati accertati usi.

Sezione III - Seme bachi

Non sono stati accertati usi.

Sezione IV - Bozzoli

Non sono stati accertati usi.

Sezione V - Trote ed altro pesce di allevamento

Non sono stati accertati usi.

Sezione VI - Animali da compagnia

1. Cani e gatti

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI VENDITA - Sono oggetto del contratto:

- a. cuccioli di cane (età minima 60 giorni per tutti i cani) e gattini (età minima 90 giorni per gatti di razza);
- b. cuccioloni cani;
- c. cani adulti (in età di riproduzione);
- d. soggetti addestrati nelle diverse specialità.

2 - FORME E SOGGETTI DEL CONTRATTO - Il contratto può essere verbale, ma è preferibile sia scritto contenente i dati anagrafici dell'animale oggetto della compravendita. Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.

I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore.

3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VENDITA A PROVA - Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e/o la sottoscrizione del contratto e con la consegna o la spedizione dell'animale.

La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti.

Cane - Clausola di prova - Il compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo preventivamente concordato. Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento e le spese del veterinario per tutto il periodo di prova.

4 - RISCHIO E SPESE DI TRASPORTO - In caso in cui l'animale venga spedito dal venditore all'acquirente, le parti si accordano preventivamente su modalità e costi dell'invio stesso.

5 - PAGAMENTO E CAPARRA - Il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo del prezzo alla consegna dell'animale, salvo che tra le parti non venga pattuita una rateazione dell'importo.

In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto. Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare l'animale contrattato, perde la caparra.

Se il venditore che ha ricevuto la caparra non intende più consegnare l'animale contrattato, deve restituire la caparra raddoppiata.

Se l'animale oggetto del contratto è morto o sono intercorsi gravi problemi di salute prima del termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata la caparra, questa deve essere restituita.

6 - ESPRESSIONI DI GARANZIA - Nel consegnare l'animale il venditore fornisce e si impegna alla garanzia da "buon padre di famiglia". Evidenziando, se noti, tutti i vizi o difetti sia nascosti che apparenti e deve specificarne la gravità per la razza oggetto della compravendita. I vizi e difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite, devono essere fatti notare al compratore che non potrà rivalersi in futuro nei confronti del venditore.

7 - CERTIFICATO DI ORIGINE - Per il cane i certificati di origine vengono rilasciati dall'Ente che tiene i Libri delle Origini e che per l'Italia è l'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). L'ENCI è affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale). I certificati dei cani provenienti dall'estero e rilasciati da una nazione il cui Ente Cinofilo risulti affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale) vengono registrati ai Libri Genealogici dell'ENCI in base ai regolamenti approvati dalla F.C.I. ma devono comunque corrispondere tutti i dati forniti all'atto della compravendita compresi il codice alfanumerico del microchip e/o del tatuaggio o marcatura. I certificati dei cani provenienti da una nazione estera affiliata alla F.C.I. devono essere intestati a un proprietario residente in Italia e devono avere la dicitura "export - pedigree" se provenienti da nazioni non facenti parte dell'Unione Europea.

Per il gatto in Italia gli enti che tengono i Libri delle Origini sono:

Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI)

Associazioni Feline Federate (AFeF)

Ente Nazionale Felinotecnica Italiana (ENFI)

Associazione Gatti d'Italia (AGI)

Federazione Italiana Associazioni Feline (F.I.A.F.)

8 - VENDITA CON CERTIFICATO - Con la frase "Il cane/gatto ha il certificato" (pedigree) il venditore intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale dell'animale venduto.

Il venditore deve specificare a quale libro delle origini (Italiano o estero) il cane o il gatto sia registrato.

Il venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato sono a carico del compratore; se ciò non viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il certificato senza richiedere alcun rimborso, salvo diversa pattuizione.

9 - VIZI DA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

1. Malattia acuta febbrile in atto;
2. Rabbia;
3. Cimurro cane;
4. Gastroenteriti infettive;
5. Epatite infettiva cane;
6. Tosse infettiva da canile;
7. Leptosirosi del cane;
8. Rogna; in caso di demodex il periodo è esteso a sei mesi;
9. Micosi e tricofitosi;
10. Tubercolosi clinicamente manifesta;
11. Tetano;
12. Piroplasmosi cane;
13. Leishmaniosi cane;
14. Filariosi;
15. Toxoplasmosi;
16. Rachitismo;
17. Osteomielite;
18. Epilessia;
19. Malformazioni e patologie ereditarie congenite e nascoste;
20. Criptorchidismo;
21. Displasia dell'anca e del gomito e lussazione di rotula cane.

10 - DURATA DELLA GARANZIA E DECORRENZA - Per il vizio di cui al numero 1 dell'Art. 9 la garanzia è di 2 giorni.

Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 dell'Art. 9 il periodo di garanzia è di giorni 8.

Per i vizi di cui ai numeri 18, 19 e 20 dell'Art 9 il periodo di garanzia è di mesi 6.

Per i vizi di cui agli articoli 21 dell'Art. 9 il periodo di garanzia è fino all'anno di età, solo a fronte di certificazioni ufficiali attestanti gravi gradi della malattia con riferimento alla razza di appartenenza.

La garanzia decorre dal giorno della consegna dell'animale.

11 - DENUNCIA DEI VIZI - Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato all'animale, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art 10, ma entro otto giorni dalla scoperta del vizio.

La denuncia deve essere fatta per iscritto, con telegramma, lettera raccomandata con avviso di ritorno, pec.

La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.

12 - VERIFICA DEI VIZI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

L'animale rimane nel frattempo presso il compratore in costante riposo.

Dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, il contratto si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

13 - CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI CUI ARTT. 7 - 8 - Il certificato di origine dell'animale venduto, se è adulto (1 anno) deve essere consegnato entro 8 giorni dalla consegna dell'animale; se l'animale è cucciolo o cucciolone e gattino (sotto l'anno di età) deve essere consegnato entro 8 giorni dal ricevimento da parte dell'ente erogante.

Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

14 - MEDIAZIONE - Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione nella misura del 15 % sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore.

Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.

2. Canili per pensione e per addestramento cani

15 - TENUTARI - Tenutari sono definiti coloro che detengono cani in pensione ed in addestramento.

I canili devono essere autorizzati dal Sindaco e dalle ASL.

16 - CONTRATTO DI PENSIONE - Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane; il prezzo della pensione si fa per giorno e si calcolano comunque come giorni interi anche quello della consegna e quello della restituzione.

17 - RESPONSABILITÀ E CAUTELE - Il tenentario, salvo sue responsabilità, chiede e conserva, fino al termine della pensione, il certificato di vaccinazione antirabbica (nei periodi di vaccinazione obbligatoria), e il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l'epatite infettiva e la leptospirosi e le gastroenteriti infettive.

Le vaccinazioni di cui sopra non sono valide se sono state effettuate oltre i termini di scadenza o non riportano l'identificazione del Veterinario esecutore.

18 - MALATTIE DEL CANE IN PENSIONE - Quando in un canile si verifica una malattia diffusiva od infettiva o nel caso di malattia del cane in pensione, il tenentario avvisa immediatamente il proprietario; nel caso di mancato reperimento, ricorre al proprio veterinario di fiducia, così da

curarlo con la dovuta diligenza.

Nel caso invece di reperimento del proprietario, questi ed il tenentario si accordano sulle modalità di cura del cane.

19 - PAGAMENTO DELLA PENSIONE - Il proprietario del cane non può ritirarlo per nessuna ragione se prima non ha pagato l'importo intero della pensione e le eventuali spese veterinarie.

20 - MORTE DEL CANE - In caso di morte improvvisa del cane o di sopravvenuta morte per malattia senza che il proprietario sia stato reperito o informato, il tenentario provvede a far constatare la causa di morte dal veterinario di sua fiducia; nel caso che il proprietario ritenga opportuno inviare un veterinario di sua fiducia per la constatazione di morte, è tenuto ad avvisare in tempo il tenentario, il quale ha il diritto di fare intervenire congiuntamente il proprio veterinario di fiducia.

3. Accoppiamenti

21 - ACCOPPIAMENTO - L'accoppiamento può essere fatto pagando la monta in denaro o tramite cessione in cuccioli.

Nel primo caso:

- il rischio è a carico del proprietario della fattrice per il fatto che potrebbe non rimanere gravida;
- è prassi in questo caso concedere una seconda monta, ma sta al proprietario dello stallone concederla eventualmente su una fattrice diversa da quella non rimasta gravida;
- il prezzo è determinato dal mercato;
- la monta va pagata immediatamente dopo che la medesima è avvenuta.

Nel secondo caso:

- il rischio della mancata gravidanza è a carico del proprietario dello stallone;
- può essere concordato che in caso di non gravidanza il proprietario della fattrice si impegni a ripetere l'accoppiamento;
- uso comune in questo caso è che il proprietario dello stallone abbia diritto a:
 - un cucciolo se i nati sono fino a 4,
 - due cuccioli se i nati sono fino a 8,
 - tre cuccioli se i nati sono oltre otto con prima, terza e quinta eventuale scelta fra gli stessi.

4. Fattrici (Cane)

22 - FATTRICI - In Italia non è possibile affittare un cane, e l'affisso FCI viene dato solo ai cuccioli nati da fattrici di proprietà del titolare del medesimo.

Gli allevatori che affidano le fattrici a persone seguono le presenti regole:

- le fattrici possono rimanere a tutti gli effetti di proprietà dell'allevatore, che quindi ne conserva l'intestazione del microchip, unico elemento di valore civilistico (probatorio);
- la fattrice può essere affidata a terzi a vita, con l'impegno dei terzi a farla riprodurre con stalloni scelti o concordati da/con l'allevatore, il numero delle cucciolate può essere variabile;
- la fattrice può essere ceduta in comproprietà o anche totalmente comunque con l'impegno a farla riprodurre secondo le modalità di cui al comma precedente;
- è opportuno che gli accordi per la riproduzione vengano sottoscritti tra le parti indicando il Foro di competenza in caso di inadempienze e indicando già una penale per le stesse, salvo casi di forza maggiore.

5. Altri animali

23 - ETÀ MINIMA DI ACQUISIZIONE E DI VENDITA - Per i piccoli mammiferi e per le specie aviarie il periodo minimo corrisponde alla durata delle cure parentali, possono essere ceduti quando escono dal nido e si alimentano da soli.

Pesci e rettili sono cedibili fin dal primo giorno di vita.

Capo II

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Sezione I - Frumento, granoturco e cereali minori nazionali

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I cereali si contrattano per iscritto, sia per quantità anche relativamente modeste e con consegna o ritiro "pronto" sia per quantità più o meno notevoli e per consegna o ritiro "differiti" sia direttamente e/o con l'intervento del mediatore. L'atto scritto (contratto) deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e recante obbligatoriamente l'indicazione dei seguenti elementi:

- durata del contratto,
- quantità e caratteristiche dei prodotti;
- prezzo dei prodotti;
- modalità di consegna e di pagamento.

2 - DOCUMENTAZIONE DEL CONTRATTO - Nei contratti verbali conclusi con l'intervento del mediatore, questi normalmente rilascia o fa seguire alle parti un fissato o stabilito di vendita contenente documentazione scritta dell'accordo intervenuto.

Comunque, se si tratta di partite di una certa entità, di solito le parti si danno scambievolmente conferma per iscritto a mezzo del mediatore o direttamente.

3 - PREZZO - Nei contratti scritti il prezzo viene di solito indicato in cifre e lettere, oppure prendendo come riferimento il prezzo determinato da una Borsa Merci (del territorio Nazionale) scelta di comune accordo tra le parti. Il prezzo deve intendersi commisurato a tonnellata netta franco stazione di partenza oppure franco riva.

4 - SPECIE DI VENDITA - In rapporto al requisito della qualità, i cereali si contrattano "salvo visita"; su "campione reale"; su "campione tipo" (in questo caso il cereale deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate con tolleranza dell'1% sul valore della merce); su "denominazione e/o caratteristiche". Le caratteristiche essenziali sono quelle stabilite dalla normativa vigente.

5 - VENDITE SALVO VISITA - I contratti stipulati con la clausola "salvo (o previa) visita" si perfezionano soltanto dopo che il compratore ha visitato la merce ed espresso il proprio gradimento.

Se non precisato il termine entro cui deve essere compiuta la visita, questa si intende debba essere fatta entro i due giorni non festivi successivi alla stipulazione del contratto. Decorso tale termine, o quello eventualmente stabilito nel contratto, senza che il compratore abbia visitato la merce, questa si ha per regolarmente visitata ed accettata.

6 - VENDITE SU CAMPIONE - Le vendite su campione vengono concluse su campione "reale".

Il campione si dice "reale" quando è tratto dalla massa della partita contrattata mediante 5 prelievi. Ad esso la partita stessa deve in tutto corrispondere.

7 - VENDITE SU DENOMINAZIONE - Nelle vendite su denominazione la merce deve corrispondere alla qualità specificata in contratto.

Se la vendita è conclusa su denominazione "buona media", la merce deve corrispondere alla qualità specificata in contratto ed alla buona media dell'annata per la qualità stessa, in relazione al luogo di produzione ed all'epoca della consegna.

8 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - I cereali si contrattano a peso (tonnellata).

9 - LUOGO E MODALITÀ DELLA PESATURA - I cereali vengono di norma pesati nel luogo ed al momento della consegna e al momento dell'arrivo, su pesa privata certificata o su pesa

pubblica. Le parti concordemente nel contratto in forma scritta, indicheranno se la vendita è franco stazione di partenza oppure franco riva.

10 - VENDITE "A PESO NETTO" - I cereali vengono contrattati "a peso netto".

11 - CAMPIONATURA - Nelle vendite su campione, il campione deve essere di entità tale da poter permettere la rilevazione delle caratteristiche della partita compravenduta. Generalmente si prelevano tre campioni uguali, dei quali uno trattenuto dal venditore e due consegnati al compratore e/o al laboratorio di analisi. I campioni devono essere sigillati e firmati dalle parti.

12 - CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE DEL FRUMENTO TENERO - Di norma nelle contrattazioni le caratteristiche del frumento tenero vengono precisate mediante l'indicazione del luogo di produzione, della varietà, del peso specifico, della percentuale di corpi estranei e di umidità.

Qualora le parti facciano riferimento alla classificazione frumento "fino", "buono mercantile" o "mercantile", si intende:

- per "fino" (voci 1 e 2 di listino) il frumento di varietà uniforme, ben nutrito, di bel colore, del peso minimo di 78 kg per ettolitro, e non contenente corpi estranei in misura superiore all'1%, di umidità non superiore al 14%, proteine 12,5% minimo;
- per "buono mercantile" (voce 3 di listino); il frumento di varietà uniforme, salvo una leggera percentuale di varietà diversa ma simile e bene incorporata, di buona nutrizione in rapporto alla buona media dell'annata e all'epoca di consegna e luogo di produzione, del peso minimo di Kg. 78 per ettolitro, e non contenente corpi estranei in misura superiore all'1%, di umidità non superiore al 14%, proteine 11% minimo.

13 - STAGIONATURA - In rapporto al grado di umidità il granoturco si contratta "essiccato" oppure "a stagione"; tutti gli altri cereali si intendono, salvo diversa precisazione, contrattati "secchi". E' "secco" il cereale (ad eccezione del granoturco) essiccato naturalmente che ha un grado di umidità non superiore al 14%. È tollerata l'umidità fino al 15% con riduzione del prezzo per riconduzione alla qualità tipo.

È "essiccato" il granoturco trattato all'essiccatoio e portato ad un grado di umidità non superiore al 14%.

Il granoturco "a stagione" viene trattato su di una "base" di umidità del 25% "reciproca".¹

14 - PESO SPECIFICO - Nei contratti su denominazione relativi a rilevanti partite di frumento, e talvolta anche di avena e segale, specialmente se conclusi fra commercianti ed industriali, è d'uso convenire un peso specifico minimo.

Se non esplicitamente pattuita, il venditore non è tenuto ad assumere alcuna garanzia del peso specifico indicato. Qualora sia convenuto un peso specifico minimo e quello effettivamente riscontrato in contraddittorio fra le parti risulti ad esso inferiore, si applica l'art. 35, comma 1.

Se il peso specifico risulta invece superiore, salvo esplicito patto in contrario, il compratore non è tenuto a corrispondere alcuna maggiorazione di prezzo. Ai fini della determinazione del peso specifico, all'atto della consegna o del ricevimento i contraenti o i loro incaricati prelevano a più riprese una certa quantità di merce per ogni partita, e ne formano un cumulo che costituisce il campione per l'analisi.

15 - CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITÀ - Il contratto si intende sempre stipulato per merce "reale", che non abbia cioè subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi o difetti.

In particolare, non si considera "reale" il frumento che sia stato essiccato artificialmente, e ciò non sia stato dichiarato.

1 Il termine "reciproca" sta ad indicare che ove l'umidità sia inferiore o superiore alla "base" del 25% il venditore consegna, ed il compratore accetta, una quantità di prodotto rispettivamente inferiore o superiore a quella pattuita, che viene determinata in riferimento alla minore o maggiore umidità rispetto alla "base" in parola.

Quando il contratto non viene concluso su campione reale, oppure con la clausola “merce visitata e piaciuta” o “salvo visita”, in mancanza di diversa indicazione la merce da consegnare deve essere anche “sana” e “mercantile”, intendendosi per mercantile il cereale di qualità corrispondente alla media dell’annata, in rapporto alla provenienza ed all’epoca di consegna. Si presume senz’altro che non sia sano e mercantile il cereale che presenta uno o più dei seguenti difetti:

- a. per il frumento, la segale e l’orzo: la muffa, la carie (carbone); la presenza di cariossidi tarlate in proporzione superiore al 3%; la presenza di corpi estranei in proporzione superiore al 3%; In rapporto a questi ultimi, del 3% tollerato non più del 2% può essere costituito da corpi estranei non utilizzabili, esclusa in ogni caso la segale cornuta;
- b. per i granoni: la muffa; la macchia; la presenza di cariossidi tarlate in proporzione superiore al 3%;
- c. per l’avena: la muffa; la presenza di corpi estranei in quantità superiore al 3%; la presenza di semi di ricino in qualsiasi percentuale;
- d. per tutti i cereali: la presenza di tracce di trattamenti chimici, anche se eseguiti a scopo di conservazione, quando ne risultino alterate le caratteristiche normali del cereale in rapporto all’uso cui è destinato.

16 - LUOGO DELLA CONSEGNA - Il luogo della consegna, se non è stabilito contrattualmente, è la sede agricola dove viene prodotta la merce oppure il magazzino del venditore.

17 - TERMINI DI CONSEGNA - In ordine al tempo, vengono comunemente usate per la consegna le seguenti clausole:

- consegna prontissima od immediata: entro tre giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- consegna pronta disponibile: entro otto giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- consegna differita (in una o più epoche): entro 8 giorni lavorativi con decorrenza dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione;
- consegna ripartita: la messa a disposizione dovrà esser effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa esser suddiviso in quantità uguali nel corso del periodo di consegna.

In mancanza di diversa indicazione, si intende che il contratto sia stato stipulato per consegna pronta.

18 - CONSEGNA DIFFERITA - Quando nel contratto il termine di consegna è indicato con l’espressione “ai primi del mese” o “agli ultimi del mese”, il venditore può consegnare la merce entro i primi o, rispettivamente, entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

La clausola “consegna entro un dato mese”, significa che il venditore può effettuare la consegna a suo piacimento nel corso del mese indicato.

19 - DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA O SPEDIZIONE - Salvo contraria pattuizione contrattuale, il compratore deve dare al venditore le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce entro i seguenti termini:

- a. per la consegna prontissima o immediata: il giorno stesso della stipulazione del contratto;
- b. per la consegna pronta: entro i tre giorni successivi alla data del contratto;
- c. per la consegna entro un numero di giorni non superiore a 15: almeno otto giorni prima dello spirare del termine;
- d. in tutti gli altri casi: in tempo utile a richiesta del venditore.

In caso di ritardate disposizioni del compratore, i termini per la consegna o spedizione, salva l’applicazione dell’art. 30, decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento delle disposizioni da parte del venditore.

20 - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONSEGNA - Il termine stabilito per la consegna decorre dal giorno successivo a quello della stipulazione del contratto o, nel caso di vendita “salvo visita” di cui al precedente art. 5, dal giorno in cui il compratore ha effettuato la visita ed espresso il proprio gradimento o dal giorno in cui la merce si ha per visitata e gradita.

21 - CONSEGNA RIPARTITA - La merce contrattata per consegna ripartita deve essere consegnata, in mancanza di diverso accordo e salva l'eventuale tolleranza a norma del successivo art. 26, in lotti eguali.

22 - INDIPENDENZA DELLE SINGOLE CONSEGNE - Se entro il termine contrattuale la partita compravenduta viene consegnata in più riprese anziché in una sola volta, il compratore può procedere al riscontro della qualità ed all'eventuale protesto nei confronti di ogni singolo quantitativo consegnato, e limitatamente ad esso.

Non è ammessa compensazione di qualità o di grado di umidità tra i singoli quantitativi consegnati.

23 - RITIRO - Quando nel contratto il termine dell'esecuzione è riferito al "ritiro" anziché alla "consegna" il compratore è tenuto a ritirare la merce entro il termine stabilito come dal precedente art. 17.

Se nel contratto è convenuta la clausola "ritiro a richiesta del compratore", il compratore può ritirare la merce in qualsiasi giorno purché entro il termine contrattuale, salvo preavviso di almeno due giorni lavorativi al venditore.

24 - SPESE INERENTI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Le spese di pesatura sono sempre a carico del venditore, tranne quando la merce sia stata venduta "posta alla rinfusa" nel luogo di consegna. Se però la pesatura ha avuto luogo alla pesa pubblica su richiesta del compratore, questi ne sopporta le relative spese.

Pure sul venditore gravano le spese di caricamento sul mezzo di trasporto convenuto, sempreché la merce non sia stata venduta alla rinfusa come dal precedente comma né franco riva o stazione partenza o magazzino venditore.

25 - RICONOSCIMENTO DELLA MERCE IN QUALITÀ E PESO - Il riconoscimento o riscontro della merce in qualità e peso si fa generalmente nel luogo della consegna o del ritiro, prima o all'atto della consegna o del ritiro.

Se però la merce è stata venduta franco al luogo stabilito dal compratore, e sempreché il compratore o suo incaricato non vi avesse provveduto in occasione della consegna in partenza, il riscontro può essere fatto all'arrivo della merce a destinazione.

Il vettore non si presume mai incaricato del riscontro.

26 - TOLLERANZA DI PESO - Se il quantitativo contrattato è indicato con la clausola "circa", il venditore può consegnare fino al 2% in più o in meno della quantità pattuita. Le quantità vendute per consegna ripartita vengono considerate, agli effetti del peso consegnato in più o in meno, separatamente per ogni singola consegna. In mancanza della clausola "circa", il venditore è tenuto alla consegna dell'esatto quantitativo pattuito.

27 - TOLLERANZA DI QUALITÀ - Per frumento e mais venduti su "campione reale" a "denominazione" e/o a "caratteristiche" vi deve essere concordanza con le caratteristiche del campione sul quale la vendita è stata perfezionata o con quelle convenute; se la vendita è avvenuta su "campione tipo", il frumento e il mais devono corrispondere in qualità alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce.

28 - TOLLERANZA DI UMIDITÀ - Per il granoturco "secco" o "essiccato" è tollerato un eccesso di umidità non superiore in ogni caso a 1 grado.

In tal caso il compratore ha diritto all'abbuono di prezzo di cui al secondo comma dell'art. 35.

29 - OBBLIGO DEL RICEVIMENTO - Quando la consegna deve farsi nel luogo stabilito dal compratore, questi è tenuto a ricevere la merce già spedita anche se riscontrasse differenze di peso o di qualità.

In caso di contestazione sul peso o sulla qualità, l'intera partita dev'essere tenuta a disposizione del venditore. Se il venditore o chi per esso non si presenta per il controllo entro tre giorni

lavorativi dal protesto effettuato a norma dell'art. 34, il compratore che non intenda rifiutare la partita può disporre della merce ricevuta dopo averne fatto prelevare campioni suggellati per l'accertamento della qualità o averne fatto constatare il peso a mezzo del mediatore o di un pubblico ufficiale. L'entità dei campioni deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 11.

30 - INOSSERVANZA DEI TERMINI CONTRATTUALI - Salvo il caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore, il compratore non è tenuto a concedere alcuna tolleranza sul termine di consegna, né il venditore su quello di ritiro.

31 - PAGAMENTO - Il pagamento viene di norma effettuato dopo ricevuta la merce e vista fattura, nel termine indicato dalle parti dalla consegna o ritiro della merce.

32 - DIFFERENZE DI PESO - Le eventuali differenze di peso vengono contestate entro 24 ore dal riscontro effettuato a norma dell'art. 25.

33 - DIFFERENZE DI QUALITÀ - Quando l'acquirente rilevi la presenza di difetti o differenze di qualità rispetto a quella pattuita, ne dà notizia al venditore entro e non oltre:

- per il frumento: 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce;
- per il granoturco: 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce;
- il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, per il granoturco da "essiccare".

Ove si tratti di vizi occulti, tale termine decorre dal momento in cui essi vengono scoperti.

34 - PROTESTO PER DIFFERENZE DI PESO O DI QUALITÀ - Il protesto viene fatto per iscritto, normalmente con mail o pec seguito da raccomandata di conferma. Nelle vendite su piazza è valida pure la denuncia verbale, anche a mezzo del mediatore; di solito in tal caso si usa far seguire conferma a mezzo lettera raccomandata. Nel contratto stipulato per iscritto possono essere indicate le modalità e gli organi deputati per dirimere il protesto per differenze di peso o di qualità.

35 - ABBUONO DI PREZZO PER DIFFERENZE DI QUALITÀ - Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 36, e salvo quanto previsto dal comma seguente, in caso di constatata differenza di qualità, il compratore può pretendere soltanto una congrua riduzione di prezzo. Per il granoturco "essiccato", l'eccedenza di umidità superiore al 14% e fino al 15% comporta un abbuono proporzionale dell'1,5%. Queste clausole sono previste dal contratto italiano per il granoturco nazionale (n° 103).

36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DIFFERENZE DI QUALITÀ (art. 1497 c.c.) - Il compratore può pretendere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni quando la differenza di qualità, accertata dal giudizio di arbitri nominati, incida sul valore complessivo della partita compravenduta nelle seguenti percentuali:

- a. per il frumento tenero e il mais: danno di entità superiore al 10% del valore della merce, fatte salve le ipotesi delle tolleranze ed abbuoni;
- b. per l'orzo, l'avena e i cereali minori: danno di entità superiore al 10% del valore della merce, fatte salve le ipotesi delle tolleranze ed abbuoni.

Il compratore, salvo diverso accordo, ha comunque diritto alla risoluzione del contratto:

- a. per tutti i cereali, quando la merce venduta come sana, leale, mercantile presenti difetti per cui non possa esser considerata tale a norma dell'art. 15, o non corrisponda alla denominazione specificata in contratto;
- b. per il granoturco "essiccato" quando l'umidità eccede il valore del 15%;
- c. per il frumento tenero quando l'umidità eccede il valore del 16%.

37 - MEDIAZIONE - Per il frumento, il granoturco ed i cereali minori le tariffe di mediazione consuetudinarie sono le seguenti:

- a carico del venditore, ove questi sia produttore, € 0,52 per tonnellata;
- a carico del venditore, ove questi non sia produttore, € 0,41 per tonnellata;

- a carico del compratore € 0,41 per tonnellata.

Per i cereali esteri la tariffa di mediazione consuetudinaria è di € 0,41 per tonnellata, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

Sezione II - Fave e fagioli

1 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione (art. 1755 c.c.).

Sezione III - Prodotti ortofrutticoli

1 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione (art. 1755 c.c.).

Sezione IV - Uva e mosto

1. Uva da vino

1 - FORMA E MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE - Le uve da vino si contrattano normalmente poco prima o all'atto della vendemmia, per iscritto o anche verbalmente.

La varietà dell'uva contrattata viene di solito indicata precisando il nome del vitigno nonché il fondo e la località di produzione.

2 - VENDITA "COME CHE STA" - Quando l'uva viene contrattata con la clausola "come che sta", il contratto si stipula per merce visitata prima della vendemmia, ed il compratore non ha diritto ad alcuna cernita se non espressamente pattuita.

3 - VENDITA "AD OCCHIO" - La compravendita si dice "ad occhio" (o "a corpo") quando il compratore acquista la produzione di un determinato fondo o vigneto in base ad una valutazione complessiva della quantità e del relativo importo, senza riferimento a peso ed a grado zuccherino.

4 - GRADAZIONE ZUCCHERINA - L'indicazione in contratto della gradazione zuccherina ha valore puramente indicativo agli effetti della determinazione del prezzo, salvo il caso che il venditore ne abbia assunta espressa garanzia. In caso di conferimento o consegna di uve alla cantina, la gradazione zuccherina e la sua determinazione sono richieste per la classificazione della qualità del prodotto.

5 - CAPARRA - All'atto della stipulazione del contratto, il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di solito compresa fra il 10% e il 15% del valore della merce. Nei contratti ad esecuzione ripartita la caparra viene detratta dal corrispettivo dell'ultima consegna.

6 - VENDEMMIA - Nel contratto di solito si indica la data approssimativa dell'inizio della vendemmia, che una volta iniziata dev'essere condotta a termine senza interruzioni salvo casi di forza maggiore.

L'uva deve essere raccolta asciutta e la vendemmia avrà inizio e sarà giornalmente ripresa possibilmente dopo le prime ore del mattino.

In ogni caso il venditore è tenuto a concordare in tempo utile con l'acquirente, o con il mediatore, la data di inizio della vendemmia.

Se il venditore senza giustificato motivo ritarda o sospende la vendemmia, il compratore ha diritto d'esser rifuso dei danni eventualmente subiti.

Resta salva la possibilità di pretendere la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 17, quando il ritardo o la sospensione abbiano compromesso la qualità dell'uva.

- 7 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - L'uva si contratta sempre a peso (quintale).¹ Anche quando il contratto si riferisce alla produzione complessiva di un determinato fondo, è d'uso indicare la quantità approssimativa.
- 8 - PREZZO - Il prezzo è normalmente commisurato a quintale¹, in rapporto alla qualità e varietà dell'uva.
Se viene presa in particolare considerazione anche la gradazione in zucchero, il prezzo può essere stabilito a grado-quintale.¹
La determinazione del grado viene fatta di norma con il mostimetro "Babo ufficiale".
- 9 - PESATURA - La pesatura si fa generalmente sul luogo della vendemmia. Quando però il venditore non dispone di bilancia, la pesatura va fatta alla pesa indicata nel contratto o, in mancanza di precisazione, a quella più vicina.
- 10 - REQUISITI DELLA MERCE - Salvo nei casi in cui figurino esplicitamente particolari clausole come "vista e piaciuta" o altre analoghe, rimane obbligatoria per la legalità del prodotto una gradazione zuccherina minima che consenta al futuro prodotto ottenibile - vino - un contenuto in alcool (derivato da grado zuccherino per coefficiente di trasformazione) non inferiore a quanto previsto dalla legge. Il contratto si intende stipulato per merce mercantile, sana, asciutta e matura anche quando di ciò non vi sia espressa menzione.
E' mercantile l'uva corrispondente alle caratteristiche medie dell'annata, in rapporto alla zona di produzione ed alla varietà considerata. E' sana l'uva che non presenta alterazioni dovute a muffe, malattie, grandine, o intemperie in genere, di entità tale da influire sulla qualità del vino che se ne deve ricavare.
In mancanza di diverso accordo il venditore è tenuto a consegnare merce esente da guasto, secco e verde.
- 11 - CONSEGNA ED ONERI RELATIVI - Nel silenzio del contratto, l'uva va consegnata sul luogo di produzione, caricata sul mezzo di trasporto dell'acquirente.
Le spese di carico sul mezzo di trasporto e quelle di trasporto fino al luogo pattuito per la consegna competono al venditore; le spese di scarico sono sempre sostenute dal compratore, anche se la consegna fosse stata pattuita franco destino.
Le eventuali spese di pesatura vengono pagate dal venditore.
- 12 - VERIFICA DELLA MERCE - Il riscontro della merce in qualità e peso va fatto al momento della consegna.
Se però la merce è stata venduta franco destino, il riscontro si fa al ricevimento della merce stessa.
- 13 - TOLLERANZA DI PESO - Se il contratto non si riferisce alla produzione di un determinato fondo, il venditore può consegnare fino al 10% in più o in meno della quantità pattuita.
Tale tolleranza è però esclusa quando nel contratto la quantità sia indicata con la clausola "precisi" o altra analoga.
- 14 - RECIPIENTI PER IL TRASPORTO - Salvo diverso accordo, i recipienti per il trasporto dell'uva dal vigneto al luogo di consegna devono essere forniti dal venditore.
I recipienti di proprietà del venditore debbono essergli restituiti a domicilio a cura e spese del compratore non appena resi liberi, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della merce.
- 15 - PAGAMENTO - Il pagamento si effettua alla consegna; in mancanza di esplicito accordo, nessuna dilazione si intende accordata al compratore.
Se il contratto prevede consegne ripartite, il venditore può pretendere il pagamento dei singoli lotti in occasione delle rispettive consegne.

1 Vedi avvertenze.

16 - DANNI DELLA GRANDINE - I danni provocati dalla grandine ed in genere dalle intemperie per la quantità globale, tra il momento della stipulazione e l'epoca stabilita per la consegna, sono sempre a carico del produttore, anche se l'uva sia stata venduta "come che sta," salvo il caso che la vendita sia stata fatta "ad occhio".

Quando l'entità dei danni è tale per cui l'uva non è più da ritenersi mercantile a norma dell'art. 10, il compratore in mancanza di diverso accordo può pretendere la sola risoluzione del contratto, esclusa ogni ripetizione di spese o di danni a carico del produttore.

17 - RECLAMI - Eventuali difetti o differenze di qualità vengono abitualmente contestati all'atto del riscontro effettuato a norma dell'art. 12.

Se però i difetti sono stati dolosamente occultati, il compratore li contesta entro 24 ore dal giorno in cui li ha scoperti.

Il protesto si fa di solito verbalmente, alla presenza del mediatore o di altri testimoni.

Di norma il compratore ha diritto soltanto ad una congrua diminuzione di prezzo. Egli può pretendere la risoluzione del contratto nonché il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese quando l'uva, contrattata come mercantile, sana, asciutta e matura a norma dell'art. 10 non abbia i requisiti per esser tale.

18 - ONERI TRIBUTARI - Gli oneri tributari derivanti dalla vendita sono sempre a carico del compratore.

19 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% del valore della merce a carico del venditore e dello 0,3% - 0,5% a carico del compratore (art. 1755 c.c.).

2. Uva da tavola

In provincia di Treviso l'uva da tavola non viene prodotta da almeno 30 anni.

3. Mosto

20 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% del valore della merce a carico del venditore e dello 0,3% - 0,5% a carico del compratore (art. 1755 c.c.).

Sezione V - Semi oleosi

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria per partite normali (riferite a quantità) è di 0,52 € per tonnellata a carico sia del venditore che del compratore (art. 1755 c.c.).

Sezione VI - Foraggi

1 - OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE - Nella provincia di Treviso formano oggetto di contrattazione i foraggi di prato stabile, di erba medica, trifoglio, ginestrino (verriolo), eventualmente misti a graminacee come loietto ecc., con netta preferenza per i secchi.

Si fanno le seguenti distinzioni:

per il fieno: maggengo, agostano, terzuolo (tersarin), di prato stabile, asciutto, di prato irriguo, di prato artificiale;

per l'erba medica: 1°, 2°, 3°, 4° taglio;

per il trifoglio: 1°, 2° taglio.

2 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono conclusi, in genere, verbalmente, salvo che trattisi di notevoli quantitativi nel qual caso si stendono su "stabilito" recante le seguenti indicazioni: data, luogo, venditore, compratore, merce, qualità, quantità, prezzo, data della consegna, luogo della consegna, caparra, modalità ed epoca del pagamento.

3 - **CONTRATTO STIPULATO PRIMA DELLA FALCIATURA** - Qualora il contratto sia stato stipulato prima della falciatura e abbia per oggetto la produzione di uno o più prati determinati, l'acquirente ha diritto a tutti gli sfalci, ai quali però deve provvedere a proprie spese e con manodopera propria; in tal caso il compratore versa almeno la metà dell'importo convenuto prima della falciatura ed il rimanente dopo l'ultimo sfalcio.

4 - **CAPARRA** - All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore una caparra proporzionata all'entità dell'affare concluso. Generalmente l'importo della caparra è di almeno il 10% del valore della merce.

5 - **SPECIE DI VENDITA** - Si contratta normalmente su campione e, per partite considerevoli, anche in seguito a visita.

6 - **UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE** - I foraggi si contrattano a peso (quintale).

7 - **PESATURA E TARA** - Il peso del foraggio viene normalmente determinato mediante pesatura alla pesa pubblica più vicina. Anche se i foraggi sono venduti imballati non viene accordata alcuna tara.

8 - **REQUISITI DELLA MERCE** - Anche nel silenzio del contratto, qualora non sia stato contrattato con la formula "visto e piaciuto", il foraggio deve essere di qualità mercantile intendendosi per tale quello sano, asciutto, senza muffa, senza marciume o cattivo odore e senza eccesso di erbe infestanti o foglie d'albero, e che comunque possa esser destinato all'alimentazione animale.

9 - **LUOGO DELLA CONSEGNA** - Qualora non sia diversamente indicato nel contratto, la consegna ha luogo al domicilio del venditore per merce posta su veicolo.

10 - **TERMINE DI CONSEGNA** - Se non ne sia stata convenuta l'epoca, s'intende che la consegna debba essere effettuata, secondo l'entità della partita, tra i dieci e i quindici giorni successivi alla stipulazione del contratto.

La formula "subito" equivale allo spazio di pochi giorni e "in settimana" equivale a sette giorni. I termini suddetti possono essere prorogati con la formula "salvo bel tempo".

11 - **CONSEGNA RIPARTITA** - Nelle consegne ripartite la merce viene normalmente consegnata in lotti pressoché uguali ed i termini di consegna sono, per ogni singolo lotto, quelli sopraindicati.

12 - **VERIFICA DELLA MERCE** - Il riscontro del quantitativo e della sua rispondenza al campione o alla qualità convenuta deve essere fatto all'atto del ritiro o della consegna del foraggio.

13 - **TOLLERANZA DI PESO** - Se il quantitativo di foraggio è stato indicato in contratto con l'aggiunta dell'espressione "circa", s'intende ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 10%.

14 - **RITARDO NELLA CONSEGNA O NEL RICEVIMENTO** - Nelle consegne a termine, in caso di inosservanza di una delle due parti in merito alla consegna o al ritiro della merce, il contratto si intende risolto qualora la parte non in mora non ne reclami l'adempimento entro un termine massimo di 30 giorni.

La responsabilità della parte in mora non ha luogo qualora la stessa dimostri essere la propria inadempienza derivata da forza maggiore.

15 - **SPESE DI CARICO E DI PESATURA** - Le spese per il carico del foraggio sul mezzo di trasporto sono a carico del venditore.

Le spese di pesatura sono a carico per metà del venditore e per metà del compratore. In talune zone (Conegliano e la "Fascia Montelliana") esse gravano esclusivamente sul compratore.

16 - PAGAMENTO - Nel silenzio del contratto il pagamento per le vendite a pronta consegna viene effettuato nell'arco di 30 giorni, salvo diversa contrattazione fra venditore ed acquirente.

17 - RECLAMI - Le eventuali contestazioni per i vizi apparenti sono fatte durante o immediatamente dopo la consegna, eccezione fatta per il fieno venduto in balle, nel qual caso è praticato un congruo termine affinché il compratore possa esaminare se nelle stesse vi sia qualche difetto non riscontrabile in superficie.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Nelle vendite non su campione il compratore può richiedere la risoluzione del contratto soltanto quando la merce presenta qualcuno dei difetti che, ai sensi del precedente art. 8, ne facciano divenire la qualità non mercantile. Nella vendita su campione il compratore può chiedere la risoluzione del contratto quando vi siano differenze rispetto al campione; tuttavia, quando dette differenze siano di lieve entità, si è soliti ricorrere al componimento da parte del mediatore mediante una congrua diminuzione di prezzo.

Detto uso però non fa venire meno il diritto all'azione di risoluzione.

19 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria varia dall'1 all'1,50% in relazione alla quantità trattata, a carico di ciascuna delle parti. A volte si può esprimere in un importo, variabile in funzione se il carico si riferisce a motrice e/o autotreno completo, d'intesa naturalmente tra il venditore e l'acquirente (art. 1755 c.c.).

Sezione VII - Strame e paglia

1 - OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE - Nella provincia di Treviso sono contrattati usualmente:

- lo strame di bonifica di 1° taglio e lo stramedel;
- le canne di granoturco;
- la paglia di frumento;
- la paglia di avena;
- la paglia d'orzo.

2 - REQUISITI DELLA MERCE - Nel silenzio del contratto la merce deve essere di qualità mercantile intendendosi per tale lo strame senza eccessivo marciume o freschezza e la paglia senza umidità, tritume, glume o pula, cannello ed erbe, tinta oscura e, se pressata, senza indurimento e muffa.

3 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria varia dall'1 all'1,50% in relazione alla quantità trattata, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

4 - RINVIO - Per quanto riguarda la forma e le modalità di contrattazione, i termini e le modalità di consegna, di pesatura e di pagamento dello strame e della paglia, valgono gli stessi usi seguiti per i foraggi.

Sezione VIII - Semi da prato

1 - SPECIE DI VENDITA - Le contrattazioni avvengono quasi esclusivamente su campione reale. L'acquisto, se effettuato presso ditte commerciali specializzate, è concluso attraverso "stabiliti" di contratto.

2 - CAPARRA - All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di solito compresa fra il 10 e il 20% del valore della merce.

3 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - I semi da prato vengono contrattati a peso e la merce viene venduta in confezioni a norma di legge.

4 - TERMINI DI CONSEGNA - Qualora non sia diversamente convenuto, la consegna si intende “pronta,” il che sta a significare che deve avvenire nello spazio di qualche giorno.

5 - TOLLERANZE - La merce deve corrispondere al campione. Le tolleranze di qualità sono stabilite dalle norme vigenti.

È ammessa una tolleranza in più o in meno, rispetto alla quantità indicata in contratto, non superiore al 5%.

6 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

7 - RINVIO - Per quanto riguarda le modalità di consegna, di pesatura e di pagamento dei semi da prato valgono, in quanto compatibili, gli usi seguiti per i foraggi.

Sezione IX - Piante

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono conclusi di solito verbalmente e, di regola, senza l'intervento del mediatore.

2 - CAPARRA - Nei contratti, normalmente, il compratore versa una caparra al venditore, in relazione all'entità della commissione.

3 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - Le piante vengono contrattate a numero, a prezzo stabilito per ciascun pezzo, o carrello o pianali di carrello se in vaso.

Per le piante ornamentali si distinguono tre gruppi merceologici:

- piante ornamentali in contenitore (piante in vaso da interno o piante in vaso da giardino);
- piante ornamentali senza contenitore (piante da giardini e da trapiantare: arbusti, alto fusto);
- piante giovani da talea o seme (piantine da utilizzare per la riproduzione).

4 - IMBALLAGGIO - L'imballaggio è costituito generalmente da paglia di segale, da strame, da tela di juta o da materiale plastico (salvo la vendita fatta a “radice scossa” in cui l'apparato radicale è privo del “pan di terra”) per le piante da giardino vendute in zolla, in contenitore di plastica se vendute in vaso.

5 - TERMINI DI CONSEGNA - Se non ne sia stata convenuta l'epoca, s'intende che la consegna debba essere effettuata, secondo l'entità e la qualità della partita, nel primo periodo utile al trapianto per le piante in zolla, successivo all'ordinazione. Per le piante allevate in contenitore (vaso) in funzione della disponibilità.

In caso di forza maggiore, salvo pattuizione in contrario, la consegna viene effettuata nel primo periodo utile al trapianto successivo all'ordinazione, per le piante fornite in zolla.

6 - SPESE DI TRASPORTO - Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

7 - OBBLIGHI DI GARANZIA DEL VENDITORE - Il venditore, anche nel silenzio del contratto, garantisce l'immunità da malattie che possono determinare la morte delle piante. Nessuna garanzia si intende invece prestata per l'attecchimento, salvo patto contrario.

L'attecchimento viene garantito allorché il vivaista provveda a fornitura ed impianto.

8 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

9 - RINVIO - Quanto alle modalità di consegna e di pagamento valgono le condizioni pattuite tra le parti e in caso di assenza soggette alle normative di legge.

Sezione X - Foglia di gelso

Non sono stati accertati usi.

Sezione XI - Fiori e fogliame ornamentale

1 - FORMA DEL CONTRATTO - Le contrattazioni di fiori e fogliame ornamentale, sia tra produttore e grossista che tra grossista e dettagliante, sono a forma libera.

2 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - Il verde ornamentale (Asparagus, Felci, ecc.) viene contrattato a chilogrammo; per le ginestre e le mimose è usuale la confezione in mazzi da mezzo chilogrammo.

Per i garofani la contrattazione viene fatta a mazzo, di 50 fiori se provenienti dalla Riviera e di 20 fiori se di altra provenienza.

Le rose vengono contrattate a numero.

3 - REQUISITI DI QUALITÀ - I fiori vengono distinti in tre categorie: extra, prima e da lavoro, in relazione alla loro freschezza, perfezione dell'infiorescenza e lunghezza del gambo.

Si intendono "da lavoro" i fiori che, soprattutto per la minor lunghezza del gambo, non si prestano per la vendita a mazzi ma vengono utilizzati per corone funebri, addobbi di sale ed altri usi consimili.

4 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - Il prezzo viene stabilito solo per la merce da consegnare in giornata.

Negli altri casi il compratore si rimette al prezzo che sarà fatturato dal venditore. Tuttavia, se vi sono aumenti di una certa entità rispetto ai prezzi del giorno dell'ordinazione, il venditore ne informa tempestivamente il compratore.

5 - IMBALLAGGIO - Il costo dell'imballaggio si intende compreso nel prezzo.

6 - LUOGO DELLA CONSEGNA - I fiori e il fogliame ornamentale si intendono contrattati per consegna al domicilio del compratore.

7 - TRASPORTO - Se non è diversamente pattuito, al trasporto provvede il venditore con mezzi propri e a proprie spese.

8 - PAGAMENTO - Il pagamento si effettua periodicamente, su presentazione di distinta delle singole consegne.

9 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione XII - Coloniali e droghe

1 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sezione I - Legna da ardere

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti per grosse partite di legna da ardere si stipulano per iscritto.

2 - CLAUSOLE SPECIALI - Quando il quantitativo viene indicato col termine "vagone" o "vagonata", s'intende che sia stato compravenduto il carico completo d'un vagone ferroviario normale.

Analogamente, il termine “camionata” si riferisce al carico completo d’un autotreno con rimorchio.

3 - CAPARRA - Spesso, all’atto della stipulazione del contratto, il compratore versa al venditore una caparra.

4 - SPECIE DI VENDITA - Di norma la contrattazione si effettua per “merce visitata e piaciuta” o “salvo visita”; per quantitativi importanti, tuttavia, talvolta si contratta su “vagonata” o “camionata” di campione.

5 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - La legna da ardere si contratta di solito a quintale¹. Nella compravendita di legna in borre da produttore a commerciante, tuttavia, è ancora in uso, in alcuni casi, la contrattazione a metro stereo.

Le spese di pesatura o misurazione sono a carico del venditore.

6 - REQUISITI DELLA MERCE - In rapporto alla specie legnosa da cui proviene, la legna da ardere si classifica in:

- Legna di essenza forte: faggio, carpine, frassino, ontano e roveri in genere;
- Legna di essenza dolce (o debole): abete, larice, pino, castagno, pioppo, ed in genere quella non di essenza forte.

La legna da ardere si contratta per lo più in pezzatura commerciale e in pezzatura per stufa. Si intende per legna di pezzatura commerciale quella in “borre” della lunghezza di circa un metro e di diametro da 8 a 25 cm. e in “stanghe” della lunghezza di oltre un metro (di solito superiore ai due metri) e di diametro da 5 a 12 cm. circa. Sono praticate anche altre forme di vendita per misure inferiori.

La pezzatura per stufa è costituita da legna della lunghezza da 25 a 40 cm. in tondello se di diametro fino a cm. 8, spaccata o segata per il lungo se di diametro superiore.

In mancanza di diversa indicazione, il contratto si intende stipulato per merce sana e di stagionatura commerciale.

7 - ACCERTAMENTO DEL PESO - Se il trasporto è effettuato a mezzo ferrovia, nei rapporti fra le parti fa fede il peso accertato in partenza dall’Amministrazione delle Ferrovie anche se la merce è contrattata per consegna a destino.

8 - TOLLERANZA DI QUANTITÀ - Nella compravendita di legna da ardere si intende concessa, anche se il quantitativo non è stato indicato con la clausola “circa,” una tolleranza in più o in meno rispetto al quantitativo pattuito, nella misura massima del 10%.

9 - RICEVIMENTO - Quando la consegna deve farsi nel luogo stabilito dal compratore, questi è in ogni caso tenuto a svincolare e scaricare la merce speditagli.

10 - CARICAMENTO SU MEZZO DI TRASPORTO - A carico del venditore sono le spese di caricamento sul mezzo di trasporto convenuto, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

11 - PAGAMENTO - In mancanza di diversa indicazione il pagamento deve essere effettuato alla consegna, per pronta cassa ed escluso ogni abbuono o sconto.

Se il pagamento è pattuito a vista fattura, il compratore deve provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della fattura.

12 - RECLAMI - Eventuali differenze di qualità e quantità vengono di solito denunciate verbalmente dal compratore al venditore, anche a mezzo del mediatore, se si tratta di vendite

1 Vedi Avvertenze

su piazza; a mezzo telegramma o lettera raccomandata, negli altri casi. La denuncia verbale è tuttavia sufficiente anche nelle vendite da piazza a piazza purchè seguita subito da conferma scritta.

Nella denuncia il compratore fissa al venditore un congruo termine per la verifica. Finchè non sia risolta la contestazione, il compratore ha l'obbligo di custodire la merce e di tenerla a disposizione per le perizie o verifiche che dovessero occorrere.

13 - MEDIAZIONE - L'importo della mediazione viene stabilito di volta in volta. Quasi sempre la tariffa corrisponde al 3% del corrispettivo pattuito, a carico della parte indicata nell'accordo (art. 1755 c.c.).

Sezione II - Legname rozzo

1 - FORMA DEL CONTRATTO - Nella compravendita di legname è in genere preferita la stipulazione per iscritto, salvo che si tratti di fornitura a clienti abituali o di piccole partite di magazzino.

2 - SPECIE DI VENDITA - Il legname in tronchi di solito si contratta, quanto alla qualità, "in monte," e cioè in assortimento di classifiche diverse e talvolta anche di diverse essenze. La contrattazione viene fatta "previa visita" o "salvo visita" della partita.

3 - CLASSIFICAZIONI - Il legname resinoso in tronchi si classifica comunemente in:

- tronchi da sega, di lunghezza da m. 4 in avanti e di diametro non inferiore a cm. 23;
- pali, di lunghezza da m. 2 in avanti e di diametro da cm. 10 a cm. 23;
- bottolame, di lunghezza da m. 2 a m. 4 e di diametro da cm. 23 in avanti;
- tronchetti per cartiera, della lunghezza di m. 2 circa e di diametro non inferiore a cm. 10 in punta.

Il legname in tronchi di latifoglia si classifica in:

- tronchi da trancia, di lunghezza da m. 2,20 in avanti e di diametro da cm. 30 in avanti;
- tronchi da sega, di lunghezza da m. 2 in avanti e di diametro da cm. 23 in avanti.

4 - PROVENIENZA DEL LEGNAME - Per provenienza del legname si intende la zona forestale da cui esso proviene.

5 - CAPARRA - All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di norma non inferiore al 10% del valore della merce.

6 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - In mancanza di diversa precisazione, il legname si intende sempre contrattato a metro cubo.

7 - MODO DI MISURAZIONE - Ad eccezione dei tronchetti per cartiera, il legname in tronchi ha talvolta una sovramisura in lunghezza fino ad un massimo di 10 cm. a seconda del diametro, che non va conteggiata agli effetti della determinazione del volume.

Il diametro del tronco viene calcolato sottocorteccia a metà della lunghezza misurata dalla base, esclusa l'eventuale sovramisura, ed è dato dalla media fra il diametro maggiore e quello minore.

Se la metà della lunghezza cade su un nodo o ingrossamento del tronco, si effettuano due misurazioni immediatamente sopra e sotto il nodo o l'ingrossamento e se ne fa la media.

Nella determinazione del diametro si trascurano le frazioni di centimetro.

L'arrotondamento si fa in meno fino a mezzo centimetro, in più oltre mezzo centimetro.

8 - ACCERTAMENTO DEL PESO - Nelle contrattazioni a peso, anche se il legname è contrattato per consegna a destino, vale il peso accertato in partenza dalla ferrovia, o dalla pesa pubblica più prossima al luogo di partenza se il trasporto è effettuato con altri mezzi.

9 - MODALITÀ E TERMINI DELLA CONSEGNA - Salvo diverso accordo, i tronchi debbono

essere consegnati senza residui di rami sporgenti.

La merce contrattata per “consegna pronta” viene consegnata nel termine da cinque a otto giorni dal perfezionamento del contratto.

Quando nel contratto l'epoca della consegna è indicata con le clausole “primi del mese” o “ultimi (o fine) del mese”, si intende che la merce deve essere consegnata entro i primi, o rispettivamente entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

La consegna pattuita per “circa” una determinata data deve essere fatta non oltre una settimana dalla data stessa.

Qualora il venditore non possa consegnare la merce per causa di forza maggiore deve darne immediato avviso al compratore, specificando la natura dell'impedimento.

10 - CONSEGNA RIPARTITA - In mancanza di diverso accordo, la merce contrattata per consegna ripartita viene consegnata ad intervalli pressoché eguali nei quantitativi di volta in volta disponibili.

11 - TOLLERANZA DI QUANTITÀ - Il venditore è sempre tenuto a consegnare l'esatto quantitativo pattuito, salvo che questo sia stato indicato con la clausola “circa.”
In tal caso il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.

12 - OBBLIGO DEL RICEVIMENTO - Quando la consegna deve farsi nel luogo stabilito dal compratore, questi è in ogni caso tenuto a svincolare e scaricare la merce speditagli.

13 - RITIRO - Quando nel contratto il termine dell'esecuzione è riferito al “ritiro” anziché alla “consegna”, il compratore è tenuto a ritirare la merce entro il termine stabilito come al precedente art. 9.

Se nel contratto è convenuta la clausola “ritiro a richiesta del compratore”, questi può ritirare la merce in qualsiasi giorno purché entro il termine contrattuale, salvo preavviso in tempo utile al venditore.

Il compratore che non può ritirare in termine la merce per causa di forza maggiore deve darne immediato avviso al venditore, specificando la natura dell'impedimento.

14 - CARICAMENTO DELLA MERCE - Al caricamento del legname sul mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

15 - PAGAMENTO - In mancanza di diversa indicazione il pagamento deve essere effettuato alla consegna, per pronta cassa ed escluso ogni abbuono o sconto.

Se il pagamento è pattuito a “vista fattura”, il compratore deve provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della fattura stessa.

16 - RECLAMI - Le differenze di qualità, quantità e misura vengono denunciate verbalmente dal compratore al venditore, se si tratta di vendite su piazza; a mezzo telegramma, lettera raccomandata o denuncia verbale seguita subito da conferma scritta nel caso di vendita da piazza a piazza.

Nella denuncia il compratore fissa al venditore un congruo termine per la verifica. Finché non sia risolta la contestazione, il compratore ha l'obbligo di custodire la merce e di tenerla a disposizione per le perizie o verifiche che dovessero occorrere.

17 - MEDIAZIONE - L'importo della mediazione viene stabilito di volta in volta. Quasi sempre la tariffa corrisponde al 3% del corrispettivo pattuito, a carico della parte indicata nell'accordo (art. 1755 c.c.).

Capo IV

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non sono stati accertati usi.

Capo V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sabbia e ghiaia

- 1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono di solito conclusi verbalmente. Viene usata talvolta la forma scritta per i contratti con clienti occasionali o con ditte fuori provincia, o quando si tratti di partite rilevanti. I contratti verbali sono generalmente seguiti da conferma scritta.
- 2 - CAMPIONI - Per quantitativi di un certo rilievo il venditore esibisce al compratore, prima della stipulazione del contratto, i campioni del materiale da fornire, agli effetti di cui all'art. 1522, comma 2° c.c.
- 3 - CAPARRA - In via normale non si dà caparra al venditore.
- 4 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - La ghiaia e la sabbia vengono contrattate a metro cubo oppure a tonnellata, dichiarandone il peso specifico.
- 5 - TIPI USUALI - In provincia di Treviso vengono prevalentemente prodotti e contrattati i seguenti tipi di sabbia e ghiaia:
- Sabbia lavata di cava;
 - Sabbia lavata di frantumazione;
 - Ghiaino vagliato e lavato da cm. 0 a 1;
 - Ghiaietta vagliata e lavata da cm 1 a 3;
 - Ghiaione vagliato e lavato da cm. 5 a 8;
 - Pietrischetto per manti bituminosi 0/4 - 4/8 - 8/12 - 10/25;
 - Ghiaia e sabbia miste in natura (tout venant);
 - Ghiaia e sabbia mista in natura vagliate fino a cm. 3 (stabilizzato).
- Formano pure oggetto di contrattazione la sabbia lavata del Brenta e del Po ed i prodotti di frantoio.
- Il ghiaino vagliato e lavato, la ghiaietta vagliata e lavata e il ghiaione vagliato e lavato debbono essere scevri di sostanze estranee, di parti friabili o terrose e di materiale organico. Il compratore può rifiutarsi di ricevere la merce non rispondente ai requisiti di cui al precedente comma.
- 6 - LUOGO E MODALITÀ DELLA CONSEGNA - Nel silenzio del contratto la merce si intende contrattata per consegna franco luogo di produzione o magazzino venditore, posta su mezzo di trasporto.
- La merce deve essere caricata sul mezzo di trasporto a cura e spese del venditore anche se nel contratto è precisato soltanto che la consegna va effettuata franco luogo di produzione o magazzino venditore.
- 7 - CONSEGNA RIPARTITA - In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma per lotti pressoché eguali con intervalli commisurati alle esigenze della progressione costruttiva e alle disponibilità di spazio nel cantiere di lavoro.
- Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un

determinato periodo di tempo, non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo d'esecuzione del contratto.

8 - **TOLLERANZA DI QUANTITÀ** - Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato, se questo non è stato indicato con la clausola "circa" o altra equivalente. In tale ipotesi il venditore può consegnare fino a un massimo del 5% in più o in meno, secondo l'entità della fornitura, senza che il compratore possa sollevare eccezioni per la differenza.

9 - **CALO DI TRASPORTO** - In caso di consegna a metro cubo, il compratore, salvo diverso accordo, è tenuto a sopportare il calo di assestamento nel volume dovuto al trasporto, che varia dal 3 al 5% per i materiali ghiaiosi e sabbiosi e dal 5 al 10% per il pietrisco.

10 - **RICEVIMENTO RIPARTITO** - Nel caso di ritiri da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo viene seguito l'uso di cui all'art. 7, 1° comma.

11 - **RITARDO NELLA CONSEGNA** - Nel caso di forniture da eseguirsi con unica consegna, non è ammessa - salvo diverso accordo - alcuna tolleranza sui termini contrattuali di consegna. Nel caso di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, si intende sempre concesso - salvo diverso accordo - qualche giorno di tolleranza sui termini di consegna del primo lotto. Nessuna tolleranza è invece ammessa sui termini di consegna dei lotti successivi.

Qualora a norma del presente articolo debba escludersi ogni tolleranza sia contrattuale che consuetudinaria, il compratore può rifiutarsi di ricevere la merce consegnata fuori termine.

12 - **MEDIAZIONE** - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI¹

Sezione I - Farine e sottoprodotti della macinazione (escluso il germe di granoturco)

1 - **FORMA DEL CONTRATTO** - I contratti per consegna immediata vengono di solito conclusi verbalmente; negli altri casi si stipula normalmente per iscritto.

2 - **PREZZO** - Nei contratti scritti il prezzo viene di solito indicato in cifre e lettere. Nel silenzio del contratto il prezzo deve intendersi commisurato a kg franco nel luogo stabilito per la consegna.

3 - **SPECIE DI VENDITA** - Gli sfarinati e i sottoprodotti della macinazione vengono contrattati su campione o su denominazione; quest'ultima forma è d'uso normale per gli sfarinati. Nei contratti su campione o su capitolato tipo il venditore precisa le caratteristiche della merce.

4 - **VENDITE SU CAMPIONE** - Le vendite su campione vengono concluse quasi esclusivamente su campione "tipo" od "indicativo". Si dice campione "tipo" o "indicativo" quello che non è tratto dalla massa compravenduta, ma ne rappresenta le caratteristiche commerciali principali.

5 - **VENDITE SU DENOMINAZIONE** - Nelle vendite su denominazione la merce deve corrispondere alla qualità specificata in contratto.

6 - **LUOGO E MODALITÀ DELLA PESATURA** - Le farine ed i sottoprodotti della macinazione vengono di norma pesati in colli di peso uniforme nel luogo ed al momento della consegna su pesa privata o, se una delle parti lo richiede, su pesa pubblica.

1 Vedi, tra l'altro, il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e della Direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)

7 - PESO - Le farine ed i sottoprodotti della macinazione si contrattano “a peso netto”. Nessuna tolleranza si intende ammessa rispetto al quantitativo contrattato.

8 - CAMPIONATURA - Nelle vendite su campione, il campione della merce consegnata deve essere di entità tale da poter permettere la rilevazione delle caratteristiche della partita compravenduta. Generalmente si prelevano tre campioni uguali, dei quali uno viene trattenuto dal cliente e due dal fornitore. In caso di contestazione il fornitore invierà un campione al foro competente per le verifiche. I campioni devono essere sigillati e firmati o identificati con codice univoco.

9 - CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITÀ - Il contratto si intende sempre stipulato per merce “leale”, che non abbia cioè subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte i vizi o difetti.

In mancanza di diversa indicazione la merce da consegnare deve essere anche “sana”, intendendosi per tale quella che non è riscaldata o fermentata, e non presenta né muffa né tracce di trattamenti chimici - anche se eseguiti a scopo di conservazione - che ne alterino l'odore, il gusto e la commestibilità.

In ogni caso, i contratti relativi a sfarinati per panificazione ed a sottoprodotti per uso zootecnico si intendono stipulati per merce corrispondente alle norme vigenti in proposito.

10 - LUOGO DELLA CONSEGNA - Per le vendite da molino a utilizzatore la consegna si intende generalmente franco magazzino compratore salvo diversi accordi.

11 - I TERMINI DI CONSEGNA - In ordine al tempo, vengono comunemente usate per la consegna le seguenti clausole:

- consegna prontissima o immediata: entro tre giorni lavorativi;
- consegna pronta: entro otto giorni lavorativi;
- consegna differita: alla data convenuta o entro un periodo prefissato;
- consegna ripartita: nel corso di più periodi di tempo successivi.

In mancanza di diversa indicazione, si intende che il contratto sia stato stipulato per consegna pronta.

12 - CONSEGNA DIFFERITA - Salvo diversi accordi, quando nel contratto il termine di consegna è indicato con l'espressione “ai primi del mese” o “agli ultimi del mese” il venditore può consegnare la merce entro i primi o, rispettivamente, entro gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

La clausola “consegna entro un dato mese” significa che il venditore può effettuare la consegna a suo piacimento nel corso del mese indicato.

13 - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONSEGNA - Il termine stabilito per la consegna decorre dal giorno della stipulazione del contratto.

14 - CONSEGNA RIPARTITA - La merce contrattata per consegna ripartita deve essere consegnata, salvo diverso accordo fra le parti, in lotti pressoché uguali.

15 - RITIRO - Quando nel contratto il termine dell'esecuzione è riferito al “ritiro” anziché alla “consegna”, il compratore è tenuto a ritirare la merce entro il termine stabilito come al precedente art. 11.

Se nel contratto è convenuta la clausola “ritiro a richiesta del compratore”, il compratore può ritirare la merce in qualsiasi giorno purché entro il termine contrattuale, salvo preavviso di almeno otto giorni lavorativi al venditore.

16 - CALO DI VIAGGIO - Il calo di viaggio non viene più applicato. Per gli sfarinati ad uso panificazione o pastificazione il calo è ammesso solo se si riscontra anche un grado di umidità inferiore a quello legale, ed è commisurato all'entità di tale differenza.

17 - SPESE INERENTI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Le spese di caricamento gravano sul venditore nel caso di vendita franco molino.

Le spese di pesatura ed insaccatura sono sempre a carico del venditore. Se però la pesatura ha avuto luogo alla pesa pubblica su richiesta del compratore, questi ne sopporta le relative spese.

Pure sul venditore gravano le spese di caricamento sul mezzo di trasporto convenuto, sempreché la merce non sia venduta franco riva o stazione partenza o franco molino.

18 - RICONOSCIMENTO DELLA MERCE IN QUALITÀ E PESO - Il riconoscimento o riscontro della merce in qualità e peso si fa generalmente nel luogo della consegna o del ritiro, prima o all'atto della consegna o del ritiro.

Se però la merce è stata venduta franco al luogo stabilito dal compratore, e sempreché il compratore o suo incaricato non vi avesse provveduto in occasione della consegna in partenza, il riscontro può essere fatto all'arrivo della merce a destinazione.

Il vettore non si presume mai incaricato del riscontro.

19 - INOSSERVANZA DEI TERMINI CONTRATTUALI - Salvo il caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore, il compratore non è tenuto a concedere alcuna tolleranza sul termine di consegna, né il venditore su quello di ritiro.

20 - PAGAMENTO - Il pagamento viene di norma effettuato dopo il ricevimento della merce in base agli accordi tra le parti.

Se il contratto è ad esecuzione ripartita, le condizioni di pagamento di cui al precedente comma si intendono riferite ai singoli lotti.

Nei pagamenti a mezzo ricevuta bancaria le spese relative sono a carico dell'acquirente.

21 - DIFFERENZE DI PESO - Le eventuali differenze di peso vengono contestate entro 24 ore dal riscontro effettuato a norma dell'art. 18.

22 - DIFFERENZE DI QUALITÀ - Quando il compratore rileva la presenza di difetti o differenze di qualità rispetto a quella pattuita, ne dà notizia al venditore entro le 24 ore successive al riscontro effettuato a norma dell'art. 18. Ove si tratti di vizi occulti, tale termine decorre dal momento in cui essi vengono scoperti.

23 - PROTESTO PER DIFFERENZE DI PESO O DI QUALITÀ - Il protesto viene fatto per iscritto, normalmente con mail o preferibilmente pec.

24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DIFFERENZE DI QUALITÀ - Qualora la differenza di qualità incida sul valore complessivo della partita compravenduta per oltre il 10%, il compratore può pretendere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (art. 1497 c.c.).

Il compratore, salvo diverso accordo, ha comunque diritto alla risoluzione del contratto quando la merce, venduta come sana e leale, presenti difetti per cui non possa esser considerata tale a norma del precedente art. 9 (art. 1497 c.c.).

In ogni caso il contratto può essere risolto se, trattandosi di sfarinati di grano tenero o di grano duro per panificazione o pastificazione, la merce non abbia le caratteristiche legali del tipo convenuto.

25 - MEDIAZIONE (art. 1755 c.c.) - Le tariffe di mediazione consuetudinarie sono le seguenti, a carico di ciascuna delle parti:

- sfarinati di frumento e granoturco:

- | | |
|---|------------|
| a. per partite fino a 10 t | a t € 2,58 |
| b. per partite oltre 10 t e fino a 30 t | a t € 1,55 |
| c. per partite oltre le 30 t | a t € 0,77 |

- sottoprodotti della macinazione:

- a. per partite fino a 20 t a t € 1,03
- b. per partite oltre le 20 t a t € 0,52

- farine di estrazione da semi oleosi per alimentazione animale:

- a. per quantità di non rilevante entità (fino 1000 tonnellate) la tariffa media attuale è di 0,60 €/tm con oscillazioni tra 0,52 e 0,70 €/tm;
- b. per partite di rilevante entità (oltre 1000 tonnellate) 0,60 €/tm con oscillazioni tra 0,52 e 0,60 €/tm.

Sezione II - Salumi

1 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione III - Formaggi e burro

1. Parmigiano reggiano e grana padano

1 - DENOMINAZIONI - Il formaggio “Parmigiano reggiano” ed il formaggio “Grana padano” sono prodotti tipici contrassegnati, rispettivamente, col marchio del “Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano” e del “Consorzio del Formaggio Grana Padano” e disciplinati dalle norme di cui al D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269.

Tutto il formaggio prodotto al di fuori delle zone tipiche di produzione dei formaggi di cui al comma precedente, ed avente caratteristiche simili, è denominato “Grana” (D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269).

2 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti si stipulano di solito per iscritto.

3 - CAPARRA - All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa normalmente al venditore una caparra, la cui misura si aggira sul 10% del valore della merce.

4 - CLAUSOLA “SALVO VISITA” - La clausola “salvo visita” a favore del compratore si adotta:

- quando il contratto è condizionato al gradimento dell'acquirente;
- quando, per qualsivoglia ragione, la merce non è stata contrassegnata dall'acquirente.

5 - PRODUZIONI MAGGENGA E VERNENGA - Per “produzione maggenga” si intende tutto il formaggio prodotto da un determinato caseificio, nel periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre. Si distingue in:

- a. formaggio di testa: prodotto nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- b. formaggio di centro: prodotto nei mesi di luglio e agosto;
- c. formaggio di coda o tardivo: prodotto dal 1° settembre all'11 novembre.

Per “produzione vernenga” si intende il formaggio prodotto dal 12 novembre al 31 marzo dell'anno successivo.

6 - FORMAGGIO SCELTO O SPERLATO E FORMAGGIO DIFETTOSO - Con la dizione “formaggio scelto o sperlato” si comprendono le forme immuni da qualsiasi difetto tanto interno che esterno, in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago o del martello.

Con la dizione “formaggio difettoso” si comprendono le forme che presentano difetti di diversa natura, sia esterni, sia interni. I difetti esterni si rilevano alla vista, quelli interni sono rilevabili mediante il martello e l'ago.

Secondo l'entità del difetto che presenta, il formaggio si distingue in:

- a. *Sottoscelto o cosiddetti “numeri zero o uno”*

Si indicano con tale denominazione le forme che presentano difetti lievi ed in particolare uno dei seguenti:

- coronatura e orlatura non eccessive, che rendono lievemente rilevate le due superfici circolari della forma (denominate piatti o coperchi) e che denunciano nella pasta una occhiatura alquanto più grande e diffusa di quella prevista dallo “standard”; minuta ed appena visibile;
- uno o due vescicotti (vuoti di forma circolare o oblunga, creatisi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm., sani di odore e non troppo interni;
- vespaio localizzato (grumi di pasta spugnosa) di pochi centimetri, sano di odore, non troppo interno;
- occhio rado e non eccessivamente ripetuto, di diametro non superiore ai 3-4 millimetri;
- alcune “bocche di pesce” e cioè occhi di forma oblunga particolare, non superiori ai 3-4 cm. di diametro;
- leggere sfoglie, costituite da non più di due o tre incrinature e fenditure della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm.

b. “Numeri due” o “forme di seconda”

Si indicano con tali denominazioni le forme che presentano difetti accentuati ed in particolare uno dei seguenti:

- coronatura e orlatura evidenti che accentuano la bombatura delle superfici delle forme, le quali assumono la denominazione di “coppe”;
- vescicotto di diametro superiore ai 3-4 cm. o più vescicotti anche se piccoli, immuni da difetti di odore;
- vespai accentuati e diffusi, immuni da gravi difetti di odore;
- occhiatura diffusa in ogni settore della forma;
- sfoglie accentuate e ripetute, oppure fitte e minute incrinature sovrapposte “a libro”;
- unica sfoglia orizzontale nell’immediata sottocrosta;
- unica sfoglia perpendicolare ai piatti della forma, denominata “sfoglia in piedi”;

c. Scarto o cosiddetti “numeri tre” o “forme di terza”

Si indicano con tale denominazione le forme che presentano i difetti più gravi e precisamente:

- bombatura molto accentuata dei piatti della forma (che quando assume conformazione quasi sferica viene denominata “pallone”);
- pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura, con ampie e ripetute fenditure.

7 - FORME DIFETTOSE ALLAGO - Le forme difettose all’ago si rivelano all’olfatto e al palato da quella minima quantità di formaggio che viene estratta dalla forma mediante apposito ago di struttura elicoidale.

Costituisce difetto di ago ogni alterazione del gusto e dell’aroma, indicato dallo “standard” come ad esempio “pecorino”, “serpillo”, “strino”, “innesto”, “fieno greco”, “agliolo”.

Le forme che presentano difetto di ago in minore entità ed intensità sono classificate quali “numeri due”, mentre quelle che presentano i difetti più gravi ed accentuati, sono classificate quali “scarto” o “numeri tre”.

8 - FORME DIFETTOSE PER CORREZIONE - Con la dizione “forme difettose per correzione” si intendono le forme di formaggio con difetti nella crosta, provocati da correzioni.

Le forme corrette si denominano “zero o uno” purchè siano scelte di ago e di martello e la correzione si presenti di modesta entità e dimensione, tale da non modificarne la struttura, deturpandone l’estetica.

Le forme che presentano correzioni più accentuate e diffuse sono classificate quali “numeri due” o “scarto”, a seconda dell’entità del difetto.

9 - SCELTO UNO E ZERO O SCELTO MERCANTILE - Con la denominazione “scelto uno e zero o scelto mercantile” nelle contrattazioni di partite, si intendono compravendute tutte le forme scelte ed inoltre una percentuale di “uno e zero” non superiore al 10% della quantità di forme scelte.

10 - BOLLATURA - Il compratore usa contrassegnare la merce con bollo a fuoco e con timbro ad inchiostro indelebile, o con la cosiddetta “rosetta” o con altro mezzo idoneo.

11 - LUOGO E MODALITÀ DELLA CONSEGNA - Salvo patto contrario, nelle compravendite di partite all'ingrosso la merce viene contrassegnata e ritirata, in una sola volta, franco caseificio o magazzino del venditore, posta su veicolo.

12 - PAGAMENTO - Il pagamento viene effettuato, salvo diverso accordo, all'atto della pesatura o consegna del formaggio (pagato e levato).

13 - DIFETTI OCCULTI - È compreso tra i vizi occulti il “colotto”, ossia il riempimento dei buchi prodotti da correzioni, con formaggio o altro, al fine di rendere apparentemente perfetta la forma.

14 - RIFIUTO DELLA MERCE - Qualora nella vendita “scelto uno e zero o scelto mercantile” all'atto del ritiro il numero delle forme difettose risulti pari o superiore a quello delle forme scelte, il compratore ha diritto di rifiutare tutta la partita.

15 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2. Montasio e similari

16 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti fra produttori e negozianti sono di norma stipulati verbalmente con l'intervento del mediatore.

17 - SPECIE DI VENDITA - I contratti vengono conclusi all'atto della visita e dell'assaggio della partita. È usata però anche la vendita “su campione”, particolarmente per il tipo non fresco; in tal caso il campione è costituito da alcune forme.

Per la vendita “su campione” è sempre sottintesa la clausola “salvo visita”, la quale ha il significato di lasciare la possibilità al compratore di accertare se il monte corrisponde al campione.

La visita, nel caso di vendita “su campione”, deve essere effettuata nel giorno fissato nel contratto. Nel silenzio dello stesso, la visita deve avvenire entro 48 ore.

18 - CAPARRA - Raramente viene corrisposta la caparra, bastando l'impegno verbale e la presenza del mediatore; in caso di corresponsione, la sua misura si aggira sul 10% del valore della merce.

19 - PRODOTTO FRESCO E STAGIONATO - Per formaggio “fresco” si intende il prodotto fino a 30 giorni dalla data di produzione. Oltre tale termine la determinazione della stagionatura resta affidata alla contrattazione delle parti.

20 - PESATURA E SPESE RELATIVE - La pesatura della merce si effettua all'atto della stipulazione, salvo patto in contrario. Le spese di pesatura e carico delle forme gravano sul venditore.

21 - BOLLATURA DELLA MERCE - All'atto della visita della partita, di norma interviene anche il mediatore e tutte le forme vengono bollate col timbro del compratore per evitare eventuali contestazioni.

Talvolta il compratore lascia al mediatore l'incarico di bollare le forme della partita.

22 - LUOGO DELLA CONSEGNA - La consegna si effettua a domicilio del venditore.

23 - SPESE DI TRASPORTO ED IMBALLAGGIO - Le spese di trasporto ed imballaggio sono a carico del compratore.

24 - RIVENDITA DELLA PARTITA PRIMA DELLA CONSEGNA - Se il negoziante rivende la partita prima della consegna, il produttore-venditore non può rifiutarsi di consegnare la merce al nuovo acquirente, quando i patti contrattuali vengano rispettati e salve le disposizioni fiscali vigenti.

25 - CONSEGNA PRONTA - Con la clausola “consegna pronta” si intende che il formaggio deve essere consegnato al massimo entro la settimana.

26 - TOLLERANZA DI QUANTITÀ - Quando nell’indicazione del numero delle forme è adottata la formula “circa” è ammessa in favore del venditore una differenza del 10% in più o in meno. La formula “circa” è sottintesa nelle vendite “su campione”. Dopo la bollatura la quantità diventa definitiva, per quanto concerne il numero delle forme.

27 - PAGAMENTO - Il pagamento viene di norma effettuato al domicilio del venditore ed al momento della consegna.

La clausola “a pronti contanti” significa che l’acquirente deve effettuare il pagamento al domicilio del venditore ed al momento della consegna.

È anche in uso, previo accordo, il pagamento nel luogo e giorno in cui viene effettuato il mercato successivo alla consegna.

28 - ESCLUSIONE DI GARANZIA PER VIZI E DIFETTI DOPO IL RITIRO DELLA MERCE - Nelle compravendite di formaggi eseguite mediante visita e bollatura della merce, assaggio e provino, scelta e scarto, una volta ritirata la merce non sono ammessi né rifiuti né reclami e non sussiste garanzia per vizi o per difetti, salvo che, dall’accertamento della percentuale della materia grassa contenuta nella merce acquistata, risulti che essa è inferiore ai minimi stabiliti dalla legge o risulti la malafede nella fabbricazione, e salvo quanto disposto al comma seguente.

In caso di gonfiatura, il formaggio può essere restituito al produttore il quale riconsegna un identico quantitativo di formaggio sano prodotto nello stesso mese di quello avariato. In via alternativa può essere praticato, a scelta del compratore, un abbuono di prezzo. E’ tuttavia consentita anche la consegna di formaggio di produzione più recente (più fresco): in tal caso si fa luogo ad una congrua riduzione di prezzo.

29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NELLE VENDITE SU CAMPIONE - Nelle vendite “su campione” il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, quando la partita non corrisponde al campione.

30 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

3. *Formaggella trevigiana*

31 - CONSEGNA - La consegna avviene a maturazione del prodotto (da 6 a 12 giorni fuori sale).

32 - TOLLERANZA DI QUANTITÀ - Quando nell’indicazione del numero delle forme si è adottata la formula “circa” è ammessa in favore del venditore una differenza del 10% in più od in meno.

La formula “circa” è sottintesa nelle vendite “su campione”.

33 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

4. Altri formaggi

34 - MEDIAZIONE - Per i formaggi non contemplati dai precedenti articoli la tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

5. Burro

35 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono conclusi verbalmente o stipulati per iscritto.

36 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - Salvo patto contrario, il prezzo del prodotto compravenduto è normalmente riferito al listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Treviso.

37 - LUOGO DELLA CONSEGNA - Se non è stato diversamente pattuito, la consegna si effettua presso il produttore.

38 - CONSEGNA PRONTA - Quando viene concordata la clausola "consegna pronta", si intende che la consegna deve avvenire entro uno o due giorni.

39 - TOLLERANZA DI PESO - Se la quantità viene indicata con la formula "circa", è ammessa in favore del venditore una differenza del 10% in più o in meno.

40 - PAGAMENTO - Nel silenzio del contratto, il pagamento viene effettuato non oltre 30 giorni dalla consegna della merce al domicilio del venditore o al mercato, tranne che per i panoni per i quali il pagamento è contestuale alla consegna.

Quando il pagamento è pattuito "a pronti", si intende che deve avvenire alla consegna ed al domicilio del venditore.

41 - VIZI DELLA MERCE - Quando per disposizione dell'autorità competente vengono prelevati campioni del burro compravenduto, ogni questione sulla sussistenza dei vizi denunciati o sulla mancanza delle qualità essenziali o promesse va risolta dopo aver conosciuto il risultato dell'analisi dei campioni.

Quando si tratta di burro impacchettato e sigillato con l'involucro riproducente la denominazione della ditta confezionatrice, l'avvenuto prelievo dei campioni deve essere comunicato immediatamente al produttore.

42 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è compresa tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo, e risulta a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

Sezione IV - Oli di oliva e di semi

1 - SPECIE DI VENDITA - La vendita è effettuata generalmente a peso, a litro oppure a confezione.

La vendita a peso è talvolta effettuata su campione: per l'olio d'oliva, nel caso di vendita su campione, anche il gusto deve corrispondere a quello del campione trattato.

2 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - L'olio non confezionato è contrattato a quintale¹ o a tonnellata.

3 - VERIFICA DELLA MERCE - La verifica della merce, se richiesta, si effettua normalmente presso il venditore.

1 Vedi Avvertenze

4 - TOLLERANZA DI PESO - Il peso è determinato meccanicamente oppure con apposita pesatura.

5 - RISCHI DI TRASPORTO - La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, ove il trasporto non sia effettuato con mezzi propri del venditore.

6 - PAGAMENTO - Il pagamento si effettua di norma a 30 giorni fine mese data fattura con bonifico o Ri.Ba. (ricevuta bancaria).

7 - RECLAMI - Eventuali reclami da parte dell'acquirente debbono esser fatti entro 48 ore dal ricevimento della merce.

8 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione V - Oli e grassi vegetali per usi industriali

1 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione VI - Pelli grezze

1 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione VII - Vini

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I vini si contrattano sia per iscritto che verbalmente. La forma scritta è in genere preferita, specialmente quando si tratti di partite d'una certa entità o di contratti ad esecuzione differita.

2 - SPECIE DI VENDITA - Le contrattazioni si effettuano su assaggio alla cantina del venditore o su campione. Le piccole partite per consegna immediata si contrattano di solito su assaggio. Si effettua anche la vendita di futura produzione a scelta su campione.

3 - CAPARRA - Salvo diverso accordo non è prevista la caparra.

4 - GRADAZIONE ALCOLICA - Quando il contratto viene stipulato su base grado alcool ettolitro a norma dell'art. 8, il venditore assume garanzia per la gradazione indicata, salva la tolleranza di cui all'art. 14.

5 - VENDITA SU CAMPIONE - Nel caso di vendita su campione, i campioni, debitamente suggellati, vengono trattenuti dalle parti fino al completo pagamento della partita. Essi devono essere di entità tale da poterne stabilire la gradazione alcolica e la qualità.

6 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - La quantità viene indicata ancora in quintali, in quanto le contrattazioni avvengono in ettogradi, e raramente il prodotto viene venduto in litri.

7 - PESATURA E TARA - La pesatura si effettua, di solito, con l'assistenza del compratore o di un suo incaricato, alla cantina del venditore o alla pesa più vicina. Le eventuali spese vengono pagate dal venditore.

8 - PREZZO - Il prezzo viene stabilito in rapporto all'unità di misura. Normalmente però il prezzo è riferito all'unità di gradazione alcolica per ettolitro (ettogrado). Per i vini giovani, amabili e dolci si ha in tal caso riguardo alla gradazione complessiva (alcool svolto e da svolgere).

9 - REQUISITI DELLA MERCE - Salvo esplicita diversa indicazione, il contratto si intende sempre stipulato per merce "mercantile", sana, esente da difetti e genuina a termini di legge.

10 - CONSEGNA ED ONERI RELATIVI - Nel silenzio del contratto, si intende che la consegna debba essere fatta alla cantina del venditore, per merce posta su mezzo di trasporto in recipienti dell'acquirente.

In tal caso il venditore deve provvedere a proprie spese al riempimento dei recipienti del compratore ed al carico sul mezzo di trasporto.

11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE IN RAPPORTO ALLA CONSEGNA - Quando la consegna non è contestuale alla stipulazione del contratto, il venditore è tenuto a conservare il vino nelle proprie cantine fino al giorno stabilito per la consegna stessa, consentendo all'acquirente ogni controllo e verifica.

Nessun compenso è dovuto al venditore per tale custodia. Il calo naturale per vino su botti di legno è a suo carico fino al termine della consegna, e pure a suo carico è il danno per eventuali difetti o alterazioni che il vino dovesse subire nel periodo intercorrente fra la stipulazione del contratto e la consegna.

Agli effetti di cui al precedente comma, quando alla presenza del compratore o di un suo incaricato il vino compravenduto viene separato dalla massa, la consegna si intende effettuata per tutto il quantitativo contrattato anche se il venditore consente che il ritiro sia differito o ripartito in più periodi di tempo successivi.

Da quel momento pertanto, il calo naturale, le alterazioni e i difetti sono a carico del compratore, ed il venditore non assume altra responsabilità oltre quella normale del depositario.

12 - RESTITUZIONE DEI RECIPIENTI - Quando la consegna sia stata effettuata in recipienti del venditore, questi debbono essergli restituiti franco destino a cura del compratore entro il termine convenuto. Se detto termine non è stato pattuito, la restituzione deve esser fatta entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Le damigiane ed i fusti inox consegnati a pubblici esercizi, debbono invece essere restituiti con le modalità di cui al precedente comma ad esaurimento del loro contenuto, salvo diverso accordo.

13 - VERIFICA DELLA MERCE - Nelle compravendite ad ettogrado, e comunque quando in contratto sia stata indicata la gradazione, il riscontro o controllo della gradazione stessa si può fare:

1) al momento della consegna della partita mediante distillazione, di comune accordo;
2) anche successivamente alla consegna su campioni prelevati e sigillati al momento della consegna medesima, presso il laboratorio chimico ufficiale scelto dalle parti all'atto della stipulazione del contratto. La gradazione è determinata per distillazione (metodo ufficiale).

Se a norma dell'art. 8 deve aversi riguardo anche all'alcool da svolgere, la gradazione complessiva viene determinata secondo i metodi ufficiali.

14 - TOLLERANZE - Anche se il quantitativo non è indicato con la clausola "circa" è sempre ammessa una tolleranza in peso nella misura del 5% in più o in meno.

Salvo diverso accordo, è sempre tollerata una differenza in più o in meno di 4 decimi di grado rispetto alla gradazione indicata in contratto (per contrattazione ad unità di misura/lt.).

Per differenze contenute entro tale limite, il prezzo, quando sia pattuito per ettogrado, viene determinato in rapporto all'effettiva gradazione alcolica.

15 - PAGAMENTO - Il pagamento si effettua di norma, in mancanza di diversi accordi, a 60/90 giorni dalla consegna della merce, anche per quanto riguarda le consegne ripartite¹.

16 - RECLAMI - Il compratore deve contestare al venditore gli eventuali difetti o differenze di qualità all'atto del ritiro per le vendite franco partenza o alla cantina del venditore, e non oltre

¹ Si veda il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

72 ore dal ricevimento quando fosse stata pattuita consegna a destino.

In ogni caso però nessuna protesta è ammessa dopo che il vino sia stato travasato in recipienti del compratore, salvo che all'atto della consegna fosse stato da essi prelevato campione a norma dell'art. 13. In quest'ultimo caso il protesto deve essere fatto entro 72 ore dal ricevimento della merce e faranno fede i campioni prelevati e suggellati dalle parti all'atto del ritiro.

Il protesto si fa normalmente con telegramma o fax seguito da raccomandata o lettera di conferma; se verbale, deve essere fatto alla presenza del mediatore o di altri testimoni.

Di norma il compratore ha diritto soltanto ad una congrua diminuzione di prezzo. Egli può però pretendere la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese, quando il vino, contrattato come mercantile a norma dell'art. 9, non abbia i requisiti per essere tale.

17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Qualora la differenza di gradazione sia superiore a quanto ammesso in tolleranza a norma dell'art. 14, il compratore può a sua scelta pretendere una riduzione sul prezzo per ettogrado o per ettolitro, oppure la risoluzione del contratto ed il rimborso delle spese.

18 - ONERI TRIBUTARI - Gli oneri tributari derivanti dalla vendita sono sempre a carico del compratore.

19 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% del valore della merce a carico del venditore e dello 0,3% - 0,5% a carico del compratore (art. 1755 c.c.).

Sezione VIII - Sottoprodotti della vinificazione

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione oscilla tra l'1,5% e il 2% a carico del solo venditore. Talvolta anche il compratore corrisponde al mediatore una percentuale pari allo 0,3% - 0,5% del valore della merce (art. 1755 c.c.).

Sezione IX - Alcool da vino

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria corrisponde all'1%-2% del valore della merce, a carico del solo venditore (art. 1755 c.c.).

Sezione X - Acquavite

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria corrisponde all'1%-1,5% del valore della merce, a carico del solo venditore (art. 1755 c.c.).

Capo VII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non sono stati accertati usi.

Capo VIII

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non sono stati accertati usi.

Capo IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

[I prodotti tessili sono assoggettati alle norme del Regolamento UE 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio]

FILATI

1- TOLLERANZA DI PRODUZIONE - Per i quantitativi di ogni singola consegna è ammessa una variazione, in più o in meno, che può estendersi per i filati greggi in genere fino al 5%, mentre per i filati tinti (colorati) fino al 2%.

2- TOLLERANZA DI CONDIZIONATURA - Nelle spedizioni di filati di qualsiasi qualità e confezione è ammessa, per le differenze che possono derivare dalle condizioni atmosferiche (condizionatura), una tolleranza sino al 2% sul peso netto fatturato.

Capo X

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Non sono stati accertati usi.

Capo XI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

1. Travatura di abete, larice e pino

1 - TRAVATURA NOSTRANA - Si intende per travatura nostrana od uso Cadore quella squadrata per intero su uno dei lati a mezzo squadratura e per due terzi della lunghezza della trave sugli altri tre lati, in modo che la grossezza alla testa sia maggiore di quella alla cima di non oltre un centimetro per ogni metro di lunghezza.

La sezione delle travi alla cima risulta di forma circolare troncata dalla parte del lato interamente squadrato, quella alla testa di forma quadrangolare con uno smusso agli angoli di circa un quinto del lato.

Si contratta normalmente in lunghezza da 4 ad 8 metri e nelle sezioni da 9x9 a 21x24.

2 - TRAVATURA USO TRIESTE - La travatura uso Trieste è quella squadrata sulle quattro facce sino alla punta, quasi a spigolo alla testata e poi con un leggero smusso, in modo che la grossezza alla testa sia maggiore di quella alla cima di non oltre mezzo centimetro per ogni metro di lunghezza.

Si contratta in lunghezza da 4 a 10 metri e nelle sezioni commerciali da 9x9 a 24x29.

3 - TRAVATURA SEGATA - La travatura segata, prodotta di solito su commissione, può essere a spigolo vivo od a spigolo mercantile.

Quella commessa a spigolo deve presentare angoli vivi, con una minima tolleranza di smusso non continua e comunque non superiore ad un decimo del lato più stretto.

Nella travatura commessa a spigolo mercantile, lo smusso, anche continuo, non deve essere superiore ad un quinto del lato.

4 - MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE - La travatura si contratta su distinta delle lunghezze e sezioni. In mancanza di diversa precisazione, la merce deve essere di qualità sana e mercantile, intendendosi per tale quella che non presenta né guasto né rotto, e neppure contorto, fenditure o nodi che ne compromettano la resistenza. Sono tollerati, salvo congruo abbuono, un leggero tarlo nonché la rosatura e l'annerimento non eccessivi su singoli pezzi, semprechè il volume delle travi difettose non superi il 5% del volume complessivo della partita.

5 - MISURAZIONE DELLA SEZIONE - La sezione delle travi si misura alla base tanto per la travatura nostrana che per quella uso Trieste e per la travatura segata.

6 - TOLLERANZA DI SEZIONE - Nella misura della sezione è tollerata una differenza massima del 5%.

2. Tavolame di abete, larice e pino

7 - MISURE USUALI - Il tavolame viene normalmente contrattato per misure di m. 4 in lunghezza e cm. 16 o più in larghezza.

Per lunghezze inferiori a m. 4 si parla di:

- cortame: tavolame di larghezza inferiore a cm. 16;
- bottolame: tavolame di lunghezza variabile da m. 2 a meno di m. 4, di larghezza da cm. 16 in avanti e di spessore non inferiore a mm. 16.

Viene considerato "sottomisura" il tavolame di m. 4 di lunghezza in avanti, e di larghezza inferiore a cm. 16.

Lo spessore si misura di 5 in 5 mm. In base allo spessore il tavolame viene suddiviso in:

- scurette: spessore fino a mm. 15;
- tavole: spessore fino a mm. 35;
- ponti: spessore fino a mm. 40;
- palancole: spessore oltre mm. 40.

8 - MISURAZIONI DELLA LARGHEZZA - La larghezza delle tavole viene misurata ad altezza d'occhio, cioè all'altezza di m. 1,60-1,70, tenendo la tavola appoggiata con la base al terreno e ad esso perpendicolare.

9 - ASSORTIMENTI - Il tavolame viene classificato in sei assortimenti, e precisamente:

- a. netto: sano, esente da nodi e a buona fibra diritta;
- b. I sano: a fibra diritta, con pochissimi e piccoli nodi sani e non cadenti;
- c. Il buono: sano, a fibra diritta, con pochi nodi legati e piccoli, non trasversali né cadenti;
- d. Il andante: sano, fibra anche contorta, maggiore nodatura con nodi anche trasversali purchè sani, di rosatura leggera;
- e. III falegnameria: tutto il legname sano che non rientri nelle categorie precedenti e in particolare quello rosato e/o screpolato, pettinato, ammuffito, non più del 20%; è inoltre tollerata la presenza di nodi cadenti in percentuale non superiore al 20%;
- f. IV o III costruzione: tutto quello che per i suoi difetti (spaccature, nodi grossi e cadenti, accentuata pettinatura, ecc.) non può essere classificato nel III falegnameria.

Il tavolame viene contrattato anche in monte o "tombante", intendendosi con ciò tutta la produzione come cade dalla sega, senza indicazione di assortimento ed esclusi soltanto le sottomisure, il cortame e il tavolame di IV o III costruzione.

Per il tavolame di larice viene in genere ammessa una tolleranza maggiore di nodatura, ad eccezione del netto.

10 - TOLLERANZA DI SPESSORE - In rapporto allo spessore del tavolame è tollerata una differenza massima del 5% su non più del 20% del quantitativo contrattato.

3. Morali e mezzi morali d'abete, larice e pino

11 - MISURE USUALI - I morali si distinguono dai mezzi morali in quanto i primi sono a sezione quadrata ed i secondi a sezione rettangolare con il lato minore pari alla metà del lato maggiore; la lunghezza è di m. 4 per ambedue.

I morali sono trattati nelle sezioni di mm. 50x50, 60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 100x100 e 120x120; i mezzi morali o listoni nelle sezioni di mm. 30x60, 35x70, 40x80 e 50x100.

12 - TOLLERANZA DI SEZIONE - In rapporto alla sezione dei morali e mezzi morali è tollerata una differenza proporzionata alla misura della sezione stessa fino ad un massimo di 3 mm. per la sezione 120x120 mm.

4. Tavolame di faggio

13 - CLASSIFICAZIONE - Il tavolame di faggio viene comunemente classificato nelle seguenti categorie:

- a. tavolame refilato naturale;
- b. tavolame refilato evaporato;
- c. tavolame non refilato naturale;
- d. tavolame non refilato evaporato.

Ove non sia diversamente precisato, gli usi che seguono si riferiscono a tutte le categorie di cui al precedente comma.

14 - MISURE USUALI - Il tavolame di faggio non refilato si contratta normalmente in misure non inferiori a m. 2 di lunghezza, da mm. 20 a mm. 120 di spessore e da cm. 16 in avanti di larghezza.

Il tavolame di faggio refilato (evaporato e non) si divide in:

- a. supercorto: lunghezza da cm. 50 a meno di cm. 100;
- b. corto: lunghezza da cm. 100 a meno di cm. 180;
- c. normale: lunghezza da cm. 180 in avanti.

Per tutti i tipi di cui sopra gli spessori sono uniformi, e cioè da mm. 25 in avanti; la larghezza va da cm. 12 in avanti.

Si parla di sottomisure per larghezze da cm. 8 a meno di cm. 12, senza considerazione di lunghezza.

15 - MISURAZIONE DELLA LARGHEZZA - La larghezza delle tavole viene misurata a metà della lunghezza e dalla estremità di uno spigolo all'altra, se si tratta di tavolame refilato; da mezzo smusso, se si tratta di tavolame non refilato.

16 - ASSORTIMENTI - In rapporto alla qualità il tavolame di faggio non refilato viene classificato nei seguenti assortimenti:

- 1° qualità: sano, quasi esente da nodi, a fibra diritta, senza spaccature;
- 2° qualità: come sopra salvo qualche nodo; viene tollerato un lieve "grigiato" se stagionale;
- 3° qualità: grigiato lievemente con nodi e qualche spaccatura.

Il tavolame viene contrattato anche in monte o "tombante", intendendosi con ciò tutta la produzione come cade dalla sega, senza indicazione di assortimento ed esclusi soltanto il marcio, rotto, rosato, tarlato e pettinato.

Per il tavolame refilato si è soliti pretendere caratteristiche di qualità notevolmente superiori a quelle del non refilato.

17 - TOLLERANZE DI SPESSORE - In rapporto allo spessore è tollerata, per il tavolame non refilato, una differenza massima del 2% su non più del 20% del quantitativo contrattato.

Per il tavolame refilato non è ammessa alcuna tolleranza di spessore.

5. Tavolame di rovere e altre essenze

18 - TAVOLAME DI ROVERE - Per tavolame di rovere si intende quello ricavato dalla quercia nostrana (rovere nazionale o semplicemente rovere) o dalla quercia Farnia (rovere di Slavonia).

Anche il tavolame di rovere, come quello di faggio, può essere refilato o non refilato.

19 - RINVIO - Nelle contrattazioni di tavolame di rovere e delle altre essenze nostrane più comunemente usate in falegnameria (pioppo, platano, noce, ciliegio, olmo, frassino, castagno, ecc.) valgono, in quanto applicabili, gli usi relativi al tavolame di faggio, con una maggiore tolleranza di assortimento per il tavolame di rovere.

6. Regole comuni

20 - DIFFERENZE DI MISURA - Se le differenze di misura eccedono le tolleranze indicate nel presente Capo, il compratore può a sua scelta chiedere un corrispondente abbuono o rifiutare la merce non conforme all'ordinazione, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La medesima facoltà spetta al compratore quando si tratti di differenze relative a misure per le quali non è indicata alcuna tolleranza.

21 - MEDIAZIONE - L'importo della mediazione viene stabilito di volta in volta. Quasi sempre la tariffa corrisponde al 3% del corrispettivo pattuito, a carico della parte indicata nell'accordo (art. 1755 c.c.).

22 - RINVIO - Oltre a quelle di cui ai precedenti articoli, nelle contrattazioni vengono osservate, in quanto applicabili, le norme relative alla vendita di legname rozzo, di cui al Capo III del presente Titolo.

23 - APPLICABILITÀ - Gli usi di cui al presente Capo si riferiscono alle vendite da segheria o grossista.

Capo XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E DELLE INDUSTRIE GRAFICHE E CARTOTECNICHE

Sezione I - Carta e cartone

1 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - La carta è contrattata a peso o a risma. Il cartone è contrattato a peso, o a pacco di 25 Kg.

Gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone sono di norma contrattati a peso o a numero. La grammatura della carta e del cartone è indicata in grammi per mq.

2 - TERMINI DI CONSEGNA: PROROGA PER FORZA MAGGIORE - I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, astensione dal lavoro, ecc.).

Ove si verificano guasti ai macchinari, il termine di consegna è prorogato del tempo necessario alle riparazioni, salvo che nel contratto il termine di consegna non abbia carattere essenziale.

3 - TOLLERANZE SUI FORMATI - Sui formati pattuiti della carta e dei cartoni monolucidi e patinati è ammessa una tolleranza del 2 per mille.

Per il "cartone legno" la tolleranza ammessa è del 3%.

Per la carta ondulata non refilata è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta.

Per i cartoni ondulati "non refilati" in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza.

Per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate anche mediante disegno o su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 5 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm. 1500 nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm. 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 8 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione.

4 - TOLLERANZE DI PESO PER METRO QUADRATO - Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a. per le carte in formati da stampa:
 - sino al 6% per le carte inferiori a 20 gr. per mq.;
 - sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr. per mq.;
 - sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per mq.;
 - sino al 3% per carte del peso da 61 gr. in su per mq.;
- b. per la carta da stampa in rotoli, sino al 5%;
- c. per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 5%;
- d. per le carte ondulate ed i cartoni, sino al 5%.

5 - TOLLERANZA SULLA QUANTITÀ - Per la carta ed il cartone "su fabbricazione" (fabbricati cioè con caratteristiche particolari richieste dal committente) è riconosciuta una tolleranza di consegna in più o in meno sul quantitativo ordinato del 10%.
Nessuna tolleranza è ammessa per le partite non "su fabbricazione".

6 - TOLLERANZA DI SECONDA SCELTA - Nelle forniture di carta e cartone "su fabbricazione", è ammessa la consegna dichiarata di "seconda scelta" sino ad un massimo del 3%. In questo caso è praticata una riduzione di prezzo, che viene determinata in base alle caratteristiche ed alla percentuale della seconda scelta consegnata.

7 - TOLLERANZA DI UMIDITÀ - Per tutte le carte è ammessa una percentuale di umidità fino ad un massimo del 4%. Per i cartoni la percentuale massima consentita è del 6%.

8 - CALO DI TRASPORTO - E' ammesso un calo di trasporto sino ad un massimo dello 0,50% senza diritto ad alcun abbuono di prezzo da parte dell'acquirente.

9 - SPEDIZIONE - La spesa del trasporto è a carico del committente. Ove il trasporto non venga effettuato con mezzo del venditore, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Se la merce è venduta con la clausola "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria.

Ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

10 - RECLAMI - Il termine per i reclami è di 8 giorni, decorrenti da quello del ricevimento della merce.

Per i vizi e difetti occulti detto termine decorre dal giorno della scoperta.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del venditore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta, né la differenza di tonalità dei colori di stampa, per le carte ed i cartoni ricavati con impasto a base prevalente di macero e per le carte ed i cartoni ondulati.

11 - PERIZIE - In caso di contestazione di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere all'accertamento del Laboratorio specializzato della Stazione Sperimentale carte, cartoni e paste per la carta di Milano.

12 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione II - Prodotti delle industrie poligrafiche

1 - PREVENTIVI E PROGETTI - Le offerte scritte ed i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende grafiche, sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente. Il preventivo per la stampa di un volume, del quale è impossibile calcolare antecedentemente il numero delle pagine, si fa un tanto al 16°, salvo contrari accordi.
I prezzi, segnati sui preventivi, non impegnano l'azienda grafica, che li ha rilasciati, per più di

15 giorni, e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti o ordinati;
- per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi, tracciati o indicati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Salvo patto contrario, non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a. le bozze in colonna e le bozze impaginate oltre la prima copia, che è compresa nel preventivo;
- b. il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie;
- c. le spese per la pre stampa, per correzioni cromatiche, scansioni, prove colore.

La consegna degli originali o del materiale informatico o cartaceo per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare scritto.

I preventivi sono suscettibili di essere modificati in corso di esecuzione dell'opera, ove sopraggiungano variazioni salariali nei contratti collettivi di lavoro.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

Le fotografie, i bozzetti, i disegni, ecc., se forniti dal committente, restano di sua proprietà.

2 - BOZZE DI STAMPA - Il committente ha diritto al ritiro di una sola copia delle prime bozze di stampa e della prova cianografica oltre, se previsto, delle prove colore.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze vengono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Ove il cliente desiderasse avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative, salvo diverso accordo, saranno addebitate in fattura.

3 - MODIFICAZIONI DI LAVORO - Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.

Le bozze e prove di stampa non sono suscettibili di modificazioni, quando si tratta di riproduzione di bozzetto, disegno o dipinto precedentemente approvato; in tal caso le prove o bozze si intendono presentate solo per l'approvazione della tonalità e intensità dei colori.

Le modificazioni all'impaginato, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e della impaginazione, le correzioni di autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

4 - IMPIANTI STAMPA LITOGRAFICI - Gli impianti stampa litografici, le lastre di macchina per offset, i rami per rotocalco e l'altro materiale approntato dall'azienda grafica sono sempre di proprietà della stessa, salvo patto contrario.

L'azienda non è tenuta a conservare materiale inerente a lavori eseguiti e già consegnati.

5 - STAMPA PERIODICA - Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche e la pubblicità fissa sono stereotipate o incise a carico del committente nel senso cioè che sono fatturate a parte, oltre il prezzo convenuto.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli di quelli stabiliti e tutte quelle varianti nel corpo della pubblicazione che comportano una maggiore spesa della composizione corrente.

6 - SOSPENSIONE DEL LAVORO - Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa del cliente, sono a carico dello stesso, come pure sono a suo carico le modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze.

Quando il lavoro, per causa del cliente, debba essere sospeso per un periodo superiore a 30 giorni, lo stampatore ha facoltà di annullare quanto eseguito, fatturando e pretendendo

il pagamento del lavoro eseguito nonché della rimanenza della carta ordinata a lavoro commesso, la quale resta a disposizione del cliente.

7 - LUOGO DELLA CONSEGNA - La consegna si intende per merce resa alla sede dello stabilimento grafico fornitore; se la merce deve essere spedita fuori sede le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente, come pure sono a suo carico il rischio e pericolo del viaggio, ove questo non sia effettuato con mezzi propri dello stampatore.

8 - TERMINI DI CONSEGNA - Salvo particolari accordi, i termini di consegna si intendono sempre prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro dovute a:

1. ritardo nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione;
2. guasti di macchine, interruzioni di forza motrice, scioperi, serrate o altre cause di forza maggiore.

I ritardi nella trasmissione degli originali e nella restituzione delle bozze e prove di stampa danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive importa un'equa maggiorazione dei prezzi.

9 - TOLLERANZE - Le carte e i cartoni sono abitualmente forniti dall'azienda grafica; vengono praticate le medesime tolleranze e norme cui le cartiere usano subordinare le loro vendite, e così per le altre materie è ammessa una tolleranza relativa e di uso.

Quando la carta è fornita dal cliente, l'azienda grafica ha diritto alle seguenti quantità di fogli di scarto:

- a. per tirature fino a 1.000 copie: 5 fogli per cento per tiratura-colore;
- b. per tirature fino a 10.000 copie: 2 fogli per cento per tiratura-colore;
- c. per tirature superiori: 1 foglio per cento per tiratura-colore. Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1 per cento sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tiratura di almeno 3.000 copie.

Questa percentuale potrà raggiungere il 3 per cento quando si tratta di volumi in formato superiore a cm. 20x30 o inferiore a cm. 10x15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta "indian," o in tirature inferiori alle 3.000 copie.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, viene calcolato uno scarto del 2 per cento sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale. I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3 al 5 per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità qualitativa del lavoro.

Tutte le copie che per disposizioni di legge o di regolamento debbono essere consegnate ad enti o autorità, sono a carico del committente.

10 - PAGAMENTO - Quando non sono pattuite condizioni speciali di pagamento, si intende convenuto il pagamento per contanti alla consegna della merce.¹

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice.

Devono essere sempre pagati anticipatamente dal committente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., salvo contratti speciali con enti ed amministrazioni pubbliche.

Al committente, per i tipi di carta di speciale fabbricazione, potrà essere richiesto il pagamento anticipato, totale o parziale della carta stessa, specialmente per quei lavori che per la loro mole hanno durata superiore ai 3 mesi.

11 - RECLAMI - I reclami da parte del committente sono fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce, salvo che si tratti di vizi occulti: nel qual caso detto termine decorre dal giorno della scoperta.

12 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

¹ 1 Vedi L. 5 luglio 1001, n. 197 (Disciplina antiriciclaggio).

Capo XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Sezione I - Ferramenta, ferro e metalli in genere

1 - MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE - La contrattazione del ferro, della ferramenta e dei metalli si effettua di regola a' termini della nomenclatura d'uso corrente e con richiamo al numero di articolo dei cataloghi e dei listini dei prezzi. Il riferimento ai prontuari in rapporto alle misure, al peso, al contenuto, ecc., si intende fatto a titolo informativo e col riconoscimento delle tolleranze d'uso stabilite dai produttori.

2 - SPECIE DI VENDITA - I prodotti laminati, profilati o derivati del ferro e dei metalli, si vendono normalmente a peso; gli articoli di ferramenta in genere si vendono nella maggioranza a numero.

Le forniture da parte dei dettaglianti vengono effettuate con emissione di nota di consegna datata e numerata e fatturate alla fine di ogni mese.

3 - PREZZO - Salvo patti speciali, il prezzo dei ferri e dei metalli viene pattuito come prezzo base; sono poi in uso gli "extra" fissati su scala nazionale in rapporto ai vari prodotti, misure, profili e quantità.

4 - PESO - Per le spedizioni effettuate direttamente dai produttori vale, agli effetti della fatturazione e del pagamento, il peso dichiarato dal venditore ed accertato in partenza.

5 - TERMINI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA - RISCHI DI TRASPORTO - Salvo speciali pattuizioni, i termini di spedizione e di consegna hanno soltanto valore indicativo.

La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente, tranne che nel caso in cui il trasporto sia effettuato con mezzi propri del venditore.

6 - PAGAMENTO - Agli effetti delle condizioni di pagamento, per data fattura s'intende quella della spedizione della merce o quella in cui la merce stessa viene messa a disposizione del compratore.

7 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione II - Rottami di metalli vari

1 - DEFINIZIONE - Sono considerati rottami i materiali idonei alla acciaieria (ferro) e alla fonderia (ghisa e metalli ricchi).

2 - FORMA DELLA CONTRATTAZIONE - I contratti vengono conclusi di solito verbalmente.

3 - SPECIE DI VENDITA - I rottami in genere vengono contrattati a peso.

4 - PAGAMENTO - Saldo a mezzo assegno bancario o bonifico bancario a ricevimento fattura.¹

5 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1%, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

¹ Vedi L. 5 luglio 1001, n. 197 (Disciplina antiriciclaggio).

Capo XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Sezione I - Macchine utensili

1. *Macchine nuove*

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti si stipulano generalmente per iscritto. Il contratto reca, di solito, le seguenti indicazioni: data, luogo, nome del venditore e del compratore, descrizione particolareggiata della macchina con le caratteristiche fondamentali e particolari che valgono ad individuarla, prezzo, resa della merce, epoca di consegna, modalità ed epoca di pagamento.

I contratti scritti vengono stesi in due originali che le parti firmano e si scambiano.

2 - RECLAMI - Salvo patto contrario, i reclami devono essere fatti a norma dell'art. 1512, 1° comma, c.c.

3 - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - Nel silenzio del contratto il venditore garantisce il buon funzionamento della macchina per il tempo normalmente necessario a sperimentarne l'uso (art. 1512, 3° comma, c.c.).

4 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

2. *Macchine usate*

5 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti si stipulano tanto per iscritto che verbalmente. Il contratto scritto reca le seguenti indicazioni: data, luogo, venditore, compratore, descrizione ampia e particolareggiata delle più importanti caratteristiche in modo da evitare equivoci, sulla natura della macchina, sul suo uso e sul suo stato di conservazione, prezzo, resa della merce, data di consegna, modalità ed epoca di pagamento.

6 - CAPARRA - All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore la caparra nella misura concordata, di norma non inferiore al 10% del valore della merce.

7 - SPECIE DI VENDITA - La vendita avviene in seguito a visita della macchina, con la formula "vista e piaciuta," oppure è subordinata alla prova da effettuarsi presso il venditore o presso il compratore.

8 - ESITO DELLA PROVA - Il silenzio del compratore dopo la prova della macchina viene inteso come riconoscimento dell'esistenza delle qualità pattuite o dell'idoneità all'uso cui la macchina è destinata.

La valutazione negativa del compratore va comunicata al venditore nel più breve termine.

9 - PAGAMENTO - Il pagamento deve essere effettuato totalmente alla consegna o lasciando una minor quota (in genere il 5 o 10% del prezzo) dopo la prova/collaudato del bene, se fissata nel contratto.

10 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione II - Autoveicoli

1 - MEDIAZIONE - La tariffa consuetudinaria di mediazione è dell'1,50% a carico di ciascuna delle parti per gli autoveicoli usati, e dell'1% a carico del solo venditore per gli autoveicoli nuovi di fabbrica (art. 1755 c.c.).

Capo XV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Sezione I - Calcestruzzo preconfezionato

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono di solito conclusi verbalmente e ratificati da conferma d'ordine.

Tuttavia, per forniture di rilevanti quantità distribuite in un determinato periodo di tempo, viene usata la forma scritta

2 - CAPARRA - In via normale non si dà caparra al venditore.

3 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - Il calcestruzzo preconfezionato viene contrattato a metro cubo misurabile al momento dello scarico dall'autobetoniera, o mediante pesatura su autobetoniera.

4 - CAMPIONI E ANALISI - Il compratore può richiedere prelievo di campioni nel corso della fornitura per determinare la rispondenza delle caratteristiche dell'impasto a quelle contrattate. Le spese delle prove sui campioni previsti dalla legge in corso di utilizzazione e da prelevarsi in contraddittorio fra le parti non sono a carico del fornitore.

5 - REQUISITI DELLA MERCE - La qualità del calcestruzzo da fornire viene richiesta in base alla resistenza caratteristica oppure - se esplicitamente richiesto dal compratore - in base al tipo e al quantitativo di cemento da usare nell'impasto. In ogni caso il fornitore accompagna ciascun carico con documento attestante in dettaglio le caratteristiche del prodotto.

6 - LUOGO E MODALITÀ DELLA CONSEGNA - Nel silenzio del contratto, la merce si intende contrattata per consegna nel luogo di impiego, scaricata per gravità.

7 - CONSEGNA RIPARTITA - In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma su richiesta di volta in volta dell'acquirente.

Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo di esecuzione del contratto.

8 - TOLLERANZA DI QUANTITÀ - Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato, se questo non è stato indicato con la clausola "circa" o altra equivalente. In tale ipotesi il venditore può consegnare fino ad un massimo del 5% in più o in meno, senza che il compratore possa sollevare eccezioni per la differenza.

9 - RITARDO NELLA CONSEGNA - Le consegne da effettuare con assoluta puntualità sono indicate specificatamente al momento dell'ordine e sono prenotate con almeno 24 ore di anticipo.

Per le forniture normali, anche se precedute da prenotazione, è ammessa una tolleranza di un'ora nella consegna.

10 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazioni

Sezione II - Conglomerato bituminoso

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono di solito conclusi verbalmente e ratificati da conferma d'ordine.

Tuttavia, per forniture di rilevanti quantità distribuite in un determinato periodo di tempo e/o richiedenti particolari requisiti, viene usata la forma scritta.

2 - CAPARRA - In via normale non si dà caparra al venditore.

3 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - Il conglomerato bituminoso viene contrattato di prassi in tonnellate. I controlli si effettuano alla consegna.

4 - CAMPIONI E ANALISI - Il compratore può richiedere prelievo di campioni nel corso della fornitura per determinare la rispondenza delle caratteristiche dell'impasto a quelle contrattate. Le spese delle prove sui campioni previste dalla legge in corso di utilizzazione e da prelevarsi in contraddittorio fra le parti non sono a carico del fornitore.

5 - REQUISITI DELLA MERCE - La qualità del conglomerato bituminoso da fornire viene richiesta in base ai seguenti requisiti:

- titolo del bitume;
- percentuale in peso di bitume riferita al peso dell'aggregato;
- rapporto in peso bitume-inerte;
- granulometria dell'inerte;
- temperatura del conglomerato;
- stabilità (Marshall) a 60° e 75 colpi per faccia;
- scorrimento;
- percentuale dei vuoti.

6 - LUOGO E MODALITÀ DELLA CONSEGNA - Nel silenzio del contratto, la merce si intende contrattata per consegna nel luogo di impiego.

7 - CONSEGNA RIPARTITA - In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma su richiesta di volta in volta dell'acquirente.

Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo di esecuzione del contratto.

8 - TOLLERANZA DI QUANTITÀ - Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato, se questo non è stato indicato con la clausola "circa" o altra equivalente. In tale ipotesi il venditore può consegnare fino ad un massimo del 5% in più o in meno, senza che il compratore possa sollevare eccezioni per la differenza.

9 - RITARDO NELLA CONSEGNA - Le consegne da effettuare con assoluta puntualità, sono indicate specificatamente al momento dell'ordine e sono prenotate con almeno 24 ore di anticipo.

Per gli altri tipi di consegna, anche se preceduti da prenotazione, è ammessa una tolleranza di un'ora.

10 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Sezione III - Laterizi

1 - FORMA DEL CONTRATTO - I contratti vengono di solito conclusi verbalmente.

Viene usata talvolta la forma scritta per i contratti con clienti occasionali o con ditte fuori provincia, o quando si tratti di partite rilevanti.

I contratti verbali sono generalmente seguiti da conferma scritta.

2 - CAMPIONI - Per quantitativi di un certo rilievo il venditore esibisce al compratore, prima della stipulazione del contratto, i campioni del materiale da fornire, agli effetti di cui all'art. 1522, comma 2°, c.c.

3 - CAPARRA - In via normale non si dà caparra al venditore.

4 - UNITÀ DI BASE DI CONTRATTAZIONE - In genere i laterizi si contrattano a numero (migliaia), ad eccezione degli elementi per solai che vengono contrattati a metro quadrato. I tavelloni forati ed i forati da tramezze si contrattano tanto a numero che a metro quadrato.

5 - TIPI USUALI - In provincia di Treviso si producono e si contrattano prevalentemente i tipi di laterizi quotati nella pubblicazione "Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili", realizzato a cura di Unioncamere Veneto.

Sono pure in commercio laterizi forati di dimensioni e caratteristiche speciali per impieghi nelle strutture in cemento armato e nella costruzione di solai, nonché laterizi particolari per muratura ad elevata resistenza termica.

6 - LUOGO E MODALITÀ DELLA CONSEGNA - Nel silenzio del contratto, la merce si intende contrattata per consegna franco luogo di produzione o magazzino venditore, posta su mezzo di trasporto e adeguatamente imballata.

La merce deve essere caricata sul mezzo di trasporto a cura e spese del venditore anche se nel contratto è precisato soltanto che la consegna va effettuata franco luogo di produzione o magazzino venditore.

Per la consegna franco cantiere lo scarico viene effettuato a spese dell'acquirente.

Le spese di imballo sono a carico del venditore.

7 - TERMINI DI CONSEGNA - Quando nel contratto il termine di consegna è indicato con la clausola "primi del mese" oppure "ultimi (o fine) del mese" si intende che la merce può essere consegnata rispettivamente entro i primi o gli ultimi 10 giorni del mese indicato. Se la consegna è pattuita per "circa" una determinata data, il compratore può richiedere l'effettuazione della consegna stessa cinque giorni prima o cinque giorni dopo la data indicata.

8 - CONSEGNE RIPARTITE - In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si effettuano di norma per lotti pressoché eguali con intervalli commisurati alle esigenze della progressione costruttiva e alle disponibilità di spazio nel cantiere di lavoro.

Salvo diverso accordo, nei contratti relativi a forniture da effettuarsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, non si intende fatta alcuna riserva per gli eventuali aumenti o diminuzioni di prezzo che dovessero verificarsi durante il periodo d'esecuzione del contratto.

9 - TOLLERANZE DI QUANTITÀ - Nessuna tolleranza è ammessa rispetto al quantitativo contrattato.

Rispetto alle dimensioni indicate in contratto o nei listini del venditore, sono tollerate quelle minime differenze dovute esclusivamente alla variabilità del calo dell'argilla per effetto dell'essiccazione.

Per le vendite "franco cantiere" il compratore non può sollevare alcuna eccezione per le rotture di materiale laterizio dovute al trasporto, sempreché la percentuale del materiale spezzato non superi il 5% dell'intero carico.

10 - RITARDO NELLA CONSEGNA - È ammessa, salvo diverso accordo, una tolleranza sui termini di consegna di mezza giornata; per ritardi di maggiore entità il compratore può rifiutarsi di ricevere la merce.

11 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Saponi, cere e petroli

1 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Materie plastiche

1 - TOLLERANZA -

1. acquisto/vendita di scarti industriali selezionati di materie plastiche per il riciclo: per impurità o inquinamento da altri materiali, fino al 1%;
2. acquisto/vendita di scarti industriali selezionati di materie plastiche per il riciclo: per umidità/acqua, fino al 3%;
3. acquisto/vendita di scarti da post-consumo non selezionati di materie plastiche per il riciclo: per impurità o inquinamento da altri materiali, fino al 20%;
4. acquisto/vendita di scarti da post-consumo non selezionati di materie plastiche per il riciclo: per umidità fino al 8%

2 - RISCHIO/RESPONSABILITÀ NEL TRASPORTO - A carico di chi organizza il viaggio e non franco fabbrica/franco destino.

3 - RECLAMO - Entro 8 giorni dalla consegna.

Capo XVII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non sono stati accertati usi.

Capo XVIII

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VI

CREDITO E ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati usi.

Capo I

USI BANCARI

Non sono stati accertati usi.

Capo II

USI DELLE ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capo I

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E SERVIZI

Sezione I - Ammasso ed essiccazione bozzoli per conto terzi

Non sono stati accertati usi

Sezione II - Trattura della seta per conto terzi

Si tratta di attività praticata solo in via marginale nella provincia

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 - RINVIO - Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di trattura per conto terzi vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Milano.

Sezione III - Torcitura della seta per conto terzi

Si tratta di attività praticata solo in via marginale nella provincia

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 - RINVIO - Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di torcitura della seta per conto terzi vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Milano.

Sezione IV - Tessitura per conto terzi di filati di seta e di cascami

Si tratta di attività praticata solo in via marginale nella provincia

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 - RINVIO - Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di tessitura per conto terzi di filati di seta e cascami vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Como.

Sezione V - Tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami

Si tratta di attività praticate solo in via marginale nella provincia.

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è dell'1% sul compenso di lavorazione, a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

2 - RINVIO - Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, per i contratti di tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami vengono seguiti gli usi in vigore sulla piazza di Como.

Sezione VI - Cessione di aziende

1 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 2% più IVA, salvo diverso accordo, ed è a carico di ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.).

Sezione VII - Opere d'arte e oggetti d'antiquariato

1 - DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ PER QUADRI D'AUTORE - Nella compravendita di quadri d'autore il venditore fornisce sempre al compratore la "dichiarazione di autenticità" dell'opera, sottoscritta da uno o più esperti di chiara fama.

2 - MEDIAZIONE - La tariffa di mediazione consuetudinaria è del 10%, a carico di ciascuna delle parti.

Ove la mediazione sia effettuata a cura di una galleria d'arte, alla stessa compete la provvigione del 20%, a carico del solo venditore (art. 1755 c.c.).

Capo II

USI MARITTIMI

Non sono stati accertati usi.

Capo III

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

1 - ORDINE DI TRASPORTO - Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

2- FORMA DEL CONTRATTO - Il contratto di trasporto viene di regola concluso per iscritto. Il mittente è tenuto sempre a dichiarare esattamente la natura ed il valore - quest'ultimo almeno approssimativamente - della merce oggetto del trasporto ed il corrispettivo per il trasporto.

3 - TRASPORTO (RESPONSABILITÀ DEL VETTORE) - Sul punto esiste una normativa vigente. Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la Compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.

4 - AVARIE (ACCERTAMENTO) - Il vettore, nel caso di avaria della merce, deve promuovere l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto assicuratore in caso di merce assicurata.

Le spese per la constatazione dell'avaria sono a carico del soccombente.

Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

5 - PESATURA DELLA MERCE - La pesatura della merce viene effettuata dal committente e/o dal caricatore, fatta salva la verifica del vettore e del destinatario.

6 - CALO DELLA MERCE - Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne per le merci soggette a calo naturale.

7 - CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO - Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta in kg o tonnellate, in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità delle cose da trasportare.

La determinazione del corrispettivo, oltretutto a peso, può anche essere fatta a volume.

Per i trasporti a collettame di peso inferiore ai 100 Kg il corrispettivo viene determinato in base alle tariffe dei vettori individuati.

8 - INDENNITÀ DI SOSTA - Sul punto esiste una normativa vigente.

9 - PAGAMENTO DEL TRASPORTO - Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto. Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

10 - SPEDIZIONE (OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE SPEDITORE) - Nel trasporto di merci alla rinfusa, l'assestamento di esse è a carico dello spedizioniere e del caricatore. Nel trasporto di collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe allo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi. Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario. Nel trasporto a collettame con la clausola "da porta a porta" lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio. Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, l'assestamento sul mezzo di trasporto deve essere eseguito dal mittente. Lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per la esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

Ove lo spedizioniere si sia obbligato a rispondere del fatto delle amministrazioni alle quali deve far capo per l'esecuzione dell'incarico, egli assume, oltre alle proprie, le responsabilità che le amministrazioni assumono nei suoi confronti.¹

11 - ANNOTAZIONI SULLE LETTERE DI VETTURA E SULLE POLIZZE DI CARICO - Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria sulle lettere di vettura circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile. Ove le annotazioni si riferiscano all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la spesa relativa a carico di chi spetta.

12 - CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE - La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto e con l'invio al destinatario della ricevuta o documenti equipollenti.

13 - MEDIAZIONE - Non sono stati accertati usi in materia di tariffe di mediazione.

Capo IV

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non sono stati accertati usi.

Capo V

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non sono stati accertati usi.

¹ Figura prevista dalla normativa merci pericolose.

Capo VI

PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI DA PARTE DEGLI INTESTATARI DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE DI CUI AL D.M. 30.08.1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Abrogato per effetto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

Capo VII

PRODOTTI VENDIBILI IN BASE AGLI USI LOCALI A PEZZO O A COLLO (ART. 10 D.M. 21.12.84)

1 - PRODOTTI VENDIBILI - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.M. 21 dicembre 1984, recante norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981 n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983 n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984 n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci¹, in provincia di Treviso, vengono consuetudinariamente venduti a pezzo o a collo, nella forma di fianco a ciascuno indicata, i sottoelencati prodotti:

A. Commercio al minuto:

- polli allo spiedo	a pezzo
- pizze e pizzette	a pezzo
- tartine e tramezzini	a pezzo
- panini imbottiti e toast	a pezzo
- pane con l'uva	a pezzo
- mozzarelle in carrozza e similari	a pezzo
- paste dolci (ad esclusione della biscotteria da the e pasticceria "mignon")	a pezzo
- selvaggina pennuta di piccola taglia e quaglie di allevamento	a pezzo
- carciofi	a pezzo
- fondi di carciofo	a pezzo
- cavoletti di Bruxelles	in vaschette
- fragole, mirtilli, lamponi, more, uva spina e ribes	in vaschette
- erbe aromatiche (anche in composizione) quali basilico, rosmarino, salvia, prezzemolo, mentuccia, erba cipollina	in mazzetti
- ravanelli, luppolo ("bruscandoli"), silene arvensis ("sciopeti")	in mazzetti
- insalatine, radicchietto, rucola	a collo
- fiori di zucca	in mazzetti
- fogli di carta	a pezzo

B. All'ingrosso²:

- selvaggina pennuta di piccola taglia e quaglie di allevamento	a pezzo
- carciofi	a pezzo
- cavoletti di Bruxelles	vaschette

1 La vigente normativa sul peso netto e quindi gli usi in materia di vendita a pezzo o a collo delle merci riguardano l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio e non anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2 Le indicazioni formulate relativamente alla vendita all'ingrosso a pezzo o a collo delle merci, di cui all'art. 10 D.M. 21.12.1984, astraggono dal citare la vendita a pezzo o a collo di "prodotti ortofruitticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei" cui fa richiamo il medesimo art. 10 del citato D.M., per i quali detta vendita è consentita direttamente dalla legge.

- fragole, mirtilli, lamponi, more, uva spina e ribes	in vaschette
- erbe aromatiche (anche in composizione) quali basilico, rosmarino, salvia, prezzemolo, mentuccia, erba cipollina	in mazzetti
- ravanelli, luppolo ("bruscandoli"), silene arvensis ("sciopeti")	in mazzetti
- insalatine, radicchietto, rucola	a collo
- fiori di zucca	in mazzetti
- bastoncini di vaniglia	pezzo

Capo VIII

USI ALBERGHIERI E DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI¹

1 - DISCIPLINA DEI PREZZI - I prezzi si intendono comprensivi di IVA, riscaldamento, compresa l'aria condizionata, e tutte le prestazioni abituali.

Se in una camera a un letto viene aggiunto un secondo letto, il prezzo globale non supera il 90% del prezzo massimo della camera a due letti.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti, la maggiorazione del prezzo di quest'ultimo è contenuta nel limite del 25% del prezzo della camera a due letti.

Nei prezzi di "pensione" e di "mezza pensione" sono escluse le bevande.

2 - PRENOTAZIONE DELLE CAMERE - Il contratto di alloggio, salvo contrario esplicito accordo, si considera concluso per una giornata.

La disponibilità della camera ha inizio a partire dalle ore 14.30 del giorno di arrivo fino alle ore 12.00 salvo diversi accordi del giorno successivo. È facoltà dell'albergatore, compatibilmente con le esigenze di servizio, anticipare l'ora di disponibilità della camera.

Il cliente che richieda la disponibilità prima delle ore 7.00 deve essere preavvisato che gli verrà addebitato il costo della medesima dal giorno precedente.

Il rilascio della camera qualora avvenisse dopo le ore 12.00 sarà gravato di una penale in misura pari all'80% del prezzo del pernottamento.

L'albergatore nel caso che il cliente già alloggiato receda in anticipo dalla permanenza pattuita - escluso il caso di forza maggiore documentato - può pretendere dal cliente la tariffa della camera per tutto il periodo indicato nella prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

Se il cliente in arrivo con prenotazione garantita non trova disponibile la camera prenotata, l'albergatore deve procurargli una sistemazione uguale o comunque non inferiore a quella prenotata. Una eventuale differenza sulla retta relativa alla sua sistemazione sarà a carico dell'albergatore inadempiente.

Il cliente che ha prenotato le camere a mezzo:

- telefono o e-mail, è atteso fino alle ore 19.00 del giorno di arrivo, salvo avviso di arrivo ad ora successiva;
- e-mail e/o numero di carta di credito, con garanzia di pagamento, è atteso fino alle ore 7.00 del giorno successivo. In caso di mancato arrivo sarà addebitato l'80% del prezzo della camera;
- con caparra (art. 1385 c.c.), è atteso fino alle ore 7.00 del giorno successivo.

Trascorsi i suddetti termini, in difetto dell'arrivo o di comunicazione da parte del cliente, l'albergatore è in diritto di disporre delle camere.

3 - LA CAPARRA - Salvo diversi accordi, l'ammontare della caparra è usualmente pari al 30% dell'importo dei servizi prenotati. La caparra verrà conteggiata defalcandola dall'ultima nota dell'albergo.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta (albergo), l'altra (cliente)

¹ Per le strutture complementari si veda la tabella a pagina 89.

può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Affinché la somma ricevuta possa essere considerata "caparra" è importante che ciò risulti per iscritto sulla corrispondenza intercorsa tra le parti, altrimenti trattasi di acconto che non gode delle tutele previste nel caso della caparra (art. 1385 c.c.).

In caso di mancato arrivo per improvvisa patologia grave o decesso documentato fino al secondo grado di parentela l'operatore sarà tenuto al rimborso della caparra inviata.

4- PAGAMENTI E MANCATI PAGAMENTI - I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione. Così come previsto dalla normativa vigente, i conti debbono essere pagati in moneta nazionale.

È esclusiva facoltà discrezionale dell'albergatore di accettare in pagamento assegni o moneta straniera.

In caso di mancato pagamento il contratto si risolve di diritto ed il cliente ha l'obbligo di lasciare immediatamente l'albergo.

5 - SUPPLEMENTI PER SERVIZI EXTRA - Il prezzo dei servizi di ospitalità comprende l'uso delle attrezzature e delle dotazioni ordinarie delle camere (o unità abitative), nonché dei servizi generali della struttura ricettiva, tasse e servizi inclusi.

Costituiscono servizi ed attrezzature extra e danno luogo ad una applicazione di un prezzo supplementare (che deve essere individuato nella tabella dei prezzi ed essere comunicato preventivamente al cliente) i servizi e le attrezzature che il cliente può richiedere di usare facoltativamente.

Di norma costituiscono extra:

- il consumo dei prodotti del bar e del frigo-bar, salvo se diversamente previsto dal regolamento della struttura
- pasti non compresi nel trattamento di pensione e mezza pensione
- la prima colazione se non compresa nel prezzo di pernottamento
- le bevande
- i letti aggiunti nelle camere alla dotazione standard della camera singola o doppia
- il servizio di lavanderia
- l'uso del garage coperto
- l'uso di apparati quali televisione, condizionatore quando non fanno parte della attrezzatura ordinaria della camera e sono messi a disposizione a richiesta del cliente
- l'uso di attrezzature sportive e/o ricreative
- ogni altro servizio richiesto dal cliente

6 - OBBLIGHI DEL CLIENTE - Il cliente e le persone che lo accompagnano sono tenuti ad osservare quanto segue:

- la camera deve essere occupata solamente dalle persone previamente identificate a mezzo di regolare documento
- Il cliente non ha facoltà di fare accedere alla propria camera persone in albergo senza esplicito consenso della direzione
- in mancanza di idonea attrezzatura predisposta dall'albergatore, nelle strutture alberghiere è fatto divieto di preparare pasti in camera ed utilizzare installazioni per lavare, stirare, riscaldare, ecc. ed ogni altra utilizzazione di forza motrice dell'albergo salvo quanto espressamente previsto
- i danni di qualunque entità e natura (ivi compresi quelli derivanti da malattia, incidenti, ecc.) provocati dal cliente, dalle persone che lo accompagnano, da eventuali ospiti e/o invitati, potranno essere liquidati all'albergatore dietro semplice richiesta scritta. Detta richiesta è da inviare entro e non oltre la scadenza prevista per il check-in successivo, con l'indicazione particolareggiata delle varie voci di addebito e regolare documento contabile di quietanza
- le molestie derivanti da comportamento scorretto (rumori, uso molesto di dispositivi e strumenti, ecc.) conferiscono all'albergatore il diritto di risoluzione del contratto fatti salvi i maggiori danni.

7 - OGGETTI RINVENUTI E/O DIMENTICATI - Gli oggetti rinvenuti nelle camere o in locali comuni o adiacenze devono essere consegnati precisando le circostanze del ritrovamento alla Direzione che provvederà a riconsegnarli al legittimo proprietario.

Se l'oggetto stesso non potesse essere riconsegnato a causa del mancato recapito, e l'albergatore non volesse tenerlo in custodia presso la propria struttura, lo deve allora depositare all'Economato municipale o all'Ufficio oggetti smarriti della Questura o del Comune. Trascorso il periodo legale (1 anno) senza che l'oggetto sia stato ritornato al proprietario, questo diventa di proprietà dell'albergatore e non di chi l'ha ritrovato.

8 - POSTA INDIRIZZATA AI CLIENTI - La posta indirizzata ai clienti e rimasta presso la Direzione dell'albergo dovrà essere se possibile inoltrata al nuovo indirizzo del cliente, altrimenti conservata e consegnata precisando le circostanze del ritrovamento all'Ufficio Centrale delle Poste o immediatamente restituita al postino.

9 - MALATTIA DEL CLIENTE - Nel caso di malattia del cliente l'albergatore ha il dovere di chiamare un medico e avvertire, potendo, i parenti del malato.

Nel caso di malattia prolungata che non consenta il trasloco del degente, l'albergatore può richiedere un rimborso accessorio extra per il disturbo recato al normale funzionamento dell'albergo. In caso di malattia infettiva deve essere fatta una segnalazione all'USL locale che potrà chiedere l'immediato trasporto all'ospedale.

In ogni caso l'albergatore è tenuto a informare il cliente circa l'esistenza o meno di una polizza assicurativa che copra i danni derivanti da malattia e/o infortunio.

10 - PARCHEGGIO - Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio alberghiero. Può essere applicata una tariffa per autorimessa o parcheggio custodito. Per i danni cagionati da terzi nel parcheggio non custodito l'operatore è esente da responsabilità.

11 - ANIMALI - Premesso che la struttura alberghiera deve informare preventivamente l'utenza circa la possibilità di presenza di animali nella stessa, è vietato di norma portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore.

Qualora la struttura prevedesse la possibilità di portare animali in albergo, l'albergatore è tenuto a comunicare il regolamento relativo alla gestione degli stessi e tale comunicazione deve essere fornita prima della prenotazione.

Per l'ammissione di animali nelle camere dei clienti il proprietario dell'albergo può richiedere un'indennità.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera in condizioni igieniche adeguate e comunque in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

È vietato lasciare incustoditi gli animali.

È vietato altresì far sostare gli stessi nei locali comuni, ivi inclusi quelli destinati alla somministrazione di cibo e bevande, ad eccezione dei cani accompagnatori di non vedenti.

Capo IX

USI PUBBLICITARI

1. PRINCIPALI FORME DI PUBBLICITÀ - Le principali forme di pubblicità in uso sono:

- a. Pubblicità "tabellare" (advertising);
- b. Promozioni ed incentivazioni;
- c. Sponsorizzazioni;
- d. Pubblicità diretta;
- e. Pubbliche relazioni;
- f. Fiere e manifestazioni;
- g. Presentazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o del servizio (merchandising);
- h. Immagine coordinata di azienda (corporate image) o di prodotto (brand image).

2 - AUTODISCIPLINA - Nell'elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole dell'Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi.¹

3 - PRESTAZIONI DELL'AGENZIA - Sono prestazioni dell'agenzia:

- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto su dati forniti dal committente;
- strategia di comunicazione a sé stante;
- la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui mezzi giudicati idonei agli scopi prefissi;
- l'ideazione e la progettazione della comunicazione (testi e visualizzazione dei messaggi);
- le trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per effettuare la comunicazione pubblicitaria);
- le trattative con i mezzi (per l'acquisto degli "spazi" pubblicitari destinati a veicolare il messaggio);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (traffico);
- il controllo dell'effettuazione della pubblicità;
- il controllo delle fatturazioni dei mezzi e dei fornitori.

4 - PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'UTENTE - Tutti gli aspetti di ideazione e progettazione della pubblicità e il preventivo dei costi sono sottoposti alla approvazione dell'utente prima della sua effettuazione.

5 - COMPENSO DELL'AGENZIA - Il compenso assume di regola una delle seguenti forme:

- a. "a commissione" percentuale su quanto fatturato all'utente da mezzi e fornitori, al netto di I.V.A., per la realizzazione delle azioni pubblicitarie. Tale commissione è del 15% allorchè l'agenzia fornisca tutte le prestazioni di cui all'art. 3. La commissione viene fatturata dall'agenzia, via via che mezzi e fornitori emettono all'utente le relative fatture. Tale commissione sarà fatturata dall'agenzia all'utente anche nei casi in cui i mezzi non la prevedano o non la riconoscano, nonché per la produzione.
- b. "a fee," cioè a corrispettivo fisso, generalmente corrisposto in quote mensili, dall'utente stesso.
- c. "a onorari dei creativi"

6 - PRESTAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE - Le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (esecutivi, patinate, fotocomposizioni, fotografie, fotolito, traduzioni, adattamenti o riduzioni) e le prestazioni specialistiche (ricerche di mercato espressamente concordate con l'utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, di direct marketing, sponsorizzazioni, progettazione di marchi e confezioni, materiali per punto vendita, portfoli, soggetti speciali diversi dalla campagna ecc.) vengono remunerate a parte dall'utente, previo preventivo.

Sono rimborsate le spese solo se autorizzate.

7 - GARE DI COMMITTENTI PRIVATI - È uso presso Committenti privati indire gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad inviti, è uso fissare un rimborso spese per i partecipanti.

In caso di indizione gare di privati, i materiali e le idee dei partecipanti sono pubblicati solo con il consenso dell'agenzia, salvo diverso patto sottoscritto dai partecipanti stessi. I materiali sono restituiti in buone condizioni ai partecipanti.

8 - RISTORNO - L'agenzia, già retribuita dall'utente a norma dell'art. 5 alla quale i mezzi o i loro concessionari riconoscano una commissione sui corrispettivi loro pagati dall'utente per la diffusione della pubblicità, ristorna, cioè accredita all'utente stesso, le commissioni che abbia ricevuto.

¹ Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), costituito il 27/1/77.

9 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI - Tutto il materiale creativo ed esecutivo occorrente all'azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento del "creativo" (agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione).

Quanto corrisposto dall'utente, infatti, remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti e non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali, salvo espresso patto scritto.

Qualora l'utente intenda utilizzare tale materiale, sia parzialmente, sia dopo lo scioglimento del rapporto, per qualsiasi impiego, dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.

10 - PRESTAZIONI DELLA CASA DI PRODUZIONE - Sono prestazioni principali della casa di produzione:

- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione di audiovisivi;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione degli audiovisivi;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti radio televisive).

11 - ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE - L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore di fotografia, tecnici vari, ecc.), l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti alla casa di produzione dall'agenzia di pubblicità del committente.

12 - PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE - Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria degli audiovisivi.

13 - CONSERVAZIONE DEL MATERIALE - La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) di audiovisivi per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

14 - DURATA E LIMITI - In difetto di pattuizione circa modalità e limiti di impiego, l'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria possibile.

15 - ESCLUSIVA MERCEOLOGICA - Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

16 - USI COMUNI - Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

- a. l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;
- b. la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- c. la necessità, di espressa pattuizione, per "posizioni" particolari.

Capo X

USI NELLA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI

Non sono stati accertati usi.

Capo XI

USI NELL'EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA

Non sono stati accertati usi.

Capo XII

USI NELLE PRESTAZIONI ARTISTICHE

Non sono stati accertati usi.

TABELLA DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI

Tipologia Legge regionale n. 33/2002	Legge regionale n. 11/2013		
	Tipologia	Denominazioni Aggiuntive / sostitutive	Allegati di riferimento
Affittacamere, Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali/ <i>Country house</i> , Foresterie per turisti	Alloggi turistici	Camere/ Rooms / Zimmer/ Chambres, Locande, Residenze rurali / Country house	Dgr n. 419 del 31 marzo 2015 Regione Veneto
Case per ferie. Centri vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centri soggiorno studi, Foresterie per turisti.	Case per vacanze	Case per ferie, Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù / <i>Youth hostel</i> , Case religiose di ospitalità, Centri soggiorno studi, Case per vacanze sociali	Dgr n. 419 del 31 marzo 2015 Regione Veneto
Residence, Unità abitative ammobiliate ad uso turistico <i>Classificate e non classificate</i>	Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	<i>Residence</i> , Appartamenti vacanze	Dgr n. 419 del 31 marzo 2015 Regione Veneto
Attività ricettiva a conduzione familiare - <i>Bed and Breakfast</i>	Bed and Breakfast	B & B	Dgr n. 419 del 31 marzo 2015 Regione Veneto

APPENDICE

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

In mancanza di diversa precisazione, le provvigioni sono dovute al mediatore da ciascuno dei contraenti nella misura indicata.

1. Compravendita e permuta di immobili urbani	2% più IVA
2. Locazione di immobili urbani ammobiliati e non ammobiliati	1 mensilità più IVA
3. Compravendita e permuta di fondi rustici ¹	2% più IVA
4. a. Affitto di fondi rustici ai sensi della L. 203/82 (la provvigione si calcola sull'importo corrispondente all'affitto di 1 anno)	6% più IVA
b. Affitto di fondi rustici (la provvigione si calcola sull'importo corrispondente all'affitto del primo anno):	
- Contratti fino a 3 anni	3% più IVA
- Contratti da oltre 3 anni e fino a 6 anni	5% più IVA
- Contratti per oltre 6 anni	6% più IVA
5. Equini:	
a. per la compravendita di equini per l'esercizio di sport ippici	
- a carico di ciascuna delle parti	10%
6. conclusione contratto di vendita dei cani	15%
7. Frumento, granoturco e cereali minori nazionali:	
- a carico del venditore, ove questi sia produttore	€ 0,52 per tonnellata
- a carico del venditore ove questo non sia produttore	€ 0,41 per tonnellata
- a carico del compratore	€ 0,41 per tonnellata
8. Cereali esteri, a carico di ciascuna delle parti	€ 0,41 per tonnellata
9. Uva da vino:	
- a carico del venditore	2%
- a carico del compratore	0,3% - 0,5%
10. Mosto:	
- a carico del venditore	2%
- a carico del compratore	0,3% - 0,5%
11. Semi oleosi (a carico del venditore e del compratore)	€ 0,52 per tonnellata
12. Foraggi	dall'1 all'1,50%
13. Strame e paglia	dall'1 all'1,50%
14. Legna da ardere (a carico di una delle parti in base all'accordo)	variabile (quasi sempre pari al 3%)
15. Legname rozzo (a carico di una delle parti in base all'accordo)	variabile (quasi sempre pari al 3%)
16. Farine e sottoprodotti della macinazione (escluso il germe di granoturco):	
- Sfarinati di frumento e granoturco:	
a) per partite fino a 10 tonnellate	€ 2,58 a tonnellata

- 1 Nelle permuta la provvigione si calcola:
- per gli immobili, sul bene di maggior valore;
 - per i mobili, sul valore complessivo dei beni permutati; se si tratta di beni soggetti a tariffe differenti la provvigione risulta dalla somma delle provvigioni che sarebbero dovute per ciascuno di essi in caso di compravendita;
 - per i fondi rustici, sul valore convenuto tra le parti del bene di maggior valore.

b) per partite oltre 10 tonnellate e fino a 30 tonnellate	€ 1,55 a tonnellata
c) per partite oltre le 30 tonnellate	€ 0,77 a tonnellata
- Sottoprodotti della macinazione:	
a) per partite fino a 20 tonnellate	€ 1,03 a tonnellata
b) per partite oltre le 20 tonnellate	€ 0,52 a tonnellata
- Farine di estrazione da semi oleosi per alimentazione animale:	
a) per partite di non rilevante entità (fino a 1.000 tonnellate)	0,60 €/ tm
	con oscillazioni tra 0,52 e 0,70 €/tm.
b) per partite di rilevante entità (oltre 1.000 tonnellate)	0,60 €/ tm
	con oscillazioni tra 0,52 e 0,60 €/tm.
17. Formaggi Parmigiano reggiano, Grana padano, Montasio e similari, Formaggella trevigiana	tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo
18. Altri formaggi e burro	tra € 0,15 e € 0,25 al chilogrammo
19. Vini:	
- a carico del venditore	2%
- a carico del compratore	0,3% - 0,5%
20. Sottoprodotti della vinificazione:	
- a carico del venditore	1,5% - 2%
- a carico del compratore (eventuale)	0,3% - 0,5%
21. Alcool da vino:	
- a carico del solo venditore	1% - 2%
22. Acquavite:	
- a carico del solo venditore	1% - 1,5%
23. Legname da lavoro, da industria e da costruzione (a carico di una delle parti in base all'accordo)	variabile (quasi sempre pari al 3%)
24. Rottami di metalli vari	1%
25. Autoveicoli:	
- usati	1,50%
- nuovi (a carico del solo venditore)	1%
26. Trattura e torcitura della seta per conto terzi (la provvigione è calcolata sul compenso di lavorazione)	1%
27. Tessitura di filati di seta e di cascami per conto terzi (la provvigione è calcolata sul compenso di lavorazione)	1%
28. Tintura, stampa e finissaggio per conto terzi di filati e tessuti di seta e cascami (la provvigione è calcolata sul compenso di lavorazione)	1%
29. Cessioni di aziende	2% più IVA
30. Opere d'arte e oggetti d'antiquariato	10%
31. Gallerie d'arte (dal solo venditore)	20%

ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

INCOTERMS - CENNI ESPLICATIVI

I. COSA FANNO LE REGOLE INCOTERMS

- Le regole Incoterms illustrano un set di undici termini commerciali, individuati con tre lettere, più comunemente usati, ad esempio CIF, DAP, ecc., che riflettono la prassi business to business nei contratti per la vendita e per l'acquisto di merci.
- Le regole Incoterms descrivono:
 - *Obbligazioni*: chi fa cosa tra venditore e compratore, ad esempio chi organizza il trasporto o l'assicurazione della merce ottiene i documenti di spedizione e le licenze di esportazione o importazione;
 - *Rischi*: dove e quando il venditore "consegna" la merce, in altre parole dove il rischio si trasferisce dal venditore al compratore;
 - *Spese*: quale parte è responsabile per quali spese, ad esempio, le spese di trasporto, di imballaggio, spese di caricazione e scaricazione, nonché le spese relative a controlli o quelle relative alla sicurezza. Le regole Incoterms trattano questi aspetti in una serie di dieci articoli, numerati A1/B1 ecc., in cui gli articoli A rappresentano le obbligazioni del venditore e gli articoli B quelle del compratore.

II. COSA NON FANNO LE REGOLE INCOTERMS:

- Le regole Incoterms NON sono di per sé un contratto di vendita - e non possono quindi sostituirsi ad esso. Sono concepite per rispecchiare le prassi commerciali relative a qualsiasi tipo di merce, non uno in particolare. Possono essere usate tanto per il commercio di un carico alla rinfusa di minerale di ferro quanto per cinque container di apparecchiature elettroniche o dieci pallet di fiori freschi spediti per via aerea.
- Le regole Incoterms non riguardano i seguenti aspetti:
 - Se esiste o meno un contratto di vendita;
 - Le specifiche della merce venduta;
 - Il momento, il luogo, il metodo o la valuta relativi al pagamento del prezzo;
 - I rimedi cui fare ricorso in caso di violazione del contratto di vendita;
 - La maggior parte delle conseguenze derivanti da ritardo e da altre violazioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - L'effetto di sanzioni;
 - Imposizioni di tariffe;
 - Divieti di esportazione e importazione;
 - Causa di forza maggiore o hardship;
 - Diritti di proprietà intellettuale;
 - Il metodo, la sede o la legge relativi alla risoluzione di controversie in caso di tali violazioni.
- Su questi aspetti le parti devono adottare disposizioni specifiche nel loro contratto di vendita. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi in un momento successivo, al sorgere di controversie in merito ad esecuzione e violazioni. In sostanza, le regole Incoterms 2020 non sono di per sé un contratto di vendita: diventano parte di quel contratto solo quando sono incorporate in un contratto già esistente. Le regole Incoterms non danno indicazioni nemmeno riguardo alla legge applicabile al contratto. Ci possono essere regimi giuridici che si applicano al contratto, sia internazionali, come la Convenzione sulla Vendita Internazionale di Merci (CISG), sia nazionali, come ad esempio eventuali normative obbligatorie in materia di salute, sicurezza o ambiente.

Le regole Incoterms sono consultabili al sito web www.iccitalia.org



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE
E ARBITRATO

Curia Mercatorum è il Centro di Mediazione e Arbitrato costituito nel 1995 su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso, oggi CCIAA di Treviso-Belluno (dopo l'accorpamento, nel 2015, con l'ente bellunese), per il raggiungimento degli scopi attribuiti agli enti camerali dalla legge 580/1993.

Organizzata come associazione di diritto privato riconosciuta, senza scopo di lucro, ad essa è associata anche la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, nonché diverse associazioni di categoria e professionali.

A supporto delle funzioni istituzionali svolte dalle Camere di Commercio associate, Curia Mercatorum si occupa delle seguenti attività:

MEDIAZIONE E ARBITRATO

Curia Mercatorum offre i servizi di Mediazione e di Arbitrato, procedure che qualsiasi soggetto - sia esso impresa, consumatore o privato - può attivare, prima di rivolgersi al giudice ordinario o in alternativa a questo, per risolvere una controversia insorta nei confronti di un altro soggetto, in materia civile e commerciale e riguardante diritti disponibili.

Le procedure sono amministrate secondo le norme dei rispettivi Regolamenti e della legislazione vigente.

Per quanto riguarda le procedure arbitrali, dal 1° gennaio 2023 queste sono gestite secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, centro di eccellenza a livello nazionale, in base ad una apposita convenzione.

FORMAZIONE E PROMOZIONE

L'Associazione promuove il ricorso alla mediazione e all'arbitrato e organizza correntemente iniziative divulgative e formative in tali ambiti, nonché, in generale, in materia di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria (cd. metodi A.D.R., Alternative Dispute Resolution).

Organizza inoltre iniziative promozionali e divulgative riguardanti le altre attività svolte in collaborazione con le Camere di Commercio associate.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Curia Mercatorum coadiuva le Camere di Commercio ad essa associate nell'organizzazione del servizio di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

L'Associazione può svolgere, inoltre, per conto delle Camere di Commercio associate, e per quelle non associate con le quali avrà stipulato apposite convenzioni, le attività relative alla gestione delle crisi di impresa o da sovraindebitamento, così come previsto dalla legge e dalle fonti regolamentari, nelle forme e modalità definite dalle convenzioni.

ALTRE ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

L'Associazione può organizzare ulteriori attività di ausilio alle Camere di Commercio associate e ai loro organismi, volte alla realizzazione delle funzioni affidate agli enti camerali da varie fonti legislative e regolamentari. Tra queste, con particolare riferimento alla materia contrattuale, Curia Mercatorum può collaborare nella predisposizione e diffusione di contratti tipo che siano privi di contenuti vessatori per il consumatore, e nell'organizzazione di forme di controllo sui contratti standard di consumo in uso al fine di stigmatizzare appunto l'inserimento negli stessi di clausole vessatorie.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano i componenti della Commissione Provinciale usi di Treviso:

dott. Francesco Pedoja (Presidente);
dott.ssa Daniela Perdibon (Vicepresidente);
sig. Francesco Bernardi;
avv. Chiara Cagnin;
dott.ssa Giulia Casagrande;
dott. Riccardo Danesin;
dott. Enrico Foffani;
sig. Guglielmo Frasson;
dott. Andrea Giovanni Giacchetto;
sig. Renato Pavanetto;
dott.ssa Daniela Panozzo;
geom. Mauro Posocco;
dott. Paolo Rizzotto;
avv. Diana Vardanega;
avv. Arianna Vettorel;
sig. Emilio Zora.

I componenti del Comitato tecnico n. 1 per la revisione degli usi locali di Treviso “Prodotti agricoli, zootecnia, silvicoltura, compravendita e locazione fondi rustici”:

dott. Francesco Pedoja (Presidente);
dott. Alessandro Buosi;
dott. Fabrizio Dal Molin;
dott. Gino Angelo Dall’Armillina;
dott. Giorgio Trentin.

I componenti Comitato tecnico n. 2 per la revisione degli usi locali di Treviso “Compravendita e locazione immobili urbani e costruzioni”:

avv. Diana Vardanega (Presidente);
ing. Andrea Arvieri;
geom. Bruno Lorenzon;
l’arch. Marco Pagani;
geom. Fabio Zane.

I componenti del Comitato tecnico n. 3 per la revisione degli usi locali di Treviso “Artigianato e industria”:

dott.ssa Daniela Perdibon (Presidente);
dott. Pierantonio Biasotto;
ing. Andrea Calessio;
dott.ssa Alice Girardi;
ing. Oscar Trevisan.

I componenti del Comitato Tecnico n. 4 per la revisione degli usi locali di Treviso “Terziario (inclusi usi alberghieri) e servizi (inclusi trasporti)”:

avv. Arianna Vettorel (Presidente);
dott. Pierangelo Ceccon;
per. ind. Barbara Lavezzi;
ing. Massimo Rovere;
ing. Carlo Serena.

Va, inoltre, menzionato l’impegno costante operato dalla segreteria della Commissione e dei quattro Comitati Tecnici di Treviso:

dott. Antonio Biasi;
dott.ssa Monica Guida.

Si ringrazia inoltre il Dirigente dell’Area 2 Servizi dott. Marco D’Eredità ed il Segretario generale dell’Ente camerale dott. Romano Tiozzo “Pagio”.

Edito da
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Treviso - Belluno
Piazza Borsa 3/B
31100 Treviso
Pec cciaa@pec.tb.camcom.it
Web www.tb.camcom.gov.it

Rif. Ufficio Tutela del Consumatore
Tel 0422 595358
Mail tut@tb.camcom.it

Chiuso in tipografia nel mese di Marzo 2024

È consentito l'utilizzo anche parziale del contenuto della presente pubblicazione, purchè venga fatto riferimento alla fonte.
È sempre vietata la riproduzione di questo volume a fini commerciali, in qualsiasi forma originale o derivata
e con qualsiasi mezzo a stampa, digitale o elettronico ai sensi del Codice civile.



È consentito l'utilizzo anche parziale del contenuto della presente pubblicazione, purchè venga fatto riferimento alla fonte.
È sempre vietata la riproduzione di questo volume a fini commerciali, in qualsiasi forma originale o derivata
e con qualsiasi mezzo a stampa, digitale o elettronico ai sensi del Codice civile.